SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

89ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 MARZO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare 3

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico» **(882)** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE ..... *Pag.* 5, 7
GUZZETTI *(DC), relatore* 5
FRANCHI *(PCI)* 6
CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo* 7

«Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» **(886):**

PRESIDENTE 8, 9, 11
MURMURA *(DC), relatore* 8
TARAMELLI *(PCI)* 9
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 10
* SANTUZ, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* 11

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» **(898)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 11, 13
GUIZZI *(PSI), relatore* 12
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 12
RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 13

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» **(906)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 13, 17, 18
PIERRI *(PSI), relatore* 13
TARAMELLI *(PCI)* 14
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 15
SPECCHIA *(MSI-DN)* 16
COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 17

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» **(470-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

Stralcio dell'articolo 27:

PRESIDENTE ..... 18 e *passim*
VITALE *(PCI)* 25
* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* ..... 26 e *passim*
FORTE *(PSI), relatore generale* ..... 27 e *passim*
GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 27 e *passim*
PIZZO *(PSI)* 33, 34, 36
BOSSI *(Misto-Lega Lombarda)* 33
* RASTRELLI *(MSI-DN)* ..... 33 e *passim*
MARGHERITI *(PCI)* 36
* ABIS *(DC), relatore generale* ..... 54 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 77 e *passim*
* IMBRIACO *(PCI)* 80
FERRARI-AGGRADI *(DC)* 88
* LIBERTINI *(PCI)* 89
* TRIGLIA *(DC)* 99, 100
ALBERICI *(PCI)* 100, 102, 103
VETERE *(PCI)* 101
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 102
* ELIA *(DC)* 105
MAFFIOLETTI *(PCI)* 107
DELL'OSSO *(PSDI)* 110
GUIZZI *(PSI)* 112

Assegnazione 113

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 470-B:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 113
* RASTRELLI *(MSI-DN)* ..... 115 e *passim*
RUFFINO *(DC)* 116
* ABIS *(DC), relatore generale* 116, 168
GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 116, 122, 168
* TRIGLIA *(DC)* 119
FORTE *(PSI), relatore generale* 121
VETERE *(PCI)* 123
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 163
VECCHI *(PCI)* 165
ALBERICI *(PCI)* 166

Annunzio di presentazione e assegnazione ... 169

Presentazione di nuovo testo proposto da Commissione 169

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» **(471-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Comprendente la Nota di variazioni contenuta nell'atto n. 471-quater*)

PRESIDENTE 170
FORTE *(PSI), relatore generale* 170
* RASTRELLI *(MSI-DN)* 285
MALAGODI *(PLI)* 286
* VELLA *(PSI)* 286
CORTESE *(DC)* 289
BOLLINI *(PCI)* 290
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 293
COVI *(PRI)* 297
* POLLICE *(Misto-DP)* 298
* RIVA *(Sin. Ind.)* 299

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 300

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1988 300

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 301
Assegnazione 302

PETIZIONI

Annunzio 303

INTERROGAZIONI

Annunzio 303
Da svolgere in Commissione 316

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Citaristi, Covatta, Favilla, Ferrara Pietro, Nebbia, Nieddu, Pinna, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Consoli, Covello, Dujany, Fogu e Mantica, in Francia e Gran Bretagna, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale.

Procedimenti di accusa, trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con lettera in data 8 marzo 1988, ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa, con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, senza tuttavia conseguire il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti, ha deliberato l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 469/IX (atti relativi ad una denuncia a firma del signor Francesco Filpo);

n. 470/IX (atti relativi ad un esposto a firma del signor Renato Titi);

n. 471/IX (atti relativi al deputato Giovanni Goria, nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore*);

n. 472/IX (atti relativi al senatore Bruno Visentini, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 473/IX (atti relativi al deputato Bettino Craxi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*);

n. 473-*bis*/IX (atti relativi al deputato Bettino Craxi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*);

n. 474/IX (atti relativi alla senatrice Franca Falcucci, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 475/IX (atti relativi al deputato Franco Nicolazzi, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*);

n. 478/IX (atti relativi alla senatrice Franca Falcucci, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 479/IX (atti relativi al senatore Bruno Visentini, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 481/IX (atti relativi al deputato Renato Altissimo, nella sua qualità di Ministro dell'industria *pro tempore*);

n. 482/IX (atti relativi al senatore Giovanni Spadolini, nella sua qualità di Ministro della difesa *pro tempore*);

n. 484/IX (atti relativi al deputato Claudio Signorile, nella sua qualità di Ministro dei trasporti *pro tempore*);

n. 485/IX (atti relativi al deputato Giovanni Goria, nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore*, ed al deputato Fermo Mino Martinazzoli, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*);

n. 486/IX (atti relativi al deputato Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente *pro tempore*);

n. 487/IX (atti relativi al deputato Valerio Zanone, nella sua qualità di Ministro dell'industria *pro tempore*);

n. 488/IX (atti relativi al senatore Carlo Donat-Cattin, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*);

n. 490/IX (atti relativi al senatore Bruno Visentini, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 491/IX (atti relativi al deputato Giovanni Goria, nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore*);

n. 492/IX (atti relativi alla senatrice Franca Falcucci, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 494/IX (atti relativi al senatore Giovanni Leone, nella sua qualità di Presidente della Repubblica *pro tempore*, al deputato Mario Zagari, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, ed al deputato Giulio Andreotti, nella sua qualità di Ministro della difesa *pro tempore*);

n. 497/X (atti relativi alla senatrice Franca Falcucci, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 498/X (atti relativi alla senatrice Franca Falcucci, nella sua qualità di Ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 501/X (atti relativi ai deputati Lelio Lagorio e Nicola Capria, nella loro qualità di Ministri del turismo *pro tempore*);

n. 503/X (atti relativi al senatore Giovanni Spadolini, nella sua qualità di Ministro della difesa *pro tempore*);

n. 507/X (atti relativi al deputato Giovanni Goria, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, ed al deputato Rino Formica, nella sua qualità di Ministro del lavoro *pro tempore*);

n. 512/X (atti relativi al dottor Franco Carraro, nella sua qualità di Ministro del turismo *pro tempore*).

Decorre pertanto da domani, giovedì 10 marzo 1988, il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa per la sottoscrizione di eventuali richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, riferisca al Parlamento in seduta comune.

Le anzidette richieste potranno essere presentate e sottoscritte nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11, lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 marzo 1988, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso l'ufficio del Direttore del Servizio di Segreteria, sito al secondo piano di Palazzo Madama.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico» (882), (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

«Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» (886)

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (898), (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (906), (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ad alcuni disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima Commissione ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza in ordine al decreto-legge in esame.

L'urgenza è determinata dal fatto che si tratta di sostituire alcune norme della legge 6 marzo 1987, n. 65, che sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale in seguito al ricorso di alcune regioni in ordine all'esercizio di competenze previste dalla stessa legge n. 65 del 1987 in materia di attività di carattere sportivo e turistico, o meglio circa la competenza per finanziamenti per la costruzione di impianti sportivi ed il loro completamento o realizzazione per l'esercizio di attività sportive di base.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 2 e del quarto e quinto comma dell'articolo 1 rilevando che, per quanto riguarda l'esercizio di attività sportive di base non agonistiche, sussiste una competenza delle regioni. In seguito a questa sentenza, si rende necessario provvedere alla rapida sostituzione delle norme dichiarate incostituzionali al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi già previsti per l'anno 1987 e di quelli che saranno stanziati con la legge finanziaria per il 1988, così da mettere fine al vuoto normativo che impedisce l'utilizzo degli stanziamenti già previsti e la predisposizione di piani di finanziamento che, con il decreto-legge in esame, si renderebbero disponibili.

Per questi motivi, ad avviso della 1ª Commissione, sussistono i presupposti di necessità e di urgenza e si raccomanda all'Assemblea di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti *ex* articolo 77 della Costituzione e 78 del nostro Regolamento.

FRANCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimiamo parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in ordine al decreto-legge al nostro esame. L'urgenza, come ricordava il relatore, è determinata dalla necessità di provvedere ad una sanatoria che non potrebbe essere garantita con una procedura legislativa ordinaria.

Mi permetto di richiamare, sia pure telegraficamente, le vicende che hanno accompagnato il provvedimento in esame. Il decreto-legge, nella sua prima edizione, era incentrato sulla decisione di dotare di impianti sportivi moderni, adeguati e razionali le città italiane, che dovranno ospitare le manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990. Al momento della conversione in legge di quel decreto noi sollevammo delle obiezioni di fondo per quanto riguardava le competenze. Dicemmo che il Governo accentrava tutto il potere nelle proprie mani, mortificando ed umiliando così le regioni e l'intero sistema delle autonomie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 517 del 26 novembre 1987, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale di alcune parti del decreto-legge n. 2 del gennaio 1987, imponendo di rivedere la normativa. È questo un intervento che tutela le autonomie locali e che consente una ripartizione organica di competenze tra lo Stato da una parte e le regioni dall'altra. La sentenza, infatti, riconosce allo Stato le competenze relative all'organizzazione delle attività agonistiche e alle regioni quelle in materia di attività sportive di base o non agonistiche. Di qui l'attribuzione allo Stato del potere di intervenire sugli impianti per l'organizzazione di attività sportive agonistiche, anche se non di livello nazionale, e alle regioni per gli impianti destinati alle attività sportive non agonistiche.

Comprendiamo che non era agevole individuare con precisione, con nettezza la ripartizione delle competenze; giudichiamo perciò favorevolmente la soluzione che viene prevista dal decreto-legge che stiamo discutendo, relativa all'istituzione di un comitato di coordinamento per la programmazione della impiantistica sportiva, del quale faranno parte il Ministro del turismo e dello spettacolo e gli assessori regionali preposti al ramo, un organismo che, a nostro giudizio, garantisce un giusto e corretto raccordo tra lo Stato centrale e le regioni. Si tratta indubbiamente di un passo importante, giacchè le regioni non saranno chiamate, a cose fatte, a ratificare le decisioni del potere centrale, ma potranno dare il loro contributo di esperienza e di conoscenza nella fase di elaborazione delle scelte.

Noi condividiamo i principi ispiratori del provvedimento; esso attiva i finanziamenti previsti per il piano 1987 e ne stanzia di nuovi per il 1988. Si tratta ora di spendere bene le risorse a disposizione, senza tralasciare i problemi relativi alla tutela e al rispetto dell'ambiente. Facciamo però rilevare, e concludo, che questo decreto rappresenta un intervento parziale e limitato perchè non affronta le problematiche complessive che affliggono il mondo dello sport.

È per questo che noi auspichiamo il superamento della legislazione vigente e il varo di una legge-quadro che realizzi innanzitutto una efficace gestione delle attività sportive, che affronti in modo corretto il rapporto fra sport e territorio e che finalmente consideri lo sport un elemento essenziale del benessere psico-fisico del cittadino. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, signori senatori, come ha detto il relatore, l'urgenza del provvedimento dipende dal fatto che, quando è stata emanata la sentenza della Corte costituzionale, era in corso la delineazione del programma per il 1987 ed era fissata al 31 gennaio la data per l'inoltro delle richieste riferite al programma per l'anno 1988 da parte dei comuni.

La sentenza della Corte costituzionale, emanata nel mese di dicembre del 1987, ha posto in discussione sia il programma del 1987 sia quello per il 1988.

Il decreto-legge al nostro esame ha individuato una soluzione e, personalmente, sottolineo che quest'ultima è stata trovata in pieno accordo con tutte le regioni. Penso che il provvedimento al nostro esame assolva allo scopo sia di far definire i programmi per i quali vi è una viva attesa in tutto il territorio nazionale, sia, nello stesso tempo, di dar accoglimento ai dettami della sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale.

Per questi motivi mi auguro che l'Aula esprima un voto favorevole in merito alla deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 882.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di

urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 882.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1988, n. 46, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, con il decreto-legge n. 46 del 1988 viene reiterata la normativa contenuta in un precedente decreto-legge, con il quale si è dato contenuto legislativo all'accordo posto in essere con le organizzazioni sindacali in relazione all'accordo triennale 1985-87, ai fini di un primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, nonchè di quello dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Su questo provvedimento il Senato aveva già con chiarezza manifestato il suo parere favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità. Credo anche che le stesse riserve allora avanzate sul merito del provvedimento – e non sui presupposti di costituzionalità – siano tuttora presenti.

Infatti, stamane, durante la riunione della 1ª Commissione permanente, che a maggioranza si è espressa favorevolmente sulla richiesta del relatore, si è ritenuto di dover rimeditare il complesso dell'intero provvedimento nel merito. (*Brusio in Aula*).

BOATO. Signor Presidente, sembra di essere in piazza. Non si sente nulla! (*Richiami del Presidente*).

MURMURA, *relatore*. Dicevo poc'anzi che la Commissione ha ritenuto di esaminare nel merito il contenuto del provvedimento al nostro esame sia in relazione al personale che esplica funzioni tecnico-professionali, sia in relazione al problema degli appartenenti ai cosiddetti ruoli ad esaurimento, nonchè una serie di altre normative marginali per le quali il Governo si era anche riservato, udite le organizzazioni sindacali, di esporre nel merito valutazioni, integrazioni e modifiche al provvedimento.

A nome della 1ª Commissione permanente, ritengo di dover sollecitare questa valutazione e questo incontro affinchè la Commissione stessa, quando sarà chiamata ad approvare il merito del provvedimento, possa sciogliere questi nodi, che non sono nè marginali nè di poco momento, ma che sono nodi essenziali per creare nella pubblica amministrazione quel clima di equità e di giustizia che forse, attraverso questa normativa, potrebbe essere notevolmente alterato.

Ritengo però che sussistano i requisiti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, anche perchè – e lo ripeto – questo decreto-legge costituisce la coda di un accordo intervenuto ed è il presupposto affinchè il Governo e le organizzazioni sindacali possano serenamente iniziare e concretamente esaurire la stipula del nuovo accordo a favore del personale: un accordo che non dovrà intervenire a triennio scaduto, ma al più presto, e quantomeno all'inizio di questo triennio.

Con queste considerazioni, chiedo all'Assemblea l'espressione di un voto favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del disegno di legge n. 886.

TARAMELLI. Domando di parlare. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Vorrei chiedere la cortesia a tutti i senatori di osservare un minimo di silenzio e di ordine perchè così non si va avanti. Prima di dare la parola al senatore Taramelli prego quindi l'Assemblea di entrare in uno stato di pace, da cui improvvisamente è uscita senza alcuna motivazione. (*Brusio in Aula*).

BOATO. È la crisi di Governo imminente che provoca questo.

TARAMELLI. Sembra l'ultimo giorno di scuola.

PRESIDENTE. Senatore Taramelli, lei cominci a parlare quando sarà in grado di essere ascoltato, perchè tutti noi teniamo a sentire il suo parere.

TARAMELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà contro il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità di questo decreto, e nel dire questo voglio subito precisare che non c'è un atteggiamento contraddittorio rispetto al decreto precedente per il quale avevamo votato favorevolmente. Infatti noi avevamo votato a favore perchè ritenevamo necessario (ancorchè il ricorrere ai decreti e quindi alla legge per definire situazioni contrattuali non ritenevamo fosse proprio il meglio) chiudere una coda contrattuale che altrimenti avrebbe lasciato aperto un problema estremamente delicato, quello appunto di definire organici e modalità di inquadramento per la nona fascia, tanto attesa e che riteniamo debba essere una volta per tutte definita.

Avevamo anche su quel decreto qualche perplessità, perchè non ci erano state chiarite in modo preciso le posizioni del Governo circa le osservazioni fatte dalla Corte dei conti; nonostante le perplessità che avevamo, eravamo però disposti a far passare quel decreto perchè ritenevamo necessario sanare e chiudere la vicenda.

Valuteremo nel merito anche questo decreto, pur se fin da ora il Governo dovrà dirci perchè si è fatto decadere il precedente decreto, giacchè ciò non è stato fatto per tenere conto delle osservazioni, degli emendamenti, dei contributi che sono stati portati anche nella 1ª Commissione (sappiamo anche di pressioni e di indicazioni da parte sindacale): infatti, il decreto che ci viene presentato è identico a quello decaduto. C'è, come novella, un comma dell'articolo 4 che però non innova nulla perchè indica solo le modalità per l'erogazione degli stipendi nel primo inquadramento.

Può anche non meravigliare che si arrivi a una reiterazione di un decreto; il punto è però che bisogna almeno capire le ragioni per le quali lo si fa. In questo caso il Parlamento non è certamente responsabile della decadenza del decreto o dell'aver lasciato trascorrere i termini per la sua conversione; è stato il Governo che ripetutamente, tramite un suo Ministro, ha chiesto rinvii di riunioni – per tre o quattro volte è stato infatti chiesto il rinvio della riunione della Commissione – perchè sembrava che si dovesse

portare finalmente una eventuale proposta che poteva dare una risposta più compiuta ad un problema delicato come pure è quello dell'inquadramento nella nona fascia. In realtà non è successo nulla e si è arrivati alla decadenza dei termini per la conversione del decreto e quindi al rinnovo dello stesso.

Orbene, noi non possiamo caricarci di responsabilità che sono solo ed esclusivamente del Governo, perchè riteniamo che non sia questo il modo di governare; è vero che molte cose sono allo sfascio nel nostro paese, ma non si può contribuire con questo modo di fare ad un ulteriore sfascio, perchè questo non è governare ma soltanto un modo per mantenere in atto tensioni serie nelle categorie interessate.

Noi esamineremo con estrema serietà il merito del decreto. Non possiamo tuttavia avallare un comportamento del Governo che riteniamo inaccettabile, perchè nel caso specifico è solo per sua responsabilità che si è arrivati alla reiterazione del decreto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers esprimo parere contrario sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, rispetto al decreto in esame.

Telegraficamente, vorrei aggiungere alcune considerazioni. Condivido le osservazioni del collega Taramelli del Gruppo comunista; desidero però sottolineare che, a differenza di quel Gruppo politico, noi non avevamo votato a favore neanche in occasione del primo decreto-legge. Infatti, siamo contrari a che un accordo di carattere sindacale – che tra l'altro sta provocando tutti i problemi poco fa evocati, i quali probabilmente si riproporranno con maggior forza quando e se si esaminerà il decreto-legge nel merito – venga recepito attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza. Si tratta di un caso tipico in cui il Governo deve presentare un disegno di legge ordinario, chiedendo semmai che il Parlamento lo esamini con particolare rapidità, valutando gli emendamenti e le proposte che provengano dai vari Gruppi politici, eventualmente sollecitati dall'esterno del Parlamento, e adottando una procedura appunto ordinaria per l'esame del disegno di legge.

Già per il primo caso un decreto-legge, secondo noi, non era conforme ai requisiti previsti dalla Costituzione. In questo secondo caso non lo è a maggior ragione e per questi motivi esprimiamo parere contrario.

Con una sorta di «*Carthago delenda*», ripeto per l'ennesima volta che noi riteniamo ormai del tutto ridicolo e superfluo il procedimento, previsto dall'articolo 78 del Regolamento, di filtro nei confronti della costituzionalità dei decreti-legge. Esso sta dimostrando in quest'occasione (ma temo che lo stesso si verificherà per le prossime volte, anche nei prossimi minuti) di essere semplicemente un sovraccarico inutile di lavoro, che dà luogo ad un dibattito superfluo e ripetitivo. Non conosco un solo caso, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, in cui l'articolo 78 del Regolamento del Senato e il suo equivalente per la Camera siano effettivamente serviti per far decadere decreti-legge che non avessero i requisiti di costituzionalità. I pochi casi in cui la decadenza vi è stata sono dipesi non certo da ragioni di costituzionalità, ma soltanto da ragioni di scontro politico, manifestatosi

attraverso la deliberazione di cui all'articolo 78. Colgo questa occasione, come ho già fatto più volte inutilmente in precedenza, per sollecitare un nostro ripensamento regolamentare – trattandosi di uno degli *interna corporis* del Parlamento – per affrontare in modo diverso la questione della decretazione d'urgenza.

SANTUZ, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANTUZ, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, chiedo il voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge per il fatto che il Governo in questi giorni è impegnato a concludere – sia pure attraverso la decretazione d'urgenza – gli accordi stipulati nella primavera scorsa con le organizzazioni sindacali, per quanto concerne la disposizione relativa al primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dei Ministeri e delle aziende della amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ho ascoltato le critiche che alla reiterazione del decreto-legge sono state qui mosse; devo però sottolineare ancora una volta che il ricorso a questo strumento si è reso necessario per la mancata registrazione e l'assoluto rifiuto opposto dalla Corte dei conti a questa parte degli accordi sottoscritti. Se non si è addivenuti ad una definizione nel termine di 60 giorni dall'emanazione del decreto-legge, ciò è dipeso da una serie di problemi che sono emersi in fase di discussione: problemi di grande rilievo che attengono in gran parte all'organizzazione del personale della Pubblica amministrazione e sui quali il Governo si è riservato di esprimere un parere, anche alla luce delle proposte formulate in sede di Commissione affari costituzionali. Quindi, con l'impegno di concludere rapidamente l'*iter* di questo decreto-legge, per dare una definitiva conclusione agli accordi stipulati e poter quindi tranquillamente guardare alla nuova stagione contrattuale, che già si è aperta con le trattative in atto circa l'accordo intercompartimentale, spero scaturisca una convergenza di opinione tra Governo e Parlamento per poter rapidamente approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 886.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUIZZI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, viene oggi all'attenzione del Senato per la pronuncia sui presupposti di necessità e di urgenza il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989». Le ragioni che sono a fondamento del decreto-legge in esame sono note ai colleghi senatori e in questa sede non potrebbero essere validamente richiamate, dovendo oggi esprimere solo il voto sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il decreto-legge torna al nostro esame per la terza volta, essendo decaduti i decreti 10 luglio 1987, n. 275, e 7 novembre 1987, n. 461. Il provvedimento in oggetto porta la data del 9 gennaio ed è stato trasmesso il 14 gennaio; oggi è il 9 marzo e credo che questa sottolineatura di date valga per indicare che, persistendo le ragioni cui facevo cenno all'inizio e che saranno oggetto della valutazione di merito, il Senato si dovrà pronunciare a favore della sussistenza dei presupposti di costituzionalità, poichè il decreto è insieme necessario ed urgente al fine di evitare il blocco delle attività dell'ENEA.

Per queste ragioni, ripeto, chiedo che l'Assemblea si pronunci a favore dei presupposti di necessità e di urgenza.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, il collega Corleone, che si associa a me e al senatore Strik Lievers nel dichiararsi contrario circa i presupposti di costituzionalità, mi incarica di dire che si sente una specie di perseguitato politico dal decreto-legge sull'ENEA. Credo che con eleganza anche il relatore, senatore Guizzi, ci abbia fatto capire che siamo un po' tutti perseguitati politici da questo decreto-legge. Infatti, dall'inizio di questa legislatura, a fasi intermittenti, in Commissione e in Aula, una volta sui requisiti di costituzionalità, un'altra volta sul merito, abbiamo già avuto a che fare con il provvedimento sull'ENEA. Credo di poter risparmiare ai colleghi l'enunciazione delle ragioni, ripetutamente espresse, trattandosi di un decreto-legge reiteratamente presentato dal Governo, per le quali siamo ad esso contrari. Voglio solo sottolineare che vi è stata una graziosa aggiunta a questo decreto da parte della Camera dei deputati, per effetto della quale è ora previsto anche un articolo 2-*bis*, nel quale si afferma che l'ENEA è autorizzato ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla «Combustibili nucleari Spa», già operante presso il centro ENEA di Rotondella. Ho il massimo rispetto per queste undici unità lavorative del centro «Combustibili nucleari Spa» di Rotondella; francamente, credo però che sia poco dignitoso per il Governo e per il Parlamento varare con un decreto-legge misure del genere.

Anche per tale motivo, che si è aggiunto nel frattempo agli altri, dichiaro il nostro parere contrario.

SIGNORI. Si assuma lei la responsabilità delle 11 unità lavorative di Rotondella! (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, intende aggiungere qualcosa?

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni che sono già state espresse dal relatore. Mi pare che il relatore abbia chiarito esaurientemente come questo provvedimento presenti i requisiti di necessità e di urgenza, tanto è che siamo nel mese di marzo 1988 e il provvedimento finanzia l'ENEA per il secondo semestre del 1987.

Prego il Senato di offrire un voto favorevole.

BOATO. È un provvedimento postumo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 898.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PIERRI, *relatore.* Signor Presidente, il disegno di legge n. 906 converte in legge il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Questo è l'ultimo di una serie numerosa di decreti-legge emanati dal Governo in materia di sanatoria degli abusi edilizi e non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali.

BOATO. Termini di carcerazione!

PIERRI, *relatore.* Si tratta di un provvedimento sul merito del quale, e probabilmente anche giustamente, sono state sollevate alcune perplessità e riserve. Ritengo tuttavia necessaria questa ennesima reiterazione in considerazione del fatto che la mancata conversione dei precedenti decreti afferenti la medesima materia ha creato una serie di situazioni di fatto che trarrebbero pregiudizio dalla mancata conversione in legge del presente decreto che, non diversamente da quelli che lo hanno preceduto, contiene la proroga di alcuni termini, nonchè alcune modificazioni ed integrazioni dell'originale legge n. 47 del 1985.

Le norme contenute, nella quasi totalità, non sono nuove rispetto a quelle dei precedenti decreti-legge. Dovrebbero risolvere alcuni problemi derivanti dall'applicazione della legge n. 47, riferiti in particolare ad alcuni settori, quali il catasto, la sicurezza dei cittadini (prevedendo la legge norme per l'adeguamento antisismico e agevolazioni di carattere fiscale che interessano diversi cittadini e soprattutto le famiglie numerose).

Il provvedimento lascia comunque aperta la questione relativa agli abusi edilizi commessi tra il 1° ottobre 1983 e il 16 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge n. 47. Si verifica la circostanza che, rispetto allo stesso

reato di abusivismo, abbiamo conseguenze giuridiche differenti per i cittadini che abbiano proceduto alla realizzazione di costruzioni prima del 1° ottobre 1983 e quelli che l'hanno fatto da quel giorno alla data di entrata in vigore della legge n. 47.

Da questo punto di vista, a mio parere, non si può non prendere atto che esiste un comportamento non conforme al principio della parità dei diritti sancito dalla Costituzione.

Tuttavia, pur ritenendo necessario pervenire ad una sistemazione organica della materia, al fine di evitare la reiterazione di decreti-legge aventi tutti, più o meno, il medesimo oggetto, circa il decreto-legge oggi al nostro esame (che, lo ripeto, a mio parere si giustifica per l'esistenza di condizioni di fatto che ne hanno determinato l'emanazione) la 1ª Commissione permamente ha ritenuto sussistenti i motivi di straordinaria necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Per questo motivo chiedo all'Assemblea il voto favorevole sulla sussistenza dei predetti requisiti di costituzionalità.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, questa mattina noi del Gruppo comunista siamo stati molto incerti circa il voto da esprimere su questo decreto. Infatti il decreto è alla sua nona edizione. Pur essendo la vigenza di un decreto prevista per 60 giorni, si potrebbe pensare che questo decreto è vigente ormai da 18 mesi. In realtà il primo decreto della serie fu presentato il 28 marzo 1986; ci troviamo perciò di fronte ad una vigenza lunga quasi due anni. Questo significa che tra un'edizione e l'altra sono stati lasciati spazi vuoti in una materia che è così delicata.

Qualcuno potrebbe obiettare che questa non è l'eccezione più acuta poichè vi è già stato un altro decreto, quello concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali, che è arrivato, se non ricordo male, alla nona edizione. Vorrei però che non dimenticassimo la materia a cui è riferito il decreto. Tutta la vicenda dell'abusivismo è molto difficile. A mio parere si può affermare che la procedura di questi decreti è stata paradossale. Nessuno può convincere gli onorevoli colleghi che questo decreto è arrivato alla sua nona edizione perchè vi è stata resistenza e perchè il Parlamento non voleva approvarlo. Quando il Governo ha avvertito l'esigenza di far convertire un decreto o di accelerare i tempi di approvazione di una legge, il Parlamento ha dimostrato di essere attento e sensibile.

La verità è che forse per qualcuno è meglio che le cose rimangano così, nella confusione e nell'incertezza. In tal modo si può intanto continuare a fare ciò che non è consentito. Dico questo anche perchè, signori del Governo, nessuno ormai crede più al valore del decreto. Ritengo che lo stesso Governo, quando ricorre alla reiterazione per otto o nove volte di un decreto, vanifichi il valore dello strumento di urgenza. Un decreto di urgenza deve infatti avere la capacità di operare dal giorno in cui viene emanato, quindi deve avere per 60 giorni effetti immediati.

Quando ci si trova in una situazione simile, quale cittadino rispetta il valore di un decreto che, come tutti sanno, sarà fatto decadere o sarà modificato in misura sostanziale? Nessuno lo rispetta. In questo modo sono

trascorsi due anni ed è potuto accadere un po' di tutto. Non si è data certezza neppure a quei cittadini che avevano dimostrato la buona volontà, cioè a quei cittadini che, dopo aver compiuto qualche abuso, avevano dimostrato la volontà di sistemare le cose, di mettersi a posto regolamentando la loro pendenza. Questo è veramente un modo irresponsabile di lavorare.

Riteniamo che bisogna chiudere la vicenda. Per questo alla fine ci siamo astenuti. Infatti, a nostro parere, l'intera vicenda dell'abusivismo non è stata affrontata o risolta con i provvedimenti in atto. Nello stesso tempo riteniamo che non sia possibile mantenere nell'incertezza i cittadini circa le modifiche che saranno apportate in questa sede con decreti ripetutamente reiterati, che perciò lasciano ancora spazio ad una prassi che invece dovrebbe essere chiusa una volta per tutte.

Proprio per questa ragione, cioè per l'esigenza di concludere tale vicenda, pur sapendo che non abbiamo affrontato e risolto i problemi dell'abusivismo, nè i problemi di risanamento che dall'abusivismo derivano, affermiamo che è necessario dare certezza in merito alle norme contenute in questo decreto a quei cittadini che dimostrano la volontà di sistemare le loro pendenze.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, i senatori Spadaccia, Corleone, Strik Lievers ed io votiamo contro il parere espresso in merito ai presupposti di costituzionalità di questo decreto. Ritengo che forse lo stesso relatore si dovrebbe vergognare un po' a chiedere il voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti del decreto. (*Commenti del senatore Mariotti*). Ritengo che un poco si vergognasse: siccome è una persona seria, a mio parere si vergognava.

MARIOTTI. Non lo credo assolutamente.

BOATO. Forse si vergognava.

È un decreto-legge reiterato per la nona volta, sottosegretario Gitti; lei non pensa che ci sia da vergognarsi a chiedere al Parlamento la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per questo decreto-legge?

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Proprio perchè è alla sua nona reiterazione il decreto-legge risulta ancora più urgente.

BOATO. Personalmente, pur votando contro, mi vergogno per il fatto che, per ragioni di partito o politiche, i miei colleghi in maggioranza saranno costretti a votare a favore della sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame.

PIERRI, *relatore*. Votare contro significa perpetuare questa situazione.

BOATO. L'obiezione del relatore potrebbe avere un fondamento, per cui la raccolgo in uno spirito di dialogo. Tuttavia quello che è certo è che tutta la decretazione in materia non ha affatto fermato l'abusivismo. Da un punto di

vista molto diverso e in modo meno esplicito, ciò è stato detto anche dal collega Taramelli. La totale incertezza del diritto in questa materia ha fatto sì che non soltanto si è sanato il vecchio abusivismo – e già questo è un fatto molto discutibile e da noi non condiviso – ma si è anche incentivato il nuovo abusivismo. Ad ogni provvedimento di questo genere corrisponde sempre un nuovo incentivo all'abusivismo stesso.

Nel 1992 non vi sarà soltanto la liberalizzazione completa della Comunità economica europea, ma anche la liberalizzazione completa dell'abusivismo in Italia in materia edilizia. Sono pressochè certo che, comunque vada l'esito di questa nona edizione del decreto-legge in materia di abusivismo, ci troveremo di fronte ad altri provvedimenti legislativi che dovranno sanare gli effetti di abusivismo ulteriore prodottisi proprio perchè si è arrivati al nono decreto-legge in materia. Collega Costa, lei non pensa che sia vero quanto sto affermando?

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* No.

BOATO. Allora aspetto lei e qualche altro collega alla verifica fra qualche mese su cosa avverrà in materia di abusivismo. Soprattutto, nell'arco del periodo di conversione definitiva del decreto-legge, aspetterò i colleghi per vedere l'esito degli emendamenti sulle date di sbarramento. Questa sarà una verifica molto interessante da fare.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Su questo sono d'accordo con lei.

BOATO. Modificare le date di sbarramento significa esattamente legittimare le ulteriori ondate di abusivismo edilizio che peraltro sono già state legittimate dal comportamento del Governo, ma anche da quello del Parlamento; francamente infatti non mi sento di sparare addosso al Governo senza rilevare che vi è una complicità di gran parte del Parlamento in questa materia, cosa che ha riguardato anche forze politiche dell'opposizione.

Non voglio comunque anticipare adesso il dibattito sul merito; credo che la maggior parte dei colleghi presenti in quest'Aula ed i rappresentanti del Governo conoscano meglio di me la gravità della materia. Ritengo che, per i motivi che ho finora evocato, tutto continuerà ad andare come prima e purtroppo – in questo caso bisogna dirlo – peggio di prima.

Siamo contrari ed anzi ci sembra ridicolo che si dia un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge in esame e ovviamente rimandiamo il confronto, civile ma duro, nel merito.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, devo dichiarare la contrarietà alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità per il decreto al nostro esame, intanto perchè chiaramente vi è una violazione dello spirito dell'articolo 77 della Costituzione e poi perchè, come è stato già detto, siamo di fronte alla nona reiterazione di questo decreto-legge. Già questo significa che in

partenza non vi erano tutti questi motivi di necessità ed urgenza, se è vero come è vero che si sono fatti decadere i decreti-legge precedenti a questo al nostro esame. Inoltre la necessità e l'urgenza mancano anche perchè nel decreto in questione – lo vedremo poi meglio discutendo sul merito – non vengono sciolti tutti i nodi, anzi quelli più importanti vengono addirittura elusi. Sono queste le ragioni per cui noi riteniamo di non poter dare il nostro voto favorevole e ci dichiariamo contrari alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Si ritiene da parte del Governo che sussistano i requisiti, più volte riconosciuti dal Parlamento, della necessità e dell'urgenza e si raccomanda l'approvazione in questo senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 906.

Sono approvate.

BOATO. Chiedo la controprova. (*Commenti*).

RASTRELLI. Siamo seri, che controprova vuole, senatore Boato? È presente l'ottanta per cento dei senatori.

PRESIDENTE. Mi permetterei in questo caso di dire al senatore Boato che non vedo la necessità della controprova.

BOATO. Io desidero vedere se c'è la maggioranza. I comunisti si astengono infatti, i missini sono contrari ed anche noi; vorrei che si accertasse se c'è o no la maggioranza e che si chiudessero le porte.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(*Segue la votazione*).

BOATO. Vorrei chiedere al collega Rastrelli perchè, dopo che il suo Gruppo ha dichiarato di essere contrario circa la sussistenza dei presupposti, ora non vota.

RASTRELLI. Non voglio votare perchè le cretinate non mi piacciono. Non presto un voto inutile.

BOATO. Allora vuol dire che le dichiarazioni di voto contrario sono cadute.

RASTRELLI. Non voto perchè so fare i conti.

PRESIDENTE. A seguito della votazione di controprova, le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine al disegno di legge n. 906 restano approvate.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» (470-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

Stralcio dell'articolo 27

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 470-B.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli del disegno di legge, prendendo a base il testo proposto dalla Commissione.

Poichè siamo alla fase finale della discussione della legge finanziaria, raccomando all'Assemblea di osservare quel minimo di ordine senza il quale non potremo uscire da questa vicenda ormai abbastanza lunga e snervante.

Dispongo innanzitutto l'accantonamento dell'articolo 1 che sarà discusso e votato al termine dell'esame degli altri articoli del provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. È inoltre esclusa l'utilizzazione della facoltà prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente

divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare.

4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi della finanza pubblica:

a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli andamenti tendenziali e degli obiettivi macroeconomici per lo stesso periodo;

b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo e di disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni del triennio;

c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla finanza pubblica per il triennio successivo;

d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c).*

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del testo approvato dal Senato:

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che il testo degli articoli 6 e 7, approvati dal Senato e soppressi dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 6.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento.

2. È, altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 1 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Art. 7.

1. Gli interessi previsti dagli articoli 9 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in ragione, rispettivamente, del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 6 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 7 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 che modifica l'articolo 8 del testo approvato dal Senato, articolo che verrà esaminato sulla base del testo proposto dalla Commissione:

Art. 7.

1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente.

2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

5. Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente:

«*c*) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la

data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;».

6. All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: «nè delle plusvalenze» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili». La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

7. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente:

«*5.* Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-*bis*, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10.

9. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonchè sui depositi a risparmio

postale. Il presente comma non si applica a depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.

12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non si sia diversamente provveduto con apposito provvedimento legislativo o con norma inserita nella legge finanziaria, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 31 gennaio di ogni anno e a valere per l'anno medesimo, provvede ad adeguare i livelli di reddito che delimitano gli scaglioni delle aliquote previsti dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli importi delle detrazioni d'imposta ed i limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in misura corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo relativa ai dodici mesi precedenti quello dell'emanazione del decreto rispetto al valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo dell'anno precedente. Gli adeguamenti non sono dovuti se la variazione dell'indice dei prezzi risulta inferiore al 2 per cento. In tal caso le variazioni saranno cumulate con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

7.2 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCETTA, BOLLINI, VITALE

Al comma 1 sostituire le parole da: «Con apposita norma» *fino a*: «a valere per l'anno successivo», *con le altre*: «Qualora annualmente non si sia disposto diversamente, con apposito provvedimento legislativo a valere per l'anno successivo, il Governo, con apposita norma inserita nella legge finanziaria,» *e le parole*: «4 per cento» *con le altre*: «2 per cento». *Aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora la variazione percentuale degli indici dei prezzi suddetta risulti inferiore al 2 per cento, questa sarà cumulata con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

7.3 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCETTA, BOLLINI, VITALE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora la variazione percentuale degli indici dei prezzi suddetta risulti inferiore al 4 per cento, questa sarà cumulata con quelle degli anni successivi per determinare la misura degli adeguamenti».

7.4 BRINA, CANNATA, ANDRIANI, CROCETTA, BOLLINI, VITALE

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni e sui titoli similari, esclusi i titoli di Stato ed equiparati, è fissata nella misura del 30 per cento per i contratti di durata inferiore a 12 mesi, del 25 per cento per i contratti di durata compresa tra 12 e 24 mesi, del 18 per cento per i contratti di durata superiore.

10-*bis*. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui titoli di Stato ed equiparati è fissata nella misura del 13,5 per cento per i titoli di durata inferiore a 12 mesi e dell'11,5 per cento per i titoli di durata superiore.

10-*ter*. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi nominativi vincolati emessi dalle aziende di credito, nonchè sui depositi a risparmio postale».

7.1 CAVAZZUTI, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarli.

VITALE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'emendamento 7.2 mi preme richiamare brevemente l'annoso dibattito svoltosi sulla questione che noi proponiamo con la presentazione di questo emendamento, e in particolare il dibattito che si è svolto nei due rami del Parlamento, ma ancor di più al Senato nella scorsa legislatura, le proposte che noi abbiamo avanzato nel corso di questi ultimi anni, gli appuntamenti mancati, le promesse e nello stesso tempo le aspettative e le delusioni che i vari Governi che si sono sin qui succeduti hanno determinato in seguito a questi mancati appuntamenti. Inoltre, voglio brevemente richiamare, almeno per un minuto, un punto dell'intervento che ieri ha svolto il senatore Andriani, il quale poneva in evidenza – e sottoponeva all'attenzione dell'Assemblea – un aspetto particolare della politica economica del Governo e della politica di bilancio alla base della quale – ha sostenuto il senatore Andriani e sosteniamo noi comunisti non da oggi – deve esserci un sistema fiscale diverso dall'attuale, capace in ogni caso di eliminare l'evasione fiscale, che diventa sempre più grande, e nello stesso tempo di eliminare l'iniquità attraverso un'equa distribuzione del carico fiscale.

Voglio qui ricordare come nella legge finanziaria in discussione in quest'Aula non era previsto nessun provvedimento e nessuna norma (in definitiva non era stata proposta nessuna norma da parte del Governo) relativamente all'argomento che noi intendiamo sollevare con la presentazione di questo emendamento. Non c'era nessun provvedimento che in qualche modo affrontasse la necessaria – dal nostro punto di vista e credo non soltanto dal nostro – revisione delle aliquote IRPEF. È per questo che noi qui in Senato, in sede di prima lettura, signor Presidente, abbiamo

presentato la nostra proposta di curva ed è per questo che abbiamo presentato una proposta di automatismo che, anno per anno, prevedesse appunto un adeguamento degli scaglioni dell'IRPEF ai livelli del tasso dell'inflazione.

Allora il Governo e la maggioranza che sostiene il Governo respinsero questa nostra proposta. Poi il Governo alla Camera ha ripresentato, rivedendola e accettandola parzialmente, quella proposta che noi avevamo presentato qui in Senato all'atto della discussione della finanziaria in prima lettura, e noi prendiamo atto con soddisfazione che in qualche modo il Governo si è convertito a questo nuovo orientamento; però critichiamo – e per questo abbiamo presentato il nostro emendamento 7.2 – che nella proposta del Governo non sia stata prevista la indicizzazione annuale, non sia stato proposto, come noi pensiamo che debba essere fatto, l'automatismo dell'adeguamento. In effetti il Governo ha riconosciuto questa manchevolezza, questa inadeguatezza, l'ha riconosciuta in sede di discussione in Commissione finanze del Senato: ed è per questo che noi qui oggi riproponiamo la nostra proposta che, appunto, si differenzia da quella del Governo innanzitutto perchè questa si presenta del tutto discrezionale in quanto si dice che il Governo «può» emanare di anno in anno alcuni provvedimenti che tendano a correggere le aliquote IRPEF, mentre noi riteniamo che questo atto non possa essere discrezionale ma debba essere automatico.

Inoltre la nostra proposta tende ad adeguare meglio gli scaglioni dell'IRPEF e le detrazioni laddove, per esempio, prevede che l'intervento deve essere fatto se il tasso di inflazione supera il 2 per cento e non già, come il Governo prevede, il 4 per cento. La differenza della nostra proposta peraltro si evidenzia ancora di più laddove prevediamo che, nel caso in cui l'inflazione non raggiunga il 2 per cento nell'anno, tutto ciò che viene ad essere registrato ma che non supera il 2 per cento deve essere sommato e tenuto presente perchè venga considerato negli anni successivi.

Due parole voglio spendere concludendo, signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 7.3 e 7.4. Anch'essi tendono, nel caso in cui la maggioranza e il Governo dovessero respingere – cosa che noi non ci auguriamo – l'emendamento 7.2 che ho appena illustrato, intanto ad evitare – come appare inevitabile, secondo la formulazione del Governo – che la misura di adeguamento slitti all'anno successivo e inoltre a riportare al 2 per cento piuttosto che al 4 per cento il livello di intervento da parte del Governo, come noi proponiamo nell'emendamento principale. Per quanto riguarda l'emendamento 7.4, esso, come ultima *ratio*, tende in ogni caso ad accumulare tutto ciò che si dovesse verificare per quanto riguarda il tasso di inflazione (nel caso in cui la maggioranza dovesse respingere la nostra proposta principale) ai livelli del 4 per cento.

Queste sono le ragioni contenute negli emendamenti che il Gruppo comunista affida all'attenzione e possibilmente all'approvazione di questa Assemblea.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, poichè ho dedicato larga parte del mio intervento di ieri ad illustrare l'opportunità di una norma di questo genere, intendo già illustrato l'emendamento 7.1 con quelle argomentazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, *relatore generale*. Signor Presidente, sugli emendamenti presentati dal senatore Brina e da altri senatori esprimo parere contrario in quanto la norma introdotta alla Camera dei deputati è già sufficientemente comprensiva.

Sull'emendamento presentato dai senatori Cavazzuti e Riva esprimo parere contrario in quanto il tema è troppo vasto per essere qui considerato. Tuttavia, esso è effettivamente meritevole di riflessione e di considerazione e ritengo che potrebbe essere accolto se fosse trasformato in ordine del giorno.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Briná e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, dato che il relatore Forte si è espresso in modo così gentile sulla sostanza dell'emendamento 7.1, da me presentato assieme al senatore Riva, intendo ritirarlo per ripresentarlo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.1 è stato quindi ritirato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 9, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge

30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 9 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, che modifica l'articolo 10 del testo approvato dal Senato:

Art. 8.

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988.

2. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.

4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità determinati con decreto del Ministro delle finanze.

6. L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con

saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

10. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

18. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.

19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.

20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, è aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.

21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonchè alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.

22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: *a*) liquori; *b*) acquaviti; *c*) estratti alcolici; *d*) profumerie alcoliche; *e*) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato a litri 8.000 anidri.

23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantità possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantità idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalità previste per le operazioni senza obbligo di emissione di bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.

26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo; in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.

27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, semprechè l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non può intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.

28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è sostituito dal seguente:

«Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato purchè non superino le seguenti misure:

a) 3 per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;

b) in aggiunta al calo di cui alla lettera *a)*, 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi successivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese».

29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.

30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.

32. Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto.

34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

36. Le cessioni e importazioni di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dà luogo a rimborsi, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 22, *sopprimere le parole*: «*e*) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi».

8.5 PIZZO, MARIOTTI, VISCA, PIZZOL, CASSOLA, AGNELLI Arduino, MARNIGA, GRASSI BERTAZZI, ANDÒ

In via subordinata all'emendamento 8.5, al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sui prodotti di cui alla suddetta lettera *e*) si applica con l'aliquota piena sul contenuto forfettario di due litri anidri di alcool per ettolitro di prodotto finito».

8.6 PIZZO, MARIOTTI, VISCA, PIZZOL, CASSOLA, AGNELLI Arduino, MARNIGA, GRASSI BERTAZZI, ANDÒ

Sopprimere il comma 29.

8.2 BOSSI

Sopprimere il comma 30.

8.3 BOSSI

Sopprimere il comma 31.

8.1 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Sopprimere il comma 31.

8.4 BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PIZZO. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha approvato un emendamento al comma 22 dell'articolo 8 che prevede il pagamento dell'aumento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti nella misura di lire 102.000 ad ettanidro oltre che per i liquori, per gli estratti alcolici, per le profumerie alcoliche e per le acquaviti, anche per i vini liquorosi, per i vini aromatizzati, per i marsala e per i vermut. Il succitato emendamento approvato dalla Camera dei deputati è di eccezionale gravità per le aziende produttrici di vino, di marsala e di vermut. Infatti, in passato l'aumento delle imposte di fabbricazione sugli spiriti è stato previsto solo su prodotti in cauzione in corso di invecchiamento; si è sempre evitato di tassare le giacenze sia perchè queste non sono più sotto il controllo finanziario e pertanto sono di difficile accertamento, quantitativo di alcol aggiunto, sia per i problemi burocratici che sono ovunque troppo gravosi.

Per questi motivi mi sono permesso, insieme ad altri colleghi, di presentare un emendamento che tende a sopprimere questa parte del comma 22 dell'articolo 8.

BOSSI. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4, che si riferiscono rispettivamente ai commi 29, 30 e 31 dell'articolo 8.

Desidero richiamare l'attenzione dell'Aula su questi emendamenti al disegno di legge finanziaria anche se sono stati già bocciati nella Commissione bilancio. Li ripresento in primo luogo perchè riguardano le norme per l'aumento delle aliquote IVA sul gasolio e sul metano anche per uso domestico e non soltanto per il riscaldamento, come afferma il testo della finanziaria. È evidente, infatti, che è impossibile differenziare il metano da riscaldamento da quello per gli altri usi domestici, compreso quindi quello per la cottura dei cibi, ai fini dal pagamento delle bollette. A quanto mi risulta vi è un solo contatore del metano per famiglia e la distinzione fra metano per riscaldamento e quello per la cottura dei cibi risulta impossibile.

In secondo luogo, ripresento tali emendamenti perchè questi tre commi, 29, 30 e 31, così come sono stati introdotti alla Camera dal Ministro delle finanze sono non soltanto discriminatori nei confronti dei cittadini residenti nelle solite aree cisalpine, ma doppiamente discriminatori nei confronti di chi vive nelle aree economicamente depresse del Nord, aree povere che pure esistono e sono ancora numerose. Proprio queste aree, generalmente zone di montagna che tra i bisogni primari hanno quello del riscaldamento, grazie ai commi introdotti nella legge finanziaria dal ministro Gava, si troveranno a pagare quanto non è giusto che paghino. A questo punto come non ricordare che una volta, quando i contratti si facevano su base regionale, i sindacati inserivano al Nord la richiesta di indennità di riscaldamento? Onorevoli senatori, vi garantisco che il clima nelle regioni cisalpine non è cambiato, che d'inverno fa sempre freddo, molto più freddo che nelle regioni dove si continuerà a pagare solo il 9 per cento di IVA. Vi garantisco che il riscaldamento continua ad incidere pesantemente sul portafoglio dei cittadini cisalpini.

Per queste ragioni, chiedo la soppressione dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 8 della legge finanziaria.

* RASTRELLI. Illustrerò l'emendamento 8.1 tendente a sopprimere il comma 31 dell'articolo 8. Si tratta dell'aumento dell'aliquota IVA sul metano. In questo momento il senatore Bossi ha esposto i motivi di un analogo emendamento, motivi che condividiamo soltanto in parte perchè non intendiamo fare una questione territoriale di applicazione di imposta. Vogliamo solo ricordare al Governo e all'Assemblea che almeno da dieci anni la politica italiana persegue la diffusione del metano come combustibile e come gas domestico. Improvvisamente tale politica viene contraddetta dall'applicazione di un'aliquota raddoppiata rispetto alla precedente, con un sistema peraltro che non permette un facile conteggio tra il consumo registrato per il riscaldamento e il consumo registrato per l'uso domestico, dal momento che l'impiantistica prevede un unico tipo di misurazione.

Il ministro Amato ieri in Aula ha riconosciuto che questo emendamento è stato introdotto dalla Camera dei deputati soltanto come copertura formale, attraverso i maggiori introiti, delle spese che si presume saranno determinate dall'aumento dei «tetti» pensionistici. Ci sembra che da un punto di vista tecnico vada corretta tale impostazione e pertanto raccomandiamo l'accoglimento dell'emendamento in esame che ha soltanto natura formale, ma che tende ad evitare un grande squilibrio nella politica energetica del paese.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, *relatore generale*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Pizzo, il tema in esso trattato merita riflessione. È un tema che viene sempre discusso quando si parla della tassazione degli alcolici, data la classe ibrida cui appartengono questi vini liquorosi. Però, si tratta evidentemente di un argomento complesso e quindi invito il presentatore dell'emendamento a ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda il problema della tassazione del metano, quindi gli emendamenti che vi si riferiscono, a parte le rilevanti questioni di gettito che sono in gioco e che evidentemente non possono essere trascurate dopo quanto abbiamo detto ieri, va sottolineato che comunque per i prodotti petroliferi si pagano tributi ben più onerosi anche ai fini del riscaldamento e che quindi tale imposta ha un carattere perequativo nel quadro della tassazione dell'energia. Per tale motivo il relatore è contrario.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati dal senatore Bossi e all'emendamento presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

In secondo luogo si associa all'invito rivolto dal relatore al senatore Pizzo affinchè ritiri i propri emendamenti, riservandosi di valutare l'ordine del giorno che eventualmente verrà presentato. Qualora tali emendamenti non venissero ritirati, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pizzo, accetta l'invito del Governo a trasformare gli emendamenti in ordine del giorno?

PIZZO. Accetto l'invito del Governo, ritiro gli emendamenti e presenterò un ordine del giorno sull'argomento.

PRESIDENTE. Avverto che in relazione al ritiro dell'emendamento 7.1 è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in relazione al disegno di legge finanziaria per il 1988 impegna il Governo a procedere al riordino del regime fiscale dei redditi da capitale in base al principio di incentivare fiscalmente l'allungamento delle scadenze delle attività finanziarie».

9.470-B.1 CAVAZZUTI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

FORTE, *relatore generale*. Sono favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Cavazzuti.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accolgo questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CAVAZZUTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Cavazzuti.

È approvato.

Avverto che, da parte del senatore Pizzo e di altri senatori, è stato presentato il seguente ordine del giorno, in relazione al ritiro degli emendamenti 8.5 e 8.6:

«Il Senato della Repubblica,

considerato:

che l'articolo 8, punto 22, è stato emendato con l'inclusione di un punto *e*) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi;

che, conseguentemente, è esteso con effetto retroattivo al 16 gennaio 1988, l'obbligo della corresponsione dell'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione spiriti, anche per quei prodotti che avevano già assolto l'imposta con la precedente aliquota,

tenuto conto:

che tale modifica, entrando in vigore con effetto retroattivo, non consente alle ditte produttrici la possibilità di rivalsa per i prodotti venduti, tuttora e a partire dal 16 gennaio, con il minore carico fiscale;

che risulta particolarmente difficile per gli organi dell'amministrazione finanziaria, individuare la parte alcolica soggetta all'imposta di fabbricazione, poichè il tenore alcolico svolto deriva soprattutto dall'alcole presente nel vino,

impegna il Governo,

ad emanare disposizioni applicative che fissino forfettariamente la quantità di alcole tassabile per ettolitro di prodotto finito».

9.470-B.2 PIZZO, VISCA, PERRICONE, PARISI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

FORTE, *relatore generale*. Il mio parere è favorevole.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo può accogliere naturalmente solo come raccomandazione.

MARGHERITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo ordine del giorno, a cui aggiungiamo le firme il senatore Crocetta ed io.

PRESIDENTE. Senatore Pizzo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

PIZZO. Certamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Pizzo e da altri senatori.

Non è approvato.

PASQUINO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, identico all'emendamento 8.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8. Ricordo che il comma 1 di tale articolo è identico all'intero articolo 30 del testo approvato dal Senato. Con l'approvazione dell'articolo 8 modificato dalla Camera dei deputati si dovrà conseguentemente intendere accolta la soppressione dell'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la precisazione testè indicata.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 11, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 11.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, e dagli articoli 4, 5, 8, 9 e 10 hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 11 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Ricordo che l'articolo 12, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 12.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.

I commi di questo articolo sono stati collocati, in una formulazione coordinata, nel successivo articolo 9.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 12 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, che modifica l'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *f*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata a lire 370.000 annue.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.

3. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 9 per cento dal 1° gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, già fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 50.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1° gennaio 1990.

4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, già fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata di lire 25.000 dal 1° gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1° gennaio 1990.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

8. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

9. La misura del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

10. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Ricordo che in tale articolo i commi 3 e 4 sono identici ai due commi di cui si compone l'intero articolo 15 del testo approvato dal Senato, e i commi 7, 8, 9 e 10, salvo una correzione di coordinamento, sono identici ai quattro commi di cui si compone l'intero articolo 17 del testo approvato dal Senato. Con l'approvazione dell'articolo 9, pertanto, si dovrà considerare accolta la soppressione degli articoli 15 e 17 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti, con le precisazioni anzidette, l'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, del quale la Camera ha variato la sola collocazione.

Metto ai voti la nuova collocazione dell'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

È approvata.

Ricordo che l'articolo 11 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che la soppressione dell'articolo 15 del testo del Senato è stata già approvata in quanto consequenziale alla nuova formulazione dell'articolo 9, precedentemente approvato, del testo modificato dalla Camera.

Ricordo che l'articolo 12 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che la soppressione dell'articolo 17 del testo del Senato è stata già approvata essendo consequenziale alla nuova formulazione dell'articolo 9, precedentemente approvato, del testo modificato dalla Camera.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 che modifica l'articolo 18 approvato dal Senato.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER I SETTORI
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1988, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell' articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b*), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1987, lire 2.960 miliardi;

b) quanto alla lettera *c*), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell' anno 1988 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) quanto alla lettera *d*), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.097,3 miliardi.

4. Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è sostituito dal seguente:

«*6*. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonchè, per una quota pari a lire 5.000

miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio».

6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della «Pontremolese» e della «Orte-Falconara».

7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.

8. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, restano tutti confermati, salvo le seguenti rideterminazioni:

a) da lire 68 miliardi a lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

b) da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

9. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

10. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:

a) lire 771 miliardi per l'anno 1988;
b) lire 531 miliardi per l'anno 1989;
c) lire 57 miliardi per l'anno 1990.

12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi è rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di

investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza.

13. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il relativo onere è valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.

14. Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonchè per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Società dello stretto di Messina.

15. Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

16. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggi erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera *d*), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonchè la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria è comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

18. Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonchè l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, è tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione

sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere *b*) e *c*), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo è subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilità già autorizzate.

20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvederà alla ripartizione delle somme stanziate e definirà i criteri specifici e le procedure per l'erogazione.

21. Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

22. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta a predisporre e dare immediato avvio ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.

23. In ogni caso, a decorrere dal 1989 detti trasferimenti sono ridotti del 15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 1988, al netto degli oneri impropri che l'Amministrazione postale sostiene per servizi resi a tariffa ridotta o agevolata.

24. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano è articolato in programmi annuali.

25. Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restano comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonchè a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

26. I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

27. Il limite di mutui che il comune di Roma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, è elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per

la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento è valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 che modifica l'articolo 20 del testo approvato dal Senato:

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 15.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con priorità per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attività di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di

consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. Al fondo di dotazione dell'Ente autónomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. È altresì conferito all'Ente autonomo «Teatro San Carlo» di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. È conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinchè sia trasferito alla Fondazione «Festival dei due mondi» di Spoleto.

7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.

9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.

10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonchè delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.

11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 13.000 miliardi.

13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta dall'articolo 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le

Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi.

17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale è accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attività. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

19. Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesima legge, nonchè per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985.

20. Il fondo di dotazione della SACE – Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione – istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è inserito il seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonchè oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE».

22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.

26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.

27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito *pro-capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione».

28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.

29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti nn. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla

ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.

31. Per le finalità di cui al comma 30 nonchè per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.

36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.

37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2).

38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: «e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE».

39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.

40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informàtizzazione delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;

b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA.

41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Il fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

43. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

45. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.

46. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonchè per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire

1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

47. È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.

48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonchè per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo». Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.

51. È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonchè di assunzione di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è

corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.

55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

56. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dai seguenti:

"4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno

precedente non superino complessivamente il 35 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.

4-*bis*. La disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1988. Non si applica comunque alle imprese editoriali che abbiano un introito pubblicitario inferiore a lire 30 miliardi riferito a ciascuna testata. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata di lire 10 miliardi annui"».

15.2 GIUSTINELLI, CROCETTA, BOLLINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente (già comma 12 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera):

«12-*bis*. Fermi restando i poteri di coordinamento previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti in disposizioni attuative della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla delibera CIPE del 28 maggio 1987, si sostituisce agli organi ed ai soggetti competenti alla esecuzione degli interventi ordinari, straordinari o previsti da leggi speciali, adottando, anche in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, fatti salvi i princìpi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per il compimento degli atti omessi e ciò fino alla completa esecuzione degli interventi stessi».

15.1 RASTRELLI, MANTICA

L'emendamento 15.2 risulta non essere in diretta correlazione con nessuno degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. Inoltre rilevo che in nessuna parte del disegno di legge vengono trattati argomenti riguardanti il settore dell'editoria. Il testo proposto dal Governo non toccava infatti la materia e su di essa nessun emendamento è stato presentato in fase di prima lettura davanti al Senato. Pertanto, conformemente ad identica decisione adottata in sede di esame in Commissione dal Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Andreatta, ai sensi dell'articolo 104, seconda parte, del Regolamento, tale emendamento non può essere preso in considerazione.

I senatori Rastrelli e Mantica hanno proposto l'emendamento 15.1 tendente al ripristino del comma 12 del testo approvato dal Senato.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, preciso subito che l'emendamento non ha carattere finanziario e non presenta oneri aggiuntivi. Esso risponde soltanto ad uno di quegli incomprensibili atteggiamenti della Camera dei deputati che, secondo il nostro punto di vista, va corretto. In effetti il Senato opportunamente, in relazione agli interventi della legge sul Mezzogiorno, aveva stabilito che, ove mai le regioni nei tempi stabiliti e previa diffida non adempiano alle obbligazioni di propria competenza, esiste un potere surrogatorio del Presidente del Consiglio che, come tutti sanno, per legge votata dal Parlamento è anche il responsabile del dipartimento del Mezzogiorno ed è vincolato dall'applicazione della legge n. 64 del 1986.

Anche su questo punto non riusciamo a comprendere il motivo per cui la Camera dei deputati, dinanzi alla possibilità di incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno e di sfruttare i fondi che lo Stato pone a disposizione, dinanzi all'inerzia proclamata, consacrata, diffidata delle regioni meridionali, non possa procedere alla surrogazione. Non so onestamente quale disegno oscuro esista nell'ambito di questa materia. Il potere surrogatorio del Presidente del Consiglio è il minimo che si possa prevedere come carattere sanzionatorio di una norma che deve essere applicata in quanto legge dello Stato.

La Camera dei deputati ha soppresso tale previsione; riproponiamo al Senato di confermare questa norma non solo perchè risponde a princìpi di giustizia e di utilità per il Mezzogiorno, ma anche perchè è indispensabile che la complessa normativa della legge n. 64 del 1986 ed i connessi pareri del CIPE abbiano una validità cogente. Non è ammissibile che lo Stato eroghi in competenza migliaia di miliardi per il Mezzogiorno e che poi attraverso filtri burocratici e l'inadempimento della regione si arrivi alla paralisi totale o quasi totale degli investimenti così programamati.

Confidiamo, poichè non vi sono oneri finanziari, poichè si tratta di una mera normativa di ordine e poichè comunque il testo complessivo della finanziaria deve tornare alla Camera, che questo emendamento venga accolto perchè esso risponde agli interessi del Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 15.1.

* ABIS, *relatore generale*. Signor Presidente, personalmente l'emendamento mi trova consenziente. Ricordo però che si è avuto un dibattito in Commissione, poi ripreso ieri in Aula, che con chiarezza ha fatto rilevare che la maggioranza ha dimostrato la volontà di non accogliere nessun emendamento al testo pervenuto dalla Camera tranne i due accolti in Commissione. Il mio parere è pertanto negativo su questo emendamento e su tutti gli altri che verranno in discussione. (*Commenti del senatore Rastrelli*).

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario. Vorrei però invitare il collega Rastrelli a ritirare l'emendamento pregandolo di esaminare attentamente la nuova formulazione dell'articolo 28 redatta dalla Camera che risponde a queste esigenze in termini complessivi e non solo per quanto concerne il Mezzogiorno. Quindi se leggendo l'articolo 28 il senatore Rastrelli si convince di questa argomentazione, sarei lieto di non bocciare un emendamento che ha comunque una sua validità ma che è assorbito nella nuova formulazione dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, accoglie la richiesta del Governo di ritirare l'emendamento?

* RASTRELLI. Ringrazio il sottosegretario Gitti per la sua precisazione. In verità io avrei preferito che la normativa specifica riguardasse la legge per il Mezzogiorno. Però, per evitare che un voto contrario del Senato inneschi un processo negativo, ritiro l'emendamento.

Desidero sottolineare comunque che la giustificazione data dal relatore Abis è inconcepibile. La maggioranza infatti ha raggiunto la decisione di non presentare emendamenti laddove ci sono aumenti di spesa, laddove c'è un onere aggiuntivo; qui invece non c'è niente del genere trattandosi di sola materia ordinamentale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 16 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 22, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 22.

1. Le operazioni poste in essere da enti pubblici o privati, nella gestione di fondi ad accumulo loro affidati dalla regione Valle d'Aosta per l'attuazione delle finalità previste dalle leggi istitutive, devono essere contabilizzate nel conto profitti e perdite del mandatario, con successiva imputazione dell'utile o della perdita di gestione ad incremento o decremento del fondo risultante dal bilancio.

2. L'utile o la perdita relativa alla gestione di tali fondi non costituisce pertanto, ai fini fiscali, reddito imponibile del mandatario, mentre per la regione Valle d'Aosta costituirà reddito l'incremento netto risultante al momento della retrocessione del fondo.

3. Con i commi 1 e 2 si intendono regolati anche i rapporti relativi ai fondi ad accumulo già esistenti.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 22 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 che modifica l'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 17.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è

ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento degli appalti di opere pubbliche sono considerate anomale, ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 5 per cento che deve essere indicato nel bando o nell'avviso di gara.

3. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.

4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.

5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

6. Ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonchè per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal

secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 è ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi nell'anno 1991.

11. Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è aumentata di lire 100 miliardi.

12. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il 1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica, per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, previ accertamenti di congruità dei lavori da realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

13. Per la finalità di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190, recante interventi a favore del Vajont, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.

14. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la concessione in favore della regione Emilia-Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

15. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

16. Per le finalità e con le modalità previste dal comma 6-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorità per le opere di completamento di impianti già parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 2 miliardi annui ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l'Azienda stessa è autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del porto di Trieste.

18. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità «aree a rischio ambientale», nonchè interessati dalla presenza di impianti di distillazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

19. Per l'anno 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono

esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorità «aree a rischio ambientale» e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

20. Per consentire la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dell'area metropolitana di Cagliari, è autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.

21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati «Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia», siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonchè alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

22. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

23. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

24. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, già incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con l'articolo 13, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989. Nella localizzazione dei predetti alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati e delle leggi in materia di tutela paesaggistica e di protezione delle bellezze naturali.

25. È autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto

1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, e per la concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.

26. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi.

28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

29. Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura; lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

31. Per le stesse finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.

32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali

interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato articolo 3 nonchè dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.

35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985.

37. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilità ed alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 è sostituito dal seguente:

«*1*. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge».

38. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.

39. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

40. Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, è autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione è demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici può a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

41. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

43. In favore dell'Università degli studi della Calabria è autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonchè per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.

44. La lettera *b*) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente:

«*b*) scuole dell'obbligo nonchè strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo».

45. Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.

46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.

47. Per l'anno 1988 è autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine già previsto al comma 14-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato al 31 dicembre 1988.

49. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da esse richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi-benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonchè di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.

Lo metto ai voti:

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella *D* della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonchè dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonchè, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonchè completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici

e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) e *g*) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo *status* giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 5.

18.1 RASTRELLI, MANTICA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. Presidente, l'emendamento è chiarissimo e si illustra da solo. Ho il timore che la prassi instaurata e per la quale non è possibile fare discorsi neanche laddove si tratta di miglioramenti tecnici precluda perfino il discorso su questa materia. Quindi non desidero sollevare una polemica essendo fedele alla impostazione che il mio Gruppo ha dato a questo discorso sul disegno di legge finanziaria. Siamo infatti convinti che la cosa più utile sia chiudere subito perchè il Governo vada via e ce ne sia un altro con il quale discutere.

POLLICE. Bravo!

RASTRELLI. E spero anche che si possa discutere con relatori che non assumano un atteggiamento di chiusura quale quello che abbiamo qui riscontrato. Ritiro allora l'emendamento ad evitare il pregiudizio definitivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18 introdotto dalla Camera dei deputati. (*Brusio in Aula*).

È approvato.

Perchè i colleghi comunisti vogliono aumentare la fatica del Presidente che deve leggere a lungo? Andiamo molto rapidamente. Stasera ci sarà libertà. Prima finiamo e prima sarete liberi.

Ricordo che la Camera dei deputati ha stralciato il Capo VI del testo approvato dal Senato, e l'articolo 24 di cui il Capo stesso era composto.

Tale articolo 24 è il seguente:

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ ALLE CATEGORIE PROTETTE

Art. 24.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonchè le indennità di accompagnamento previste dalle leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate

alle prefetture competenti per territorio. Le domande che sono state presentate e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono trasmesse a cura dei competenti uffici alle prefetture medesime.

2. Per l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai benefici di cui alle leggi indicate nel comma 1 ed ai benefici comunque previsti da altre leggi, i prefetti si avvalgono di commissioni mediche formate ognuna da tre medici di cui uno designato dalla associazione di categoria e da due medici dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio. I prefetti, per garantire il necessario supporto amministrativo alle predette commissioni, si possono avvalere del personale che svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile, delle unità sanitarie locali, di intesa con le unità stesse.

3. Avverso il giudizio della commissione l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione sanitaria, costituita presso la prefettura del capoluogo di regione, composta in modo analogo a quella prevista dal comma 2.

4. Avverso la decisione della commissione sanitaria di cui al comma 3 del presente articolo è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia di previdenza sociale.

5. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal medico di fiducia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il 31 marzo 1988, con proprio decreto, una nuova tabella delle invalidità in base ai criteri stabiliti dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

7. Restano ferme le disposizioni di legge non incompatibili con i commi precedenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro, sono emanate le norme di coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle di cui alla legge 26 maggio 1980, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, non sostituite o modificate dalle norme del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare, di massima entro ogni triennio, la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con la procedura e la struttura di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

10. Le spese di funzionamento delle commissioni sanitarie di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del Ministero dell'interno.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 24 del testo approvato dal Senato, conseguente allo stralcio.

È approvata.

Ricordo che l'articolo 25 approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, è il seguente:

CAPO VII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Art. 25.

1. I posti letto degli ospedali pubblici utilizzati nel triennio 1984-1986 in misura inferiore al 60 per cento sono proporzionalmente ridotti nella quantità necessaria ad assicurare un tasso di utilizzazione medio del 75 per cento, escluse le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con dotazione di posti-letto inferiore al 6,5 per mille, in conformità ai parametri tendenziali di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Negli ospedali generali di zona è, in ogni caso, assicurata la presenza delle discipline previste dall'articolo 21 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

2. Il Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua entro sessanta giorni con proprio decreto i posti letto da sopprimere nelle singole unità sanitarie locali. Esclusioni dalla soppressione di singole specialità possono essere disposte con lo stesso decreto quando non esistano ospedali con specialità identiche entro distanze e percorrenze predeterminate per tipi di area, sentito in proposito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi contemporaneamente al decreto di cui al comma 2, sono definiti gli *standards* di personale ospedaliero per posto letto e per classi di ospedale, sentito al riguardo il Consiglio sanitario nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, provvedimenti di attuazione, anche in deroga alle legislazioni regionali e provinciali vigenti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili dei disavanzi delle unità sanitarie locali conseguenti alla eventuale mancata emanazione dei provvedimenti di attuazione, secondo valutazioni compiute dal Ministero della sanità sulla base degli *standards* di cui al comma 3. Qualora l'inadempienza si protragga oltre novanta giorni dopo la scadenza del termine sopra indicato, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale o provinciale.

5. Le unità sanitarie locali provvedono, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, alla rideterminazione delle piante organiche del personale in applicazione degli *standards* indicati al comma 3. In caso di omissione, si applicano le misure sostitutive stabilite dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, come modificato dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di procedere ad assunzioni di personale, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, senza

aver prima proceduto alla rideterminazione delle piante organiche indicate al comma 5 e senza aver dato applicazione all'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ed agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987. Situazioni particolari che richiedano provvedimenti di assunzione in deroga a quanto disposto nel presente comma sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che può concedere deroga formale, dandone comunicazione ai Ministri della sanità e del tesoro.

7. I medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in caso di ricovero ospedaliero ordinario dei propri assistiti, per il trattamento degli eventi morbosi che non siano proficuamente risolvibili con interventi assistenziali ambulatoriali o domiciliari, sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita scheda sanitaria, come previsto dalle convenzioni approvate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 289 e n. 290 dell'8 giugno 1987, nonchè dalla documentazione concernente gli accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio effettuati.

8. In caso di ricovero d'urgenza, qualora il medico di medicina generale o lo specialista pediatra non accompagni personalmente l'infermo, dovrà far pervenire la scheda e la documentazione di cui al comma 7 entro il termine massimo di tre giorni dal ricovero. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. In caso negativo, provvede alla necessaria segnalazione alla direzione sanitaria che deve, a sua volta, informare il medico curante entro le ventiquattro ore successive. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata la relativa procedura.

9. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili del rispetto delle norme di cui ai commi precedenti ed hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze riscontrate. Le unità sanitarie locali debbono procedere alle contestazioni nei confronti dei medici inadempienti perchè forniscano le eventuali giustificazioni a norma delle convenzioni vigenti ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari. Nel caso di ripetute inadempienze, non giustificate, le unità sanitarie locali dispongono la sospensione del rapporto convenzionale per la durata di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 25 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 19 che modifica l'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 19.

1. Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perchè forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

4. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

5. Il prontuario terapeutico è costituito, quanto alle specialità medicinali, dai farmaci di cui alla lettera *a*) del comma 4. Al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 4. Il prontuario deve conformarsi ai princìpi e ai criteri stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità, l'indicazione della classe di appartenenza nonchè il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c*) del citato comma 4, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanità.

7. Alla Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma 4, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

8. Il Ministero della sanità, su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai princìpi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o già noti.

9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

10. La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il

termine del 31 ottobre 1988, nonchè ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine è prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta.

14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.

15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialità medicinali e dei prodotti galenici.

16. I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonchè alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

17. È istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative anti-*doping*. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302

dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.

18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.

19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonchè al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.

20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di eliminare un ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la

spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, sono adottate le seguenti misure:

a) le prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio devono indicare le specifiche ipotesi diagnostiche a cui sono dirette;

b) le indagini multiple non possono essere prescritte più di una volta ogni sei mesi per lo stesso paziente, salvo la necessità, documentata da adeguata relazione medica, di completare l'*iter* diagnostico avviato.

2. Entro 90 giorni il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto le forme morbose che per le loro caratteristiche particolari esigono prescrizioni multiple di prestazioni strumentali e di laboratorio a intervalli anche inferiori ai sei mesi.

3. Entro 180 giorni il Ministro della sanità, di concerto con le regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto le modalità di un adeguato programma di monitoraggio, mirante alla raccolta di informazioni su:

a) i profili di prescrizione di indagini strumentali e di laboratorio in rapporto alle ipotesi diagnostiche specificate dalle prescrizioni stesse;

b) i meccanismi che determinano la sottovalutazione delle strutture pubbliche e parallelamente l'eventuale ingiustificato ricorso al settore privato convenzionato.

4. Per tale attività di monitoraggio si utilizzano, ai sensi delle disposizioni vigenti, fondi a destinazione vincolata alle attività dei servizi informativi del Servizio sanitario nazionale.

5. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso di dodici mesi di attività di monitoraggio di cui al comma 4, e valutati gli andamenti delle prescrizioni di indagini strumentali e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri rispetto ai tre anni precedenti, il Ministro della sanità, di concerto con le regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, predispone, con proprio decreto, un piano con i seguenti obiettivi:

1) il razionale utilizzo delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio ospedaliero ed extra-ospedaliero e il loro coordinamento, al fine di evitare duplicazioni sia di strumentazioni e personale addetto, sia di indagini diagnostiche effettuate sullo stesso paziente prima e durante il ricovero ospedaliero;

2) la definizione delle attività cosiddette di ospedale di giorno le quali consentono, in alternativa alla degenza ospedaliera, la effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di regola esulano dalle competenze delle strutture pubbliche extra-ospedaliere;

3) la identificazione, anche in rapporto a particolari situazioni locali, delle condizioni alle quali può essere ancora giustificato il ricorso, in subordine, al convenzionamento con strutture private. Valutati i risultati del primo anno di monitoraggio, gli accordi contrattuali con la medicina convenzionata devono prevedere norme per la prescrizione multipla di indagini strumentali di laboratorio che tengano conto prioritariamente dei criteri di economicità e di efficacia di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il Ministro dalla sanità, di concerto con le regioni, si fa promotore di una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli operatori

sanitari e la popolazione sul fatto che il ricorso indiscriminato a indagini diagnostiche strumentali e di laboratorio può, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, produrre gravi danni alla salute, sia intralciando la tempestiva identificazione di forme morbose che esigono specifici interventi terapeutici, sia provocando, attraverso la proliferazione dei cosiddetti falsi positivi, interventi terapeutici ingiustificati, produttori di patologie iatrogene.

7. A partire dal 1° marzo 1988 il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è diviso in due fasce.

8. La fascia A risponde alle effettive esigenze di tutela della salute della popolazione e risulta complessivamente gratuita. Essa comprende, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti, esclusivamente i farmaci che, elencati dall'Organizzazione mondiale della sanità, devono considerarsi essenziali, dotati di provata efficacia, favorevole rapporto beneficio-rischio, e rispondenti a criteri di economicità rispetto a farmaci della stessa categoria e tenuto conto nei prezzi della quota eventualmente riconosciuta per la ricerca scientifica. Il numero delle confezioni della fascia A non può superare di tre volte il numero dei farmaci essenziali indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. La fascia A comprende anche i prodotti ad uso contraccettivo.

9. La fascia B, al fine di rispondere alle esigenze di una progressiva razionalizzazione della produzione, del mercato e dell'uso del farmaco, comprende, temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a tre anni:

a) i prodotti che, rispondendo a criteri di efficacia pari a quelli dei prodotti della fascia A, non rispondono a criteri di economicità;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o tuttora in discussione o non sufficientemente comprovata, purchè sia accertato che il loro impiego non comporti rischi per gli assuntori.

10. A tale fascia si applica un *ticket* del 30 per cento per il primo anno, del 40 per cento per il secondo, del 50 per cento per il terzo.

11. La consistenza numerica in termini di specialità incluse nella fascia B deve ritenersi, rispetto al prontuario terapeutico in vigore al 15 settembre 1985, di almeno il 10 per cento il primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per cento dell'ammontare iniziale. Detta riduzione deve applicarsi in maniera omogenea entro ciascuna delle principali categorie di prodotti. La fascia B viene eliminata dal prontuario terapeutico entro la fine del quarto anno.

12. Onde garantire la fornitura ai fini dell'impiego in casi particolari, soprattutto in ambito ospedaliero, di prodotti che, a seguito delle disposizioni fin qui indicate, potrebbero rendersi indisponibili, il Ministero della sanità deve prendere tempestivamente tutte le misure necessarie all'approvvigionamento, anche direttamente all'estero, e alla distribuzione dei prodotti alle strutture sanitarie che ne facciano motivata richiesta. L'onere finanziario corrispondente a tali misure viene posto a carico del bilancio delle strutture sanitarie medesime.

13. Entro 180 giorni il Ministro della sanità, di concerto con le regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità di adeguati programmi di monitoraggio miranti sia alla raccolta dei dati sui profili farmaco-terapeutici e tossicologici, sia all'accertamento di impieghi impropri di farmaci indipendentemente dalla fascia di appartenenza, sia alla valutazione delle condizioni che determinano l'impiego di farmaci

della fascia B, lettera *a*), al posto di farmaci della fascia A e l'impiego di farmaci della fascia B. A tal fine si utilizzano fondi a destinazione vincolata, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle attività dei servizi informativi del Servizio sanitario nazionale.

14. Il prontuario terapeutico deve contenere, per singole categorie di farmaci, le informazioni essenziali sullo stato delle conoscenze scientifiche riguardanti l'efficacia e il rapporto beneficio-rischio, le priorità di impiego dei diversi prodotti sulla base del doppio criterio di efficacia e di economicità, precisando le condizioni alle quali è accettabile il ricorso, in particolari casi, a prodotti di meno elevata priorità, anzichè a prodotti di più elevata priorità. Le attività di informazione scientifica su farmaci, sia di competenza delle unità sanitarie locali, sia svolte direttamente dall'industria farmaceutica, in particolare dagli informatori scientifici, dovranno essere conformi ai criteri sopraindicati.

15. Il Ministro della sanità, di concerto con le regioni, si fa promotore di una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli operatori sanitari e la popolazione sul fatto che i farmaci della fascia A rispondono effettivamente, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, a tutte le esigenze della terapia in ambito extra-ospedaliero, chiaramente indicando i motivi per i quali il ricorso a prodotti della fascia B non possa recare alcun beneficio aggiuntivo e non risponda a criteri della buona pratica medica.

19.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 3, sostituire le parole da: «Gli specialisti» *fino a:* «aggiornati», *con le altre:* «Tutte le strutture sanitarie e gli specialisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale debbono tenere aggiornati».

19.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel prontuario devono essere inseriti i soli farmaci che, costituiti dal medesimo principio attivo, presentino il costo minore».

19.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Tutti gli atti della Commissione sono pubblici, vengono inviati alle unità sanitarie locali, ai sindaci dei comuni, alle associazioni dei consumatori perchè provvedano alla loro pubblicizzazione».

19.4 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è abolita ogni forma di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche. Ogni diversa disposizione è abrogata».

19.5 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprimere il comma 14.

19.6 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 20, sostituire le parole: «in forza di norme a carattere nazionale» *con le altre:* «ivi comprese quelle di medicina omeopatica».

19.7 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, mi pare che il clima che coinvolge un po' tutti potrebbe essere definito con il titolo del film «La voglia matta»; cioè la voglia matta di finire e di finire in fretta; ma in questo caso è matta anche perchè la voglia di finire è per andare non si sa dove. Quindi, mi pare una voglia un po' folle perchè finiamo in fretta – lo ripeto – per non sapere dove finiremo!

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che su questo articolo occorra invece rimeditare, farsi prendere da un minimo di ragionevolezza e capire se siamo arrivati ad un monocameralismo di fatto che ci obbliga a dover accettare, per fare in fretta, tutto ciò che è stato approvato dalla Camera dei deputati, oppure se su alcuni argomenti possiamo in qualche modo ragionare. Una cosa di questo genere la dirò in seguito anche su altri argomenti.

Io non credo che sia per noi educativo lavorare in queste condizioni, cioè presentare in prima lettura molti emendamenti su argomenti importanti e ragionevoli e vederseli poi respingere con la motivazione che non ci sono risorse adeguate e sufficienti. Però, poi scopriamo che alla Camera dei deputati sono state trovate le risorse necessarie.

Pertanto penso che ci troviamo di fronte ad un modo di lavorare non comprensibile, perchè – e questo lo vedremo quando illustreremo alcuni emendamenti all'articolo 1 – quando noi, per il settore della giustizia, abbiamo posto delle gravi questioni c'è stato sempre risposto in maniera negativa e poi alla Camera dei deputati i soldi si sono trovati, ma probabilmente nei corridoi, nelle più strane contrattazioni – almeno da ciò che ci viene descritto –. Devo dedurre che in realtà non si apprezza un lavoro parlamentare che affronti i problemi e disponga delle risorse dove servono, ma è invece incentivato il lavoro della contrattazione, più o meno selvaggia, dal momento che qualcosa si ottiene se introdotto alla rinfusa.

E veniamo al merito dell'articolo 19. Signor Presidente, credo che il tempo che spenderemo su questo argomento sarà utile anche per ragioni di metodo.

Noi riproponiamo all'articolo 19 l'emendamento che alla Camera dei deputati è stato presentato dall'onorevole Guerzoni e, in subordine, una serie di altri emendamenti ad alcuni punti del testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, non possiamo non ricordare che questa legge finanziaria si era caratterizzata al Senato per una ricerca di estremo rigore in alcuni contenuti e in alcune questioni di metodo. Ebbene, su queste dobbiamo riscontrare un netto peggioramento. Noi non vogliamo che dai seggi più alti delle Camere si dica «giammai» e si respingano con sdegno le accuse sul potere delle *lobbies*, sulle pressioni che vengono esercitate nei

corridoi delle Commissioni o delle Aule parlamentari; però noi dobbiamo dire che l'intervento in questa materia sanitaria lo si vede ed è pesante. Si sono usati argomenti, questi sì, ricattatori e falsi: si è continuato a dire che il testo del Senato – perchè sul banco degli imputati è il testo del Senato – era un testo terzomondista e che si volevano classificare le malattie degli italiani alla stregua delle malattie del Terzo mondo, quando invece il problema è quello della classificazione dei farmaci con alcune garanzie, contro uno sfruttamento selvaggio, un affarismo che ci porta, dopo cinque anni di proclamazioni di revisione del prontuario farmaceutico, ad avere soltanto eliminato 330 farmaci e ad averne ancora 7.000. Questo è uno scandalo!

Di fronte ad una spesa che è di 12.000 miliardi e che è tutta a carico del Servizio sanitario nazionale (perchè l'unico acquirente o, per lo meno, quello con una percentuale molto alta è lo Stato) noi configuriamo una tipica operazione che, con le parole di Ernesto Rossi, potremmo chiamare «socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti», cioè noi abbiamo profitti privati e costi pubblici. Noi riteniamo che su questo occorra intervenire, che non sia accettabile che le indagini più accreditate degli istituti che si occupano dei problemi della sanità e della salute ci dicano che i tre quarti dei consumi avvengono in regime pubblico e riguardano farmaci ritenuti non essenziali. Il che vuol dire che, per una misura pari forse a 10.000 miliardi, si consumano farmaci che sono inutili o dannosi oppure, contemporaneamente, inutili e dannosi.

Allora noi con questo emendamento poniamo misure molto più rigorose di quelle del testo che ci proviene dalla Camera; poniamo con chiarezza il problema di un prontuario terapeutico riformato in maniera drastica, anche se con gradualità, con un riferimento ai farmaci essenziali come definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità; proponiamo una riduzione del ricovero ospedaliero per la prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche; infine poniamo il problema dell'informazione e dell'educazione sanitaria.

C'è di più. È stata rivista dalla Camera dei deputati anche la norma che riguarda la pubblicità dei medicinali, perchè noi siamo di fronte ad un'aspetto scandaloso di questo settore. L'industria farmaceutica italiana lavora su brevetto straniero per una misura che credo superiore al 60 per cento, per cui in realtà il denaro, invece di essere utilizzato per la ricerca, viene utilizzato per la pubblicità dei medicinali, per congressi – questo è un paese di congressisti – per viaggi, per sponsorizzazioni le più varie: e tutto questo viene fatto per un'opera, se non di corruzione, di corrompimento della classe medica; viene fatto per incentivare prescrizioni di medicinali inutili e dannosi.

La questione farmaceutica a buon diritto, signor Presidente – e mi rivolgo a lei perchè ha fatto tanti riferimenti in passato e credo anche formule e decaloghi – appartiene alla questione morale. Allora noi invitiamo il Senato a rimeditare tale questione e a non farsi prendere dalla voglia matta di chiudere la vicenda. Certo, questa vicenda non ci piace per la lunghezza e per la ritualità, ma non possiamo chiudere gli occhi e farci travolgere da un piccolo sonno della ragione di fronte a misure che sono necessarie come esempio e come indicazione politica.

Per questi motivi noi chiediamo un dibattito sul nostro emendamento e un voto favorevole. In subordine abbiamo presentato altri emendamenti su questioni più parziali, che sono inevitabilmente orientati sul testo; ma

confidiamo che il Senato, così come si è dimostrato tenace e convinto su una formulazione dell'articolo su questo problema in prima lettura, sappia dimostrarsi altrettanto tenace in questa seconda lettura del disegno di legge finanziaria (*Applausi del senatore Andreatta*).

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, devo dare una spiegazione al collega Corleone ed ai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista. Per la proprietà transitiva tutti gli elogi che sono stati rivolti al collega Guerzoni della Camera dei deputati in realtà devono venire al sottoscritto, al senatore Alberti e alla senatrice Ongaro Basaglia perchè l'emendamento – come accade normalmente nei rapporti tra i Gruppi – costituiva il contenuto di un disegno di legge che è già stato presentato due anni fa in questo ramo del Parlamento, nonchè di un emendamento al disegno di legge finanziaria che noi abbiamo ritualmente ripresentato.

Non voglio avere il merito di chi arriva prima su certe cose: desidero semplicemente testimoniare un lavoro che il nostro Gruppo politico sta portando avanti da diverso tempo. Tuttavia, vorrei anche rivolgere al collega Corleone la preghiera di ritirare l'emendamento 19.1, non per fare una gestione personale di questa norma (nulla sarebbe più meschino politicamente), ma perchè sono convinto del buon lavoro compiuto qui al Senato. Probabilmente la Camera ha fatto un passo indietro rispetto al Senato e proprio per la passione con la quale, insieme ai colleghi che ho ricordato, lavoro da molti anni su questi problemi vorrei evitare che l'emendamento in esame venisse ora bocciato, poichè il clima è tale – è inutile cercare di non fare facili previsioni – per cui questa probabilità è molto forte. L'emendamento 19.1 contiene molte idee che in parte sono state recepite e una sua eventuale bocciatura lo condannerebbe ad un giudizio che non merita.

Pertanto prego il collega Corleone di ritirare l'emendamento 19.1. Devo dire anche, con molta franchezza, che nell'ipotesi in cui egli non lo ritirasse il Gruppo della Sinistra indipendente non è disposto a votarlo: evidentemente non per dissenso nel merito, ma per la fase politica in cui questo emendamento viene presentato.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore Cavazzuti e rivolgo analogo invito al senatore Corleone. La materia è di tale delicatezza, appartiene in modo così profondo alla coscienza di tutti i parlamentari, almeno di quest'Aula del Parlamento, da richiedere di essere esaminata in una sede più tranquilla, più serena, dove non esistano sbarramenti politici che frustrerebbero lo scopo che si vuole raggiungere. Come Gruppo politico possiamo impegnarci a dare tutto l'appoggio alla trasformazione di un emendamento del genere in oggetto specifico della redazione di un prontuario farmaceutico nel decreto, che verrà prossima-

mente all'esame dell'Aula, relativo alla materia sanitaria. È quella la sede opportuna per confermare una volontà politica e tecnica che ci preme in questo momento ribadire.

ABIS, *relatore generale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ABIS, *relatore generale*. Signor Presidente, non conosco la procedura esatta, ma vorrei esprimere – se possibile – la mia opinione rifacendomi a quanto ha detto il senatore Cavazzuti. Desidero aggiungere la mia preghiera al senatore Corleone affinchè l'emendamento venga ritirato. Obiettivamente su questo argomento il Senato in prima lettura ha condotto una battaglia impegnata fino al punto di far votare tutta la maggioranza, a voto palese naturalmente, contro il parere del Governo; quindi abbiamo messo in minoranza in quella sede il Governo. La situazione che si è creata, e della quale abbiamo prima discusso in Commissione e poi in Aula, non ci consente oggi di fare quanto il senatore Corleone chiede e questo in quanto una scelta già è stata compiuta.

In Commissione ho indicato la strada di inserire alcuni degli argomenti interessanti e importanti nei provvedimenti già presenti nei due rami del Parlamento, ma di fronte ad un voto negativo dell'Aula sarebbe secondo me difficile riprendere l'argomento in altra sede. Per questi motivi invito a ritirare l'emendamento.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alla richiesta fatta dal relatore al Gruppo federalista europeo ecologista di ritirare l'emendamento anche se non esattamente per le ragioni esposte dal relatore e dal senatore Cavazzuti, perchè la posizione del Governo sulla materia non coincideva, come noto, con il voto espresso dal Senato.

Vi è un'altra ragione. Il Governo aveva presentato un emendamento in materia sanitaria che non riguarda precisamente le cose di cui trattiamo, ma che comunque attiene all'insieme delle questioni. Tale emendamento verrà esaminato in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel quale era contenuto l'emendamento ritirato poi dal Governo. Credo che in quella sede potranno essere riproposte le questioni trattate nell'emendamento in esame e in quelli successivi. Quindi, rivolgendomi al senatore Corleone, lo invito a ritirare l'emendamento in discussione e anche gli altri successivi perchè credo che la sede di discussione del decreto, che il Governo intende mantenere, sia quella più propria e in tale sede potranno essere affrontati tutti gli aspetti.

IMBRIACO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* IMBRIACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sospetto questo improvviso schieramento in favore di una politica del farmaco che fino a ieri

ha visto l'Aula del Senato e quella della Camera decisamente schierate in favore dell'industria farmaceutica.

ANDREATTA. Voi, non noi.

IMBRIACO. Quindi la mia dichiarazione a proposito dell'emendamento presentato dal senatore Spadaccia, che in un primo momento pensavo inutile, diventa a questo punto non solo interessante ma necessaria. Infatti, il dibattito che abbiamo svolto in quest'Aula sulla politica del farmaco, in occasione dell'esame in prima lettura della legge finanziaria, costituisce un punto fermo dal quale partire per rovesciare finalmente una tendenza che ha visto e vede lo Stato abdicare alle sue funzioni per lasciare le industrie farmaceutiche arbitre assolute in uno dei settori più delicati della nostra società. Però, mi pare altrettanto poco realistico, senatore Corleone, in questa fase e a questo punto della vicenda politica complessiva che stiamo vivendo, in coda a tale vicenda politica che si avvia faticosamente a conclusione, sollevare una questione di tale portata, una questione che, ripeto, non riguarda soltanto l'impostazione che il Partito radicale ne ha dato con l'emendamento presentato, ma che sta esattamente nell'impostazione che il Gruppo comunista ebbe a dare quando discutemmo per la prima volta la legge finanziaria e che io sento il bisogno di riassumere in questo momento per lasciarne traccia non solo nei resoconti, ma perchè nel futuro dibattito si parta da questo punto fisso.

È vero, in Italia c'è uno spreco ed uno sperpero incalcolabile in questo settore. I 10.000-12.000 miliardi spesi per i farmaci potrebbero tranquillamente essere ridotti di un terzo o di un quarto e, tuttavia, per arrivare a questo punto non è possibile ipotizzare, nell'arco di un tempo che potrebbe diventare indefinito, un gradualismo del 20, del 30 o del 40 per cento. Il problema è molto più semplice: in base ai protocolli registrati in tutto il mondo, esistono liste di 2.000-2.200 farmaci che costituiscono l'essenziale, l'indispensabile per coprire tutto il fabbisogno sanitario di una popolazione sia essa del terzo o del quarto mondo, oppure dei paesi cosiddetti industriali, quali sono quelli nei quali ci muoviamo.

Ebbene, abbiamo chiesto a suo tempo e ripetiamo che questi 2.200 farmaci devono essere erogati gratuitamente e che il resto deve essere distribuito con libero mercato, calcolandolo alla stregua di un dentifricio o di un profumo o degli altri beni di consumo che non servono se non ad arricchire le industrie farmaceutiche.

Questa è una posizione sulla quale, onorevoli colleghi, è difficile non poter concordare, a meno che non si abbiano altri interessi da difendere. Per tale ragione riteniamo, in questa fase, indispensabile chiudere la vicenda politica generale complessiva che stiamo vivendo, una allucinante vicenda grazie alla quale la finanziaria in terza, quarta o quinta battuta non si sa più che cosa sia. Ecco perchè diciamo che metterci a discutere in questo momento, senatore Corleone, della politica del farmaco ci sembra poco realistico e probabilmente risponde ad altri impegni. L'attuale Governo non è in grado di accertare nulla di quanto il Parlamento può esprimere e ci riserviamo, raccogliendo le indicazioni che vengono da altri Gruppi, di ripartire immediatamente, con strumenti idonei, perchè il nuovo Governo, sensibile ai problemi del paese - ce lo auguriamo - sia in grado, finalmente, di capire la portata di questa tematica, consentendoci di rovesciare una

tendenza che fino ad oggi, ripeto, ha visto lo Stato abdicare alle sue funzioni in favore delle industrie farmaceutiche: le uniche industrie in Italia che lavorano senza alcun rischio, in regime protetto fino all'estremo, in grado di poter fare tutto, come lei ha avuto modo di dire in alcuni congressi, a livello di sprechi, sperperi, corruzione e corrompimento.

Affidiamo questo messaggio anche al Presidente del Senato, senatore Spadolini, perchè siamo d'accordo sul fatto che la questione farmaceutica costituisce, fra le tante altre problematiche, anche una questione morale. Non si riuscirà a risolvere il problema della sanità, a realizzare una economia degna di questo nome e a restituire strumenti razionali alla tutela della salute dei cittadini, se non si interverrà con il bisturi in questo settore, recuperando un potere che, fino ad oggi, il Parlamento ha lasciato in mani altrui. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, prendo atto delle richieste avanzate da tutti i colleghi, formulando anche un impegno ad occuparsi del problema, come hanno detto il senatore Rastrelli ed altri senatori. Se l'emendamento non fosse stato la riproposizione di quello di un altro Gruppo, forse l'avrei mantenuto comunque, perchè è per me una considerazione amara che si debba sempre cedere a motivazioni di realismo che fanno abbandonare e rinviare, come un oscuro oggetto del desiderio, qualcosa che è stato vinto e per cui siamo invece costretti addirittura a rinunciare a combattere.

Per tali motivi accolgo il primo invito, formulato dal collega Cavazzuti, perchè mi pare doveroso; mi auguro però che la questione torni presto al centro della nostra attenzione.

Signor Presidente, in questo spirito ritiro tutti gli emendamenti all'articolo 19, tranne gli emendamenti 19.6 e 19.7, che mi auguro siano accolti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 19.6 e 19.7.

ABIS, *relatore generale*. Signor Presidente ho già espresso il mio parere negativo su tutti gli emendamenti, senza entrare nel merito del contenuto.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.6.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto telegrafica per affermare che questo emendamento non comporta alcun problema: infatti, in realtà non comporta costi aggiuntivi.

L'emendamento pone un punto fermo sulla questione della moralizzazione, non sulla questione morale dello scandalo dell'industria farmaceutica o su altro. Pone il problema di non accettare una simile deducibilità per le spese di convegni, congressi, viaggi e quant'altro è previsto. È dunque per non costringere il Ministro della sanità a varare un decreto per stabilire ciò che attiene soltanto alla pubblicità e ciò che invece attiene al rilevante interesse scientifico, che ho presentato l'emendamento.

Credo inoltre che l'emendamento sia un segno delle necessità di cambiare alcune cose.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.7, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 che modifica l'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

Art. 20.

1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera *e*) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo *standards* che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di *standards* dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di

conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 28, approvato dal Senato e stralciato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 28.

1. Per il triennio 1988-1990, a valere sullo stanziamento del fondo sanitario nazionale di parte corrente, autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è riservato per le attività a destinazione vincolata individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'importo di lire 850 miliardi per l'anno 1988, lire 900 miliardi per l'anno 1989 e lire 950 miliardi per l'anno 1990.

2. Per l'anno 1988, nell'ambito delle attività individuate con il decreto di cui al comma 1, l'importo di lire 110 miliardi viene riservato a programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico propedeutico all'impiego nel Servizio sanitario nazionale. La spesa per l'erogazione delle suddette borse di studio per la quota relativa all'anno 1989 fa carico all'importo di lire 900 miliardi per detto anno stabilito nel comma 1.

3. Le quote di cui al comma 1 possono essere utilizzate, per non più del 50 per cento delle relative assegnazioni, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, purchè siano connessi al programma da svolgere, ne sia indicata la specifica quantificazione nel programma stesso e si dia rendiconto della relativa spesa nelle relazioni annuali.

4. I programmi di utilizzazione delle quote a destinazione vincolata di durata pluriennale e delle spese in conto capitale devono dare conto dello stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati per gli anni precedenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'articolo 10, comma 6, lettera *d*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente il miglioramento della ricettività alberghiera ospedaliera da rendersi a pagamento. Il Ministro della sanità, sentito il

Consiglio sanitario nazionale, fissa le modalità ed i criteri per l'espletamento del servizio.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 28, conseguente a tale stralcio.

È approvata.

Ricordo che l'articolo 29, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, è identico all'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo inoltre che la nuova collocazione dell'articolo è stata già precedentemente approvata.

Ricordo altresì che l'articolo 30 approvato dal Senato, è identico all'articolo 8, comma 1, del testo approvato dalla Camera dei deputati. Tale articolo, nella sua nuova formulazione, è stato già precedentemente approvato, con conseguente soppressione dello stesso articolo 30.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 che modifica l'articolo 31 del testo approvato dal Senato:

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 21.

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

2. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, è fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.

3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni,

rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonchè del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

8. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

10. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, è stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi.

TABELLA

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva (*)
sino al 33 per cento	1,50
dal 33 per cento al 66 per cento	1,25
oltre il 66 per cento	1

(*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione è calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.

Passiamo alla votazione.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto sull'articolo 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati, con particolare riguardo al comma 6, concernente il riordino del sistema pensionistico. Questa è una materia molto importante, per la cui regolamentazione il Gruppo della Democrazia cristiana ha dato un sostegno convinto ed un contributo responsabile. Non c'è dubbio che la soluzione adottata costituisce un passo in avanti significativo, anche e soprattutto ai fini dell'equità.

Alla Camera noi abbiamo votato in modo unanime. Confermiamo con convinzione il nostro voto favorevole. Riteniamo peraltro di dover riconoscere che la formula adottata merita di essere ulteriormente approfondita nel quadro generale del riordino del sistema pensionistico. È in questo spirito che noi daremo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 che modifica l'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

Art. 22.

1. I contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.

3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

22.1 LIBERTINI, GIUSTINELLI, ANDRIANI, VIGNOLA, BOLLINI

Sopprimere il comma 3.

22.2 LIBERTINI, GIUSTINELLI, ANDRIANI, VIGNOLA, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LIBERTINI. Voglio ricordare a me stesso e ai colleghi che nella prima lettura del disegno di legge finanziaria questa Camera prese una decisione assai saggia modificando le scelte del Governo e restituendo i proventi GESCAL interamente all'edilizia. Il voto del Senato fu confermato alla Camera dal voto unanime (e sottolineo unanime) della Commissione lavori pubblici ed ambiente, e per riportare il testo nella dizione diversa il Governo è stato costretto a ricorrere al voto di fiducia. Era chiaro infatti che altrimenti

vi sarebbe stata, perfino a voto palese, la conferma del voto del Senato. Si è parlato a sproposito di franchi tiratori, perchè sulla questione i senatori ed i deputati della maggioranza si sono pronunciati più volte a voto palese e non solo a scrutinio segreto come anche è avvenuto in quest'Aula. Con il voto di fiducia, tuttavia, è stato fatto passare alla Camera un emendamento governativo al testo approvato da noi e dalla Commissione lavori pubblici ed ambiente di quel ramo del Parlamento (80 deputati lo hanno approvato) che restituisce a questo misterioso fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro una parte dei fondi destinati all'edilizia.

Abbiamo già delle conseguenze. I colleghi che seguono la questione sapranno che il 17 prossimo a Roma si terrà una riunione di tutti gli amministratori delle case popolari perchè il taglio di questi fondi obbliga ormai a ridimensionare gli impianti di appalto, a ridurre i progetti, a chiudere dei cantieri.

Si è fatta molta demagogia, e tanta, a proposito dei residui, ignorando il fatto elementare che nei proventi GESCAL residui ce ne sono, ma che essi sono relativi ad alcune delle regioni meridionali, e che vi sono altri residui finti, perchè si tratta ad esempio di somme che vengono pagate quando l'opera è terminata in quanto il meccanismo di spesa è diverso. In realtà, decurtando i fondi GESCAL e destinandone più della metà a questo misterioso fondo per l'occupazione si ha come conseguenza che tutte le regioni che hanno adempiuto alle leggi, che hanno speso per la casa, si trovano oggi a dover bloccare completamente i programmi edilizi.

È questa la realtà dei fatti: ecco perchè noi ripresentiamo degli emendamenti che muovono nel senso del voto espresso a larga maggioranza dal Senato, nonchè dalle Commissioni competenti del Senato e della Camera e che solo il voto di fiducia ha prevaricato.

Voglio aggiungere ancora che quando si parla di fondo dell'occupazione si fa molta demagogia. Qualcuno ha parlato di *lobby* del mattone riferendosi alla difesa di questi fondi per l'edilizia. Una *lobby* c'è e sappiamo che si tratta di fondi stornati, non immediatamente spendibili (perchè, come sapete, debbono essere «orientati» con legge), di fondi che rimangono fermi. Quando apprendiamo che per mettere in moto quell'altro misterioso meccanismo per l'occupazione – come se costruire case non fosse la forma più diretta di occupazione – il Ministero del lavoro (ora c'è la crisi di Governo, e quindi chissà chi sarà il nuovo titolare di questo Dicastero) pensa di assumere 2.000 agenti, noi diciamo che questo è il fondo per l'occupazione dei 2.000 agenti, cioè uno dei più grandi fondi clientelari che si costruiscano in Italia. Si tratta quindi di un fondo contro l'occupazione, contro l'edilizia e contro un'attività fondamentale del nostro paese.

Rivolgo quindi un appello ai colleghi, perchè credo che questa finanziaria, così tormentata, ha visto su questo aspetto una larga convergenza della maggioranza del Senato e della Camera dei deputati. Chiedo ai colleghi di respingere quella che è davvero la prevaricazione di una minoranza e i nostri emendamenti vanno in questa direzione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore generale*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 33 del testo approvato dal Senato. Tale articolo 33 è il seguente:

Art. 33.

1. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel successivo comma 2, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte con carattere di continuità.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 33 conseguente a tale stralcio.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 23 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di

iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonchè l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera *g*) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera *a*) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24 che modifica l'articolo 34 del testo approvato dal Senato:

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 24.

1. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattenti-

stiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni.

2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici – con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonchè degli enti ed istituti di cui al numero 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 –, gli enti locali e le loro aziende, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonchè quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera *i*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50 per cento. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica.

4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989.

5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonchè quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate

difficoltà, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti disposizioni. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo dà preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non è richiesta:

a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 16;

b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalità nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento;

c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1° gennaio 1987.

6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la cui validità è prorogata di un ulteriore anno.

7. Per le unità sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonchè le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.

10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonchè alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «territori ceduti alla Jugoslavia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli della *ex* zona B».

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, è utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi.

15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.

18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale già in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilità continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), è autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988.

22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, è elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi, e, a decorrere dall'anno 1989, è maggiorato secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo è ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalità richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, nonchè per altre emergenze di carattere socio-sanitario, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilità delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonchè per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facoltà di medicina delle università statali, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attività didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantificazione dell'onere si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La ripartizione annuale dei contributi è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione

sulla base di parametri oggettivi che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi iscritti.

25. La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72, è sostituita dalla seguente:

«*b*) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sopprimere il periodo da: «Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale» *fino a*: «della citata legge n. 56 del 1987».

24.1 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Limitatamente al 1° semestre del 1988 si potrà, inoltre, procedere alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove.

3-*ter*. Ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alle assunzioni si provvederà secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1987, n. 392; nel caso non siano già state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al citato decreto n. 392 del 1987, si potrà provvedere in base alle precedenti disposizioni».

24.2 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Al comma 5 sopprimere il periodo da: «Ove non siano state attivate le graduatorie» *fino a*: «sulla base delle precedenti graduatorie».

24.3 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Al comma 5 sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

«*a*) per le assunzioni – nel limite del 20 per cento, con arrotondamento alla unità superiore – relative a posti disponibili di organico istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati;

b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa complessivamente sostenuta per le assunzioni effettuate nell'ultimo triennio, aumentata del 10 per cento;

c) per le assunzioni presso gli enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti nell'ultimo biennio».

24.4 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI, PETRARA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Non rientrano nelle disposizioni di cui ai precedenti commi, le assunzioni del personale delle università, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

24.5 ALBERICI, NOCCHI, ANDRIANI, SPOSETTI, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TRIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha in qualche misura sbloccato le procedure di assunzione nel settore pubblico e quindi anche negli enti locali, però limitatamente ad alcune funzioni; mi riferisco ai livelli dal primo al quarto per i quali si può attingere dalle graduatorie giacenti presso gli uffici di collocamento.

Per tutte le altre assunzioni restano ferme le norme introdotte dalla legge finanziaria sull'accertamento dei carichi di lavoro e sulla verifica della mobilità nel comparto pubblico, cioè norme di lunghissima attuazione e pressochè impraticabili per gli enti locali: parlo di comuni, di province e di comunità montane.

Il nostro emendamento non allarga ma riproduce le norme in vigore nell'esercizio 1987.

Io chiedo l'approvazione di questi emendamenti perchè non ci si può illudere, come fa il testo di questa legge finanziaria, di modificare norme che contemplano comportamenti diversi e in modo significativo in molti settori della pubblica amministrazione locale, senza consentire che venga assunto il personale previsto dall'organico, peraltro controllato in modo molto discutibile dalla Commissione centrale e finanza locale - Sezione organici.

Credo che si tratti quindi del minimo necessario per consentire agli enti pubblici di riaprire le assunzioni, ma limitatamente al 20 per cento degli organici scoperti, così come era avvenuto per il 1987, per i livelli dal quinto in su.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, desidero rivolgere al senatore Triglia e agli altri presentatori degli emendamenti all'articolo 24 un invito al ritiro di questi emendamenti.

Il testo di questo articolo, che è stato ulteriormente – come ha ricordato poco fa il senatore Triglia – modificato dalla Camera, è un testo che è il risultato di un confronto molto approfondito svoltosi anche per quanto riguarda le problematiche degli enti locali.

Più in generale, desidero ribadire – come è già stato fatto sia in sede di prima lettura al Senato che di seconda lettura alla Camera – che il sistema che viene introdotto non è quello del blocco delle assunzioni con la deroga; infatti, per tutti i comparti che sono «contrattualizzati» si chiede la previa applicazione dell'accordo intercompartimentale, che vale per tutti i comparti ricordati in questo accordo, attraverso le procedure ivi previste. Seguite

queste procedure, le assunzioni si svolgono liberamente e non vi è un meccanismo di blocco.

Non solo; desidero ricordare che nell'articolo 24 che stiamo esaminando vi è anche un comma ove è previsto che, qualora non sia possibile, per comprovate ragioni, dar corso alle procedure dell'accordo intercompartimentale, stipulato fra il Governo e le organizzazioni sindacali e recepito con decreto del Presidente della Repubblica, per motivate ragioni, sarà possibile ricorrere al vecchio meccanismo della deroga.

Con tutte queste precisazioni, insieme alle assicurazioni sul modo in cui il Governo applicherà la norma che oggi è sottoposta all'approvazione del Senato, io insisto perchè l'insieme di questi emendamenti sia ritirato, ricordando che l'articolo 24 – ovviamente senza intaccare l'autonomia di questo ramo del Parlamento – è un articolo che alla Camera, dopo ulteriori perfezionamenti, è passato pressochè all'unanimità.

PRESIDENTE. Senatore Triglia, lei accoglie questo appello del Governo?

TRIGLIA. Non lo accolgo, signor Presidente perchè non lo ritengo – lo dico con grande schiettezza – motivato. Sono vere le ragioni addotte dal Sottosegretario, però egli stesso non ignora che la chiamata nominativa presso gli uffici di collocamento è consentita solo per i primi quattro livelli; le procedure di mobilità e lo studio sui carichi di lavoro non consentiranno nessuna sostituzione negli enti locali nel presente esercizio 1988, disciplinato dalla «finanziaria» al nostro esame.

Quindi non ritengo, in coscienza, di poter ritirare gli emendamenti all'articolo 24.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 24.5.

ALBERICI. Intervengo molto brevemente, signor Presidente. Io intenderei mantenere questo emendamento, anche perchè lo avevamo già esaminato in prima lettura; dopo la discussione e le modifiche che sono state apportate a questo articolo dalla Camera (con l'introduzione di altri enti per cui era prevista la non applicazione delle norme contemplate dall'articolo in questione) riteniamo che ci siano ancora elementi di confusione e di ambiguità.

La 7ª Commissione, alla presenza del Ministro della pubblica istruzione, aveva ribadito l'opportunità di presentare questo emendamento: il Ministro stesso era d'accordo e la 7ª Commissione unanimemente si era espressa.

Per queste ragioni ritengo opportuno mantenere l'emendamento 24.5, perchè gli elementi ulteriormente forniti non ci danno garanzie per ciò che riguarda la questione dell'Università e dell'assunzione del personale.

Se ci fosse comunque un orientamento comune, per non vedere bocciato un emendamento che mi pare provi un sostanziale consenso delle forze politiche di quest'Aula si potrebbe anche addivenire alla presentazione di un ordine del giorno su cui impegnare il Governo: noi ci riserviamo anche questa possibilità.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore generale*. Signor Presidente, io avevo già espresso il parere negativo (che confermo), perchè si prevede una spesa aggiuntiva di 800 miliardi per la quale non è indicata alcuna copertura.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, se non verrà accolta la richiesta di ritiro, il parere del Governo non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti presentati insieme ai senatori Triglia, Bollini e Petrara, per le ragioni che il senatore Triglia poco fa ricordava.

Mi pare che nella materia delle assunzioni del personale vi sia proprio un andamento schizofrenico nella pubblica amministrazione: vi sono infatti settori nei quali questo problema non crea affanni particolari per la spesa, indipendentemente dalla valutazione su una eventuale preminenza. Poco fa vi è stata una discussione non molto distante dall'argomento che noi stiamo dibattendo in questo momento. Il problema è che gli enti locali si trovano in una situazione di difficoltà crescente per le ragioni che esporrò in relazione all'emendamento che si riferisce ai bilanci. Infatti, con le incombenze relative ai servizi che gli enti locali devono garantire, le norme – così come sono state ulteriormente modificate e ristrette dalla Camera dei deputati – non consentono ai comuni di far fronte alle necessità anche quando in definitiva l'attuale ordinamento prescrive che gli enti locali devono far fronte con le proprie entrate e col proprio bilancio alla copertura degli oneri per il personale.

Non si comprende pertanto la ragione per la quale tale impedimento deve rimanere. Qualche giorno fa proprio su questo punto sono state assunte anche dal Senato alcune determinazioni positive relativamente alla necessità degli enti locali di determinate regioni del nostro paese. Si tratta tuttavia di questioni di ordine generale, cui non si può rispondere soltanto con un impegno generico come quello che il Sottosegretario poco fa ha assunto.

Al sottosegretario Gitti, che spero abbia la bontà di ascoltarmi, vorrei ricordare la discussione che si è svolta presso il Ministero della funzione pubblica per la stipula del nuovo contratto. Abbiamo avvertito il Governo che non è possibile procedere ad una discussione produttiva senza risolvere prima le questioni che, sul piano finanziario, sono state evidenziate nel 1987, quando il contratto è stato firmato.

Queste sono le ragioni per cui gli emendamenti da noi presentati verranno mantenuti e ci auguriamo votati dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.5.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sono molto stupito che ci troviamo a votare questo emendamento, dopo che esso era stato assunto all'unanimità dalla Commissione pubblica istruzione con dichiarazione favorevole del Governo, motivata dal fatto che si tratta di un provvedimento essenziale per consentire il funzionamento delle Università per quest'anno, e dopo che i presentatori dell'emendamento stesso hanno dichiarato di essere disposti a ritirarlo se il Governo avesse dato la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno in questo senso. Ci troviamo ora di fronte ad un rifiuto immotivato; credo pertanto che sia giusto votare, chiedendo a tutti i colleghi di approvarlo, l'emendamento 24.5.

ALBERICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Condivido le preoccupazioni del collega Strik Lievers, però a questo punto a me pare che sarebbe più opportuno presentare un ordine del giorno che impegni il Governo, piuttosto che arrivare alla bocciatura di un emendamento.

Quindi ritiro l'emendamento 24.5 e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno testè presentato dal senatore Alberici e da altri senatori:

«Il Senato,

nell'approvare l'articolo 24, comma 2, del disegno di legge n. 470-B, legge finanziaria 1988,

impegna il Governo a considerare già assolti gli adempimenti previsti nel comma citato per le procedure di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 22 aprile 1987, n. 158»

9.470-B.3 ALBERICI, VESENTINI, BOMPIANI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

ABIS, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può accogliere questo ordine del giorno perchè non può dare per assolte le procedure di cui al comma secondo, che sono esattamente quelle di rispetto dell'accordo intercompartimentale sulla mobilità, accordo che non riguarda i docenti e i ricercatori ma altro personale dell'università che fa parte di un comparto contrattualizzato.

Voglio rivolgermi al Gruppo comunista che ha condotto importanti battaglie per ottenere l'ammissione alla contrattazione nel pubblico impiego. Tale contrattazione ha pure prodotto l'accordo sulla mobilità, che credo sia un dato molto importante per le organizzazioni sindacali, per la pubblica amministrazione e per tutti i cittadini. Vorrei sapere perchè per il comparto universitario, e limitatamente al personale abilitato alla contrattazione, si debba dare per compiuta una procedura mai iniziata. Ripeto: nell'articolo 24 è prevista una norma di salvaguardia in base alla quale se motivate ragioni non consentono di avviare quest'anno le procedure per la mobilità si ricorrerà al sistema della deroga. Questa norma è stata introdotta dalla Camera dei deputati.

Dunque, non è possibile accogliere un ordine del giorno che persegue un obiettivo di violazione palese della norma votata.

PRESIDENTE. Senatore Alberici, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

ALBERICI. Devo dire molto brevemente che il contenzioso su questa materia è stato più volte discusso. Ho presentato un ordine del giorno raccogliendo un invito di tutte le parti politiche presenti in Commissione a non insistere sull'emendamento in quanto vi era disponibilità a votare un ordine del giorno. Dunque, per un fatto di coerenza insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 che modifica l'articolo 35 del testo approvato dal Senato:

Art. 25.

1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, è conferita la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 26 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ongi altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazine o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale dello Stato, a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impegno.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al coma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

La 5ª Commissione permanente ha proposto lo stralcio dell'articolo 27. Identica proposta è stata presentata dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Invito i presentatori ad illustrare le proposte di stralcio.

ABIS, *relatore generale*. Signor Presidente, la Commissione ha ritenuto che il principio contenuto in questo articolo abbia una propria validità; però, così come votato dalla Camera dei deputati, lascia spazio ad una serie di perplessità e di dubbi. Per questo motivo la Commissione ritiene necessaria una ulteriore riflessione per arrivare ad una formulazione più corrispondente alle esigenze obiettive esistenti, senza danneggiare la funzionalità dello Stato e quindi ne ha proposto lo stralcio in modo che, diventando materia di uno specifico disegno di legge, l'argomento possa essere approfondito in Commissione in maniera sufficiente a renderlo più rispondente alle esigenze che lo stesso proponente ritiene obiettivamente esistano.

RASTRELLI. Signor Presidente, confermo che la Commissione ha approvato l'emendamento presentato a mia firma dal nostro Gruppo, che riteneva lo stralcio un fattore indispensabile per poter inserire la materia su un piano organico di discussione e non con una polemica che non aveva, nei fatti, alcuna ragione di essere.

Confermo il voto favorevole del mio Gruppo allo stralcio dell'articolo 27.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi senatori, ricordo che la 1ª Commissione ha suggerito alla Commissione bilancio, e la Commissione bilancio ha poi accolto, sia pure a maggioranza, la proposta di stralciare questo articolo, noto come «emendamento Bassanini», dal nome del presentatore alla Camera. Essa è volta a scongiurare una serie di dissesti nella pubblica amministrazione che si produrrebbero ove questo articolo fosse approvato.

Come dimostra il contenuto assai eterogeneo di questo testo, si tratta di problemi molto gravi per essere affrontati con una disciplina così sommaria. Mi riferisco soltanto, a titolo di esempio, ai dissesti che si produrrebbero in tema di giustizia tributaria o in tema di commissione di concorso, per l'impossibilità, in cui verrebbero posti dei funzionari, a partecipare agli organi della giustizia tributaria che non hanno un personale proprio, oppure alle commissioni di concorso con remunerazioni assolutamente modeste.

Non bastano ad eliminare tali inconvenienti emendamenti o subemendamenti in materia poichè occorrerebbe affrontare problemi di più grande portata, come quelli, ad esempio, sulla posizione dei funzionari tecnici nella commissione di collaudo, poichè la nostra legislazione si è concentrata fin qui sulla figura del funzionario pubblico come figura tipica di collaudatore garante ed arbitro nello stesso tempo.

Occorre anche esaminare problemi di capacità contributiva, quando si stabiliscano prelievi sui compensi così ricevuti. Si tratta altresì di valutare l'incidenza sulla spesa pubblica, ove l'adozione di testi affrettati costringesse a rivolgersi a liberi professionisti che opererebbero, ovviamente, secondo le tariffe professionali. Non ci sarebbe, quindi, in questo caso, un risparmio da parte dello Stato bensì un aggravio della spesa pubblica.

Il problema dei fuori ruolo, da parte dei magistrati amministrativi, va valutato in relazione alle esigenze attuali dei gabinetti degli uffici legislativi ed alla necessità di graduare la stessa posizione dei fuori ruolo, tra fuori ruolo che svolgono funzioni di carattere assolutamente diverso da quello pubblico, rispetto a coloro che, nei gabinetti e negli uffici legislativi, svolgono funzioni che direttamente attengono alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda gli arbitrati e le attività extragiudiziarie dei magistrati ordinari ed amministrativi, sappiamo che è in elaborazione un provvedimento che distingue nettamente ciò che è consentito da ciò che non è consentito. È assurdo che l'attuale testo Bassanini disponga un divieto generalizzato di autorizzazione, mentre il problema non è di vietare le autorizzazioni ma – torno a ripeterlo – è di distinguere ciò che è consentito da ciò che è vietato. Questo può essere fatto solo distinguendo gli arbitrati e la posizione diversa degli arbitri rispetto agli interessi dello Stato, la posizione in cui l'arbitro si pone nei confronti dello Stato. Inoltre vi sono esigenze di equità, di parità di trattamento sostanziale tra funzionari e magistrati che non possono essere risolte con la sentenza n. 116 del 1985 della Corte costituzionale che ha semplicemente eliminato, per vizi di violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una disparità nei collegi arbitrali mentre invece il problema ha orizzonti molto più ampi che riguardano la parità di trattamento sostanziale tra funzionari e magistrati e tra gli stessi magistrati.

È necessario insomma un riordino che tenga conto della differenza di disciplina normativa che risale addirittura al regio decreto del 25 ottobre 1925, n. 2537, che già stabilisce limitazioni ai corrispettivi per prestazioni compiute dai funzionari a favore di enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse sulla base delle tariffe professionali, ma con una riduzione da un terzo alla metà.

Queste norme sono altresì estese da un decreto ministeriale del 1967 agli architetti e agli ingegneri alle dipendenze dello Stato e degli enti pubblici operanti nel campo delle opere edilizie e, infine, dalla legislazione regionale; in particolare, per quanto riguarda il Lazio, dalla legge regionale n. 88 del 1980 recante norme in materia di lavori e di opere pubbliche.

È quindi necessaria una ripresa in considerazione delle realtà normative e giurisprudenziali che si sono da allora succedute. Tuttavia il Gruppo della Democrazia cristiana, pur ritenendo impropri i termini con cui i problemi presentati dal testo dell'onorevole Bassanini vengono risolti, considera necessaria una risoluzione rapida ed equa sia in sede di Governo sia in sede di iniziativa parlamentare dei problemi sottoposti all'attenzione del Parlamento. Troppo gravi, infatti, sono gli inconvenienti e, in qualche caso, gli abusi che la situazione attuale consente.

È necessario risolverli in termini di giustizia distributiva e di funzionalità per l'amministrazione dello Stato e per quella della giustizia nel nostro paese. (*Applausi dal centro*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo si oppone allo stralcio in esame per una considerazione che riguarda principalmente non certo la credibilità di quanto affermato dal senatore Elia, al quale do atto di una posizione chiara circa la necessità di provvedere in materia, bensì la credibilità, che riteniamo inesistente, della volontà governativa di intervenire. Dopo la sentenza del 1985 della Corte costituzionale che dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 15 della legge del 1979 sui magistrati, nessun atto del Governo è mai intervenuto.

Il problema si presenta in tutta la sua gravità mentre si può ben provvedere con questa legge, immediatamente e precettivamente, in quanto i problemi sono relativi non solo alla spesa pubblica, ma all'autonomia di settori ampi della magistratura e dei funzionari dello Stato che svolgono mansioni che devono essere tutelate e garantite anche sotto il profilo dell'equità. Si pensi al modo stesso in cui vengono distribuiti gli incarichi arbitrali, che non sono cosa da poco poichè riguardano centinaia e centinaia di milioni di compenso. Si pensi che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale una delle questioni riguardava una procedura arbitrale per la costituzione di quattro navi militari. Si tratta perciò di questioni di grande rilievo, soprattutto per la discriminazione, il clientelismo ed i condizionamenti che da esse derivano per la stessa funzione di magistrati e funzionari.

Certamente è un grande problema che l'emendamento Bassanini intendeva risolvere muovendosi nella direzione indicata dalla Corte costituzionale, quindi non investendo esclusivamente i magistrati, come avveniva in base alla legge del 1979. In questo intendimento esso è certamente andato a colpire involontariamente alcuni settori marginali. Con un nostro emendamento tentiamo di perfezionare la norma, escludendo i membri delle commissioni tributarie ed i componenti delle commissioni di esame. Questo si doveva fare, questo era giusto e corretto fare in questa sede: bisognava correggere la norma, non cancellarla o stralciarla! Un nostro emendamento si muoveva proprio in questa direzione. Certamente era perfettibile, ma si muoveva in questa direzione, cioè si riferiva all'esclusione dei membri delle commissioni tributarie e delle commissioni di esame.

Invece voi volete operare uno stralcio. Tramite la rettitudine intellettuale del senatore Elia ci presentate una via di uscita che riteniamo poco credibile. Infatti nessuno ha mai mosso un dito per razionalizzare questa materia, nessuno ha mai levato una voce per cercare di risolvere un problema di pubblica moralità che si pone nell'ambito del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione.

Si tratta di una questione nota, non già di una mostruosità prodotta dal voto segreto. Infatti, l'emendamento ripete esattamente i criteri normativi contenuti nella legge del 1979. Si poteva perciò fare uno sforzo per migliorare e perfezionare questa norma, ma negli anni scorsi nessuno si è mosso per tentare di porre dei limiti. Il presidente Elia ha richiamato una vecchia legge che poneva il principio della limitazione dei compensi in modo diverso, cioè non faceva riferimento alla percentuale indicata dalla norma in esame (l'80 per cento), ma ad un altro criterio. Certamente si può studiare un meccanismo diverso, ma è comunque essenziale formulare una normativa in materia.

Non crediamo che dietro questo stralcio vi sia una volontà politica chiara di adottare questa normativa, di presentarla e di farla varare dal Parlamento. Ogni volta che il Parlamento ha votato norme di moralizzazione di questo tipo il circuito amministrazione-giustizia amministrativa le ha annullate. Ora, signori, ci troviamo di fronte ad una scelta che ha un preciso significato. Per questo preferiamo sottolineare il valore che avrebbe un perfezionamento in via emendativa e ci opponiamo allo stralcio della norma in questione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, la proposta di stralcio non può che scandalizzare. (*Brusio in Aula*). Non ci si può soltanto opporre allo stralcio. Si tratta di una misura veramente incredibile. Vi sono tutti i termini, colleghi, affinchè la sapienza giuridica sia utilizzata a fin di bene e non per coprire *lobbies* e potentati. Potrebbe essere utilizzata per modificare e migliorare un testo che sicuramente (su questo punto concordiamo con il collega Maffioletti), proprio per superare le obiezioni della Corte costituzionale, aveva messo sullo stesso piano diverse categorie.

In realtà si è scatenata una battaglia strumentale sulla stampa non per difendere le commissioni tributarie o i partecipanti alle commissioni dei concorsi scolastici: questo è stato invece un paravento per coprire la ragione fondamentale che aveva portato una grande maggioranza alla Camera ad approvare un emendamento – voglio ricordarlo – non dei radicali, accusati spesso di muoversi nel fronte antigiudici, antimagistrati, bensì presentato, oltre che da Bassanini, dai deputati Violante, Macciotta, Visco, Garavini e Becchi. Il breve dibattito alla Camera è stato contrassegnato e punteggiato negli interventi e negli applausi da un punto particolarmente sentito da chi ha rispetto per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e dei singoli giudici, da chi ha conoscenza di quanto è successo in particolare a Napoli nelle commissioni di collaudo e negli arbitrati. Tutto il dibattito si è incentrato sugli incarichi delle commissioni di collaudo, su uno scandalo cioè vero e proprio a cui occorre trovare un rimedio.

L'emendamento presentato, se non risolve le cause, disincentiva quantomeno dal punto di vista economico questa pratica di corruzione. Vorrei allora capire come alla Camera si siano avuti gli interventi che ci sono stati e come invece qui al Senato non si sia acceduto ad una iniziativa modificatrice che poteva essere del Governo in primo luogo. Non è possibile, infatti, che un Governo anche se di morti e che attua qui la compresenza dei vivi e dei morti, come altri in passato hanno detto ... (*Commenti del ministro Amato*) ... Sì, signor ministro Amato, è una vergogna che il Governo non sia stato capace di affrontare una questione così semplice e di presentare una modifica. È una vergogna che questo non sia stato fatto. A questo punto noi non crediamo a quanto si dice, ossia che la 1ª Commissione o la Democrazia cristiana non si sottrarranno al loro compito. La verità è che alla Camera anche i colleghi democristiani hanno votato quell'emendamento. Non si spiega altrimenti il voto riportato da quell'emendamento su cui si sono espressi a favore 318 deputati sui 528 presenti. È questa la verità; la realtà è

che su tale questione morale c'è l'impedimento a lasciare esprimere liberamente tutti i colleghi. C'è il ricatto politico, il ricatto di dover chiudere in fretta, ma non solo questo. Del resto già quando il Senato discuteva sulla responsabilità civile dei magistrati, avendo saputo del voto espresso dalla Camera, avevamo avvertito questo pericolo dicendo: alla Camera è stato votato quell'emendamento, vedremo cosa succederà. La verità è che il peso, la forza condizionante delle *lobbies* esiste.

Mi rivolgo ai colleghi comunisti: mettiamo anche qui in Senato i colleghi in condizione di essere più liberi. Su questo argomento forse il voto segreto è necessario. Noi crediamo di trovarci in presenza di una questione importante. Ci sono poi gli emendamenti, lo ha ricordato il collega Maffioletti. La sua proposta emendativa sgombra il campo dalle obiezioni che sono state mosse perchè è vero che in questo paese saltano spesso solo gli stracci. Ebbene, noi non vogliamo che sia tolto un incentivo per i partecipanti alle commissioni d'esame, anche se dobbiamo ricordare che, per esempio, una legge regionale, e precisamente della Lombardia, la n. 54 del 1976, vieta agli impiegati regionali di percepire alcuna indennità o compenso, e la corresponsione di essi va totalmente alla stessa regione. Ciò vuol dire che nel sistema pubblico italiano ci sono già norme anche più rigorose di quella che qui si vuole far approvare.

Noi allora, colleghi, diciamo che su tale questione non si può invocare il meglio per chissà quando; qui c'è la possibilità di non accettare lo stralcio e di approvare gli emendamenti che risolvono il problema minore con una normativa, senza andare probabilmente a ricercarne le cause. Noi sappiamo che anche quando ci sono state le pronunce del Consiglio superiore della magistratura, che ha detto no a certe pratiche, vi è stato il ricorso dei magistrati per poter continuare a fare questi appalti e queste partecipazioni ai collaudi e agli arbitrati. Forse per un *lapsus* mi è sfuggita la parola «appalti», ma devo dire che è tutto collegato perchè si vogliono le revisioni dei prezzi, si vogliono alcune lievitazioni con il parere del Consiglio di Stato, per poi arrivare ad avere in percentuale più di ciò che legittimamente dovrebbe essere.

Ecco, quindi, che vi è una grande questione, che a me pare non sia accettabile e non debba essere risolta con la politica dello struzzo, cioè mettendo la testa sotto la sabbia e dicendo che di questo problema ce ne potremo occupare anche domani. Perchè non ce ne possiamo occupare oggi quando esiste la possibilità tecnica di affrontarlo?

Quindi al di fuori di ogni volontà persecutoria, ma solo con la volontà di fare pulizia e garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati - perchè di questo fondamentalmente si è trattato nel momento in cui la Camera dei deputati ha approvato questo emendamento - noi chiediamo che sia data la possibilità a tutti i colleghi di esprimersi liberamente in senso negativo sulla proposta di stralcio.

Noi non possiamo chiedere il voto segreto, ma questa è una di quelle occasioni in cui il peso delle *lobbies* e delle pseudo-scienze giuridiche è gravoso e c'è bisogno proprio di garantire un voto più libero. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Greco*).

DELL'OSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che il nostro Gruppo è favorevole allo stralcio dell'articolo al nostro esame.

Un primo rilievo, preliminare ad ogni valutazione di merito e di contestazione dell'opportunità di inserire nella legge finanziaria e per di più attraverso un emendamento norme estranee alla materia e le più disparate, riguarda il metodo legislativo che attiene alla sistematica e alla coerenza intrinseca della legislazione e che tanto più appare decisivo allorchè le norme introdotte incidono su materie delicate, su problemi e situazioni meritevoli in sede legislativa – queste sì! – di più attento, approfondito e soprattutto specifico esame.

L'emendamento che ora è oggetto di tale rilievo sembra aver toccato l'estremo manifestarsi di tale non corretto metodo di legislazione, già in passato oggetto di critiche e di preoccupata considerazione anche in sede parlamentare.

Nella discussione generale che si è svolta nella giornata di ieri ho già accennato – intervenendo anche su questo emendamento – agli aspetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale, ripresi sapientemente questa sera dal senatore Elia, che la norma approvata dalla Camera dei deputati indubbiamente contiene. Ascoltando anche interventi di altri autorevoli colleghi, mi confermo nel dubbio che esso possa essere il frutto di una visione distorta e pregiudizialmente ostile e punitiva nei confronti dei magistrati.

È già un fatto significativo – negativamente significativo – che la norma di null'altro si occupi, nella delicata materia nella quale interviene, se non del compenso del dipendente pubblico e della ripartizione di tale compenso tra il dirigente e lo Stato: sorge qui la necessità di rispondere ad un quesito che, al di fuori del Parlamento, è stato già autorevolmente posto; dobbiamo infatti domandarci – in questo esame attento e responsabile della norma di che trattasi – quale sia il fondamento razionale di questa devoluzione all'Erario dell'80 per cento del compenso extrastipendio spettante al dipendente pubblico, e se tale devoluzione non incida negativamente, sino a violarle, sulle norme degli articoli 3, 36 e 53 della Costituzione.

L'irrazionalità sta proprio in questo – quale che sia la natura della devoluzione di che trattasi, sanzione o mezzo di dissuasione, che è poi una sanzione indiretta – che la norma della quale ci occupiamo intende dissuadere o allontanare il dipendente pubblico da attività che non poche volte sono richieste o addirittura imposte dalla stessa legge.

È il caso che è stato qui ricordato, delle partecipazioni ai collegi arbitrali previsti dall'articolo 45 del Capitolato generale delle opere pubbliche: è la norma stessa che regola la composizione dei collegi, disponendo che di essi siano chiamati a far parte, nell'interesse dello Stato, magistrati ordinari e amministrativi, funzionari tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e funzionari amministrativi ed Avvocati dello Stato.

È il caso, ugualmente qui ricordato, delle commissioni di esami nei concorsi pubblici.

I collegi arbitrali in materia di lavori pubblici meritano qualche altra considerazione, cioè le seguenti.

Per tali controversie – estremamente complesse, che richiedono particolare competenza tecnica e giuridica – lo Stato ha apprestato una giustizia rapida ed efficace, appunto attraverso l'arbitrato obbligatorio.

La giurisprudenza di tali collegi è quella che governa tale contenzioso

nel più pregnante aspetto del merito, atteso che le decisioni dei collegi arbitrali sono impugnabili soltanto per legittimità.

Proprio in questo settore, ed in controversie che espongono lo Stato ad oneri finanziari rilevantissimi, la norma manifesta la sua irrazionalità, perchè la dissuasione di cui si è detto è pregiudizievole all'Amministrazione pubblica, la quale trova nella competenza e nella imparzialità di quei collegi la sua migliore difesa.

Per i docenti universitari, e per quelli a tempo definito in modo particolare, l'irrazionalità della norma sta nel fatto che per la sola attività di arbitro, espletata peraltro senza alcun rapporto con la pubblica amministrazione e non anche per quelle altre, ad esempio, di consulenza – l'una e le altre non vietate dalla legge che ne regola il rapporto di professionalità pubblica – essi subirebbero la devoluzione all'Erario dell'80 per cento, devoluzione che, rispetto a tali professionisti, non troverebbe alcuna giustificazione razionale – ed infatti, perchè essi dovrebbero essere dissuasi dall'assumere tali incarichi arbitrali? – e manifesterebbe non altra natura che quella di un odioso balzello fiscale.

MAFFIOLETTI. Questa è una memoria difensiva di qualche magistrato: la smetta!

DELL'OSSO. Altra considerazione, a me pare, va fatta per i concorsi pubblici e per le commissioni tributarie: gli uni e le altre resterebbero immediatamente bloccati nello svolgimento della loro attività di interesse e di rilevanza pubblica da una norma come quella che si critica, poichè non è dubbio che funzionari delle Amministrazioni, magistrati ordinari e amministrativi e docenti universitari si ritirerebbero dalle commissioni di concorso paralizzandone l'espletamento; ed ancora non è dubbio che grave danno all'Erario deriverebbe dalla paralisi delle commissioni tributarie, commissioni che sinora, sotto la guida di quei magistrati o di taluni magistrati, hanno assicurato al contenzioso tributario – in linea con la riforma del 1973, penso – un apporto tecnico-giuridico in senso garantistico ad altissimo livello, assolutamente sconosciuto agli organi di giustizia tributaria operanti in epoca precedente alla riforma.

Quanto agli aspetti di incostituzionalità della norma in questione, essi d'altra parte, onorevoli colleghi, furono già rilevati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 22 aprile 1985 – ho avuto già modo di parlare in Commissione di questa faccenda – che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge 2 aprile 1979, n. 97, norma questa che – si badi bene – aveva lo stesso contenuto normativo dell'articolo che ora esaminiamo.

La norma, infatti, devolveva all'Erario l'80 per cento dei compensi dovuti a magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle magistrature militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai magistrati amministrativi regionali per lo svolgimento delle funzioni arbitrali.

Nel dichiarare l'illegittimità della norma la Corte ne rilevò da un lato il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, poichè soltanto per quei soggetti era prevista la devoluzione all'erario del compenso in quella rilevante misura dell'80 per cento e non anche per altri soggetti egualmente legittimati a far parte dei collegi arbitrali; d'altro lato rilevò l'estrema irragionevolezza e la contradditorietà della stessa perchè non valutava che nella maggior parte dei

casi – com'è per gli arbitrati in materia di lavori pubblici – è la stessa legge a chiamare i soggetti a far parte dei collegi arbitrali.

Ora, a parere del nostro Gruppo, se il Senato approvasse anch'esso l'emendamento in questione non farebbe null'altro che introdurre nell'ordinamento una norma con contenuto perfettamente identico ad altra già dichiarata incostituzionale. In definitiva non sembra opportuno legiferare in un senso e per contenuti già respinti dalla Corte costituzionale, così come non sembra opportuno legiferare ancora in contrasto con tale organo di giustizia costituzionale.

Avremmo preferito pertanto, nell'interesse stesso dello Stato e della pubblica amministrazione, che la norma dell'articolo del testo della legge finanziaria approvato dalla Camera dei deputati fosse soppressa ed espunta dalla legge ed in questo senso avevamo proposto un emendamento. Per dovere di maggioranza tuttavia abbiamo aderito ad approvare lo stralcio della norma stessa. (*Applausi dal centro-sinistra*).

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero soffermarmi molto brevemente per due ordini di ragioni: perchè su questo articolo della legge finanziaria mi sono espresso più approfonditamente nella Commissione affari costituzionali e perchè il collega Elia ha chiarito le ragioni che inducono questa sera ad approvare lo stralcio.

Il problema esiste, signor Presidente, ma non lo si affronta con una manifestazione di giacobinismo. Si voleva intervenire per impedire le attività extra giudiziarie dei magistrati ordinari e non a caso il collega del Gruppo federalista europeo ecologista ha fatto riferimento alle commissioni di appalto di Napoli connesse alla legge n. 219. Tali attività extra giudiziarie dei magistrati sono previste per legge, ma si è legiferato in una sede inadatta ed in maniera affrettata, proponendo e votando una norma che crea molteplici e complesse questioni e dà luogo a gravi condizioni di disparità. In tal modo si calpestano e si violano alcune normative, tra le quali la legge n. 382 del 1980.

Razionalizziamo, certo, come diceva il collega Maffioletti; ma legiferiamo nei diversi settori del pubblico impiego incominciando pure dalla magistratura – anche questo possiamo e dobbiamo dirlo – ma non in maniera affrettata, bensì ponendo ordine nella materia. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 27, presentata dalla Commissione nonchè dai senatori Rastrelli e Mantica.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione dello stralcio, l'articolo 27 viene a costituire un disegno di legge a sè; esso avrà il seguente titolo: «Norme in materia di compensi ed incarichi dei pubblici dipendenti» (470-B-*bis*).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 470-B-*bis* è immediatamente assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente, previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 8ª Commissione.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. In conseguenza dell'approvazione dello stralcio, i seguenti emendamenti all'articolo 27 risultano preclusi:

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

27.1 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

All'emendamento 27.2 sostituire le parole: «Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti» *con le altre:* «Le somme dovute ai dipendenti».

27.2/1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

All'emendamento 27.2 sostituire la parola: «giudiziari» *con l'altra:* «giurisdizionali».

27.2/2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

In via subordinata all'emendamento 27.1, al comma 1, sostituire le parole da: «Le somme extra-stipendio» *fino a:* «gli organi giudiziari e costituzionali», *con le altre:* «Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti degli organi giudiziari e costituzionali».

27.2 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole:
«, nonchè i compensi per la partecipazione a commissione di esami scolastici di ogni ordine e grado e alla partecipazione alle commissioni tributarie».

27.3 MAFFIOLETTI, SPOSETTI, BOLLINI

Passiamo all'esame dell'articolo 28 che modifica l'articolo 37 del testo approvato dal Senato:

Art. 28.

1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale, nonchè per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto,

le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonchè per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, province e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di «rilevante interesse» dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o motivatamente negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro 90 giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente comma la localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione procedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perchè ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza è convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.

3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente può convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalità e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata.

5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresì dei servizi dell'amministrazione procedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 29 del testo approvato dalla Camera è identico all'articolo 38 del testo approvato dal Senato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 39 del testo approvato dal Senato. I senatori Rastrelli, Mantica e Florino ne ripropongono il ripristino con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente (già articolo 39 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera):

«Art. 29-*bis*

1. Alla liquidazione degli indennizzi, relativi ai beni già siti nel territorio metropolitano, in Libia, in Africa Orientale, nel Dodecanneso, in Albania e nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941; n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, perduti precedentemente al Trattato di pace, o per sanzione dello stesso, ed a prescindere da quelli per i quali è già prevista una apposita aliquota con l'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è riservata la percentuale del 20 per cento della quota annua di finanziamento disponibile in relazione alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive integrazioni».

29.0.1 RASTRELLI, MANTICA, FLORINO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, dobbiamo affrontare un problema particolare, legato ad una lettera che forse anche lei ha ricevuto, rivolta a tutti i parlamentari dell'Associazione nazionale per la ricostruzione fra i danneggiati di guerra, una lettera nobilissima nella quale la categoria, a mezzo del suo presidente, chiede al Senato, in un modo molto cortese, sommesso e con il rispetto che compete alle istituzioni, da parte di uomini che da quarant'anni sono stati sacrificati, che questa norma venga ripristinata. Voglio ricordare che la norma in questione fu introdotta nell'originario testo della legge finanziaria attraverso un'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori democristiani e ad essa ritenni mio dovere dare il massimo appoggio. Voglio augurarmi che il senatore Ruffino e gli altri proponenti non abbandonino questa categoria e vorrei leggere la lettera perlomeno per lasciare agli atti parlamentari traccia della nobiltà di questa missiva e di questa istanza.

Se il senatore Ruffino, vista la logica che presiede i lavori di questa Assemblea, ritiene di dover presentare un ordine del giorno vincolativo per il Governo, ritirerò il mio emendamento per non travolgerlo nel giudizio negativo di un rigetto. Però, voglio la garanzia che il senatore Ruffino presenti un ordine del giorno, al quale daremo voto favorevole. Mi auguro che il voto sia unanime da parte di tutta l'Assemblea e costituisca insieme un elemento vincolante per il Governo, perchè non si tratta di maggiorare gli oneri, ma soltanto di riconoscere nei fondi già stanziati una quota del 20 per cento ai profughi della Libia, dell'Albania e dell'Africa orientale che da quarant'anni aspettano il giusto indennizzo dello Stato.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Aderisco alla richiesta del senatore Rastrelli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno testè presentato dai senatori Rastrelli e Ruffino.

«Il Senato della Repubblica, nell'esaminare la legge finanziaria per il triennio 1988-1990,

rilevato

che buona parte dei cittadini ed Enti italiani, che dovettero abbandonare i loro beni in Africa orientale, Libia ed Albania nel 1941-1945 a seguito degli eventi bellici, attendono ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni dalla perdita, gli indennizzi loro spettanti in base alle leggi vigenti;

che è nell'interesse dell'economia nazionale che detti indennizzi vengano reimpiegati in attività produttive, come previsto da dette leggi;

fa voti

1) che nell'applicare le leggi stesse il Governo tenga conto di tale realtà e quindi emetta i provvedimenti di liquidazione a favore dei vecchi e dei nuovi profughi di detti territori in proporzione al numero delle rispettive istanze, e comunque tenendo presente la precedenza prevista dall'articolo 11 - comma 31 - della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le pratiche più remote;

2) che venga data sollecita attuazione al criterio di priorità previsto dalla stessa norma a favore dei profughi che reimpiegano gli indennizzi loro spettanti».

9-470-B.4 RUFFINO, RASTRELLI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

* ABIS, *relatore generale*. Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno e prego il Governo di accoglierlo. Non conosco la motivazione per la quale tale norma è stata soppressa alla Camera dei deputati; prego quindi il Governo di chiarire questo punto.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno nell'ambito delle leggi vigenti. Vi sono delle leggi che prescrivono determinate destinazioni per le somme e la legge sulla quale si voleva inserire una riserva riduceva gli indennizzi relativi ad altri individui che, disgraziatamente, hanno subìto la stessa sorte e quindi si finiva per ingigantire una guerra tra poveri. Credo che questa sia stata la motivazione dei Gruppi parlamentari che, nell'altro ramo del Parlamento, hanno votato la soppressione della norma in discussione.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

RASTRELLI. Si tratta di un fatto molto importante e pertanto insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dai senatori Rastrelli e Ruffino.

È approvato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 39 approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 30 che modifica l'articolo 40 del testo approvato dal Senato:

Art. 30.

1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci è stabilito entro entra giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed è parimenti differito il termine per l'esercizio provvissorio. A decorrere dall'anno 1988 è altresì autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni.

2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, è assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle province entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 – quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo – le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti può essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo.

3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi, è destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui.

4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è sostituito dal seguente:

«*6*. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purchè, per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario».

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante – limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della legge stessa – a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato.

6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposti dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.

7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o più degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente.

8. Alla lettera *i*) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: «C.C.OO.PP.», sono inserite le parole: «dei Mediocrediti regionali».

9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attività di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attività nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 1988 è assegnato a comuni, amministrazioni provinciali e comunità montane un ulteriore fondo di lire 800 miliardi per finanziamento di spese di personale, da ripartire secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440».

30.1 TRIGLIA, VETERE, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* TRIGLIA. Signor Presidente, colleghi, so che tutti sono per un'accelerazione del nostro lavoro ma vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento con il quale viene proposto un maggior esborso e una variazione di 800 miliardi. È abbastanza singolare che lo faccia un parlamentare di maggioranza; nel periodo intercorso dalla presentazione di questo emendamento ad ora, nonostante le sollecitazioni che mi sono state rivolte a ritirarlo, non lo ho fatto e vorrei spiegarne il perchè.

La finanza locale conosce, rispetto ai trasferimenti 1987, un aumento percentuale nelle partite correnti che risulta pressochè uguale a zero. Ma devo correttamente ricordare che è uguale a zero, ma anche superiore al 4 per cento, se facciamo riferimento alla spesa storica depurata dei 1.000 miliardi che a fine esercizio 1987 vennero stanziati per le sopravvenienze passive sul contratto del personale degli enti locali. I 1.000 miliardi coprivano (lo ricordo ancora qui per correttezza) non solo il 1987 ma anche i sei mesi pregressi del 1986. Mancano, sempre per la medesima ragione, 800 miliardi al 1988.

Alla Camera è stata modificata la normativa che presiede alla finanza locale, definita come conversione in legge di un decreto del mese di ottobre 1987, introducendo una sospensione nella approvazione dei bilanci. I bilanci dovevano essere approvati entro il 30 aprile. Questa sospensione rimanda ad un successivo provvedimento (che credo sia anche passato per ragioni politiche e che riguarda una trattativa fra Governo e Gruppi parlamentari) che prefigura in qualche modo ulteriori trasferimenti ed altre partite proprio per far fronte al maggior costo del personale.

Nella trattativa fra enti locali e Governo, quest'ultimo aveva assunto l'impegno di onorare gli 800 miliardi, se il Parlamento avesse approvato un disegno di legge delega, che il Governo si impegnava a presentare, impostato su due punti: l'introduzione di una autonomia impositiva, che in soldoni voleva dire il trasferimento della competenza impositiva dall'erario agli enti locali in materia immobiliare, e il ridisegno di tutte le attuali imposte erariali.

Questo impegno non è stato onorato dal Governo. In quale situazione si trovano oggi i bilanci? Oggi i bilanci non possono chiudere, ma non parlo delle zone che hanno tradizionalmente esposizioni passive molto significative. Mi riferisco ad alcune regioni meridionali, non a tutte, cioè alla Calabria, alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata e all'Abruzzo, mentre non è così

per la Sicilia. Non solo queste regioni non sono in grado di presentare bilanci in pareggio, come prevede la legge, e veritieri, ma non sono neanche in grado di presentarli comuni, collocati in regioni a più alto reddito, che hanno una più lunga tradizione di pareggi di bilanci. La Lombardia ha, su un 60 per cento di comuni che sono stati interpellati e hanno risposto – quindi un numero molto alto e superiore alla metà per la popolazione rappresentata – una esposizione passiva che rappresenta quasi il 4 per cento delle partite correnti.

Se si pensa che gli 800 miliardi corrispondono circa al 4 per cento delle partite correnti ci si accorge che i conti quadrano. Per chi si trova in situazioni più fortunate, con partenze storiche probabilmente migliori, con servizi di cui era già dotato l'ente locale, questo 4 per cento è sufficiente per far quadrare i conti.

Devo dire subito che gli 800 miliardi non fanno invece quadrare i conti del debito generalizzato e consolidato esistente all'interno degli enti locali nel nostro paese. Il Ministero dell'interno parla di 1.200 miliardi di debito sommerso. Se a questa cifra sommiamo gli 800 miliardi arriviamo a 2.000 miliardi, ma si deve considerare che probabilmente non tutti hanno dichiarato il debito sommerso da cui sono stati realmente colpiti, o più esattamente che hanno prodotto.

In questa situazione l'invito a decidere ora, anzichè il rinvio ad un ulteriore provvedimento, è abbastanza palese. Un ulteriore provvedimento da chi dovrebbe essere assunto? Da un Governo che ha deciso di andare celermente ad un chiarimento politico, che probabilmente porterà ad una nuova compagine nelle Aule parlamentari. Questo nuovo Governo potrà decretare solo in tempi non vicinissimi, cioè non prima di trenta giorni, con la conseguenza che i comuni aspetteranno la conversione del decreto a causa dell'instabilità delle norme che regolano la materia. I bilanci dei comuni e delle province, nella stragrande maggioranza, non potranno essere redatti con certezza finanziaria se non dopo le ferie estive. Credo che sia una situazione assurda.

Si obietterà che non presento la copertura degli 800 miliardi. Questa è un'osservazione esatta, ma debbo dire che questa scopertura nei fatti esiste già. Non propongo un'ulteriore spesa, come è successo per altre norme alla Camera, che pure beneficiano settorialmente o in alcune aree geografiche gli enti locali per manovre e per pressioni di gruppi (immagino di diversa natura politica) collocati in quelle aree o che seguono con particolare attenzione ed interesse quelle zone, frammentando ulteriormente un sistema delle autonomie già enormemente in crisi. Certamente l'ulteriore spesa corrisponde ad un debito realmente esistente, *rectius* corrisponde ad una parte di un debito realmente esistente. Il Ministro del tesoro qui presente ci darà atto del fatto che molti parlamentari da anni si battono affinchè il sistema dei comuni venga responsabilizzato. L'associazione che li rappresenta si è battuta affinchè in un precedente decreto del 1987 venisse condotta una manovra tariffaria non più legata ad un generico aumento percentuale. Un aumento percentuale, anche se significativo, è sempre uguale a zero quando si parte da una posizione che è uguale a zero. Si deve fare un rapporto costi-ricavi.

Molti colleghi sanno quanto peso questo ha avuto in alcuni comuni delle aree meridionali, dove si erano costruiti servizi senza far pagare all'utenza alcunchè ed ora si deve calcolare, probabilmente sulla base di un personale

gonfiato, il costo percentuale. Si deve avere un ricavo rapportato al costo reale di quei servizi.

Da anni ci battiamo affinchè il sistema venga responsabilizzato e reso autonomo. Credo che un ulteriore slittamento di decisioni riguardanti una scopertura riconosciuta, quindi un ulteriore slittamento nell'approvazione dei bilanci che temo possa, anzi credo debba avvenire a ridosso delle ferie o immediatamente dopo, possa costituire un ulteriore aggravamento del debito sommerso. Allora la preoccupazione – lo dico a quanti siedono su banchi del Governo e ai colleghi – è che di fronte a una situazione grave di turbativa degli enti locali sul piano normativo, come sta avvenendo in questi giorni con una serie di provvedimenti settoriali in cui comuni e province vengono trattati più come agenzie del Governo che come momenti autonomi di decisione per lo sviluppo delle proprie comunità, di fronte a un debito esteso torni a prevalere in queste Aule la logica del saldo a piè di lista. È una logica che abbiamo conosciuto nel 1976-1977 con l'allora ministro Stammati, che se ha sanato in quel momento una situazione grave, ha prodotto danni incalcolabili non solo sul piano finanziario ma anche su quello del costume: la convinzione cioè che si possono tranquillamente fare debiti perchè tanto vi è un terzo pagatore, vale a dire lo Stato, che ripiana in ogni caso i bilanci.

È contro questa logica che è stato presentato l'emendamento. Tutti sanno che oggi, anche nelle città del Nord e non solo nelle grandi dove esistono problemi di nuovi servizi, ma anche nelle medie dove la situazione finanziaria appare meno grave, non è possibile presentare il bilancio in pareggio; lo si può fare, ma barando sui conti.

Questa è la ragione per cui non è più possibile rinviare una decisione. Si tratta di un debito, quello relativo al maggior costo del personale, che è stato riconosciuto e quindi ritengo corretto che venga pagato. Sono sempre stato favorevole al voto palese, ad eccezione ovviamente delle nomine, e devo dire che di fronte alla durezza della realtà, alla crisi nella quale si avvitano gli enti locali, pur essendo pronto a sentire le ragioni degli altri, non sarà facile convincersi sull'opportunità di adottare provvedimenti che vadano al di là dell'odierna seduta perchè temo che ciò voglia dire aggravare enormemente la crisi degli enti locali e portare in situazioni di difficoltà anche quelli che hanno una buona gestione.

Tutti si affaticano perchè vada in porto la riforma delle autonomie locali. A me sembra – e lo dico con senso di autocritica – che oggi, per responsabilità anche del mio Gruppo, ma non soltanto di esso, per interessi politici, per difficoltà di funzionamento del Governo, gli enti locali non vengano riformati, bensì condotti all'asfissia ed alla paralisi. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FORTE, *relatore generale*. Signor Presidente, mi rendo conto della gravità del problema e del fatto che esso merita di essere attentamente considerato. Tuttavia il senatore Triglia, concludendo il suo articolato ed ampio intervento, ha fatto notare che l'emendamento in esame è sfornito di copertura finanziaria e che esiste un'esigenza di risolvere alcuni problemi di risorse autonome. Ritengo pertanto che sia opportuno cogliere l'altra sede

che inevitabilmente ci sarà perchè è chiaro che, per fare i bilanci degli enti locali, si esigerà un provvedimento d'urgenza che ciò consenta. In tale sede, come in altri casi è avvenuto, si dovranno trovare sia i mezzi per l'erogazione con risorse autonome sia le somme. In questo modo si eviterà anche l'ingiustizia, che potrebbe diversamente per l'ennesima volta profilarsi, di erogare una cifra complessiva che viene ripartita tra i vari enti locali anzichè affidare alle loro autonome capacità di raccolta dei gettiti la possibilità di risolvere i propri problemi.

Per questi motivi, esprimo parere contrario alla proposta in esame.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi consenta di riprendere alcune delle argomentazioni svolte dal senatore Triglia che mi porteranno poi ad invitarlo, unitamente ai senatori Vetere e Bollini, a ritirare l'emendamento.

Vorrei anzitutto ricordare al Senato che, in occasione della conversione in legge del decreto-legge sulla finanza locale del 1987 – che venne biennalizzato per il 1987-1988 – il Governo, in relazione alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni locali, incrementò le somme da corrispondere di un importo pari a mille miliardi di lire per far fronte ai maggiori oneri del personale.

Il senatore Triglia, che è anche Presidente dell'ANCI, vorrà darmi atto che da parte di tutti i rappresentanti delle forze politiche quando venne disposta tale integrazione fu detto e ribadito che si trattava di una erogazione *una tantum* e che i gravi e seri problemi degli enti locali, che non possono però essere risolti neppure con questo emendamento, andavano affrontati secondo un itinerario che è stato esattamente indicato in un ordine del giorno approvato pressochè all'unanimità nello stesso identico testo dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. In base a tale itinerario occorre percorrere la strada dell'autonomia impositiva con l'impegno da parte del Governo di presentare un disegno di legge al riguardo e con un'indicazione della materia sulla quale orientarsi in linea di massima nonchè affrontare, a partire dal 1989 – data in cui l'autonomia impositiva dovrebbe funzionare – i problemi del sommerso. Il Governo ha proceduto con la legge finanziaria esattamente in conformità alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno, maggiorando di oltre il 4 per cento le somme indicate da trasferire agli enti locali e non calcolando i 1.000 miliardi che erano appunto, come convenuto, una erogazione straordinaria per far fronte agli oneri del personale.

Il testo licenziato dal Senato consentiva ai comuni di procedere immediatamente all'approvazione dei bilanci, mentre in sede di dibattito alla Camera, per le tormentate vicende che hanno accompagnato il dibattito lì svoltosi, abbiamo dovuto apportare delle modifiche. Dico dovuto perchè il testo che viene sottoposto all'approvazione del Senato non è quello iniziale del Governo, ma il testo che è nato da un compromesso, inevitabile nei passaggi difficili che si sono avuti alla Camera, fra la maggioranza e le opposizioni, in base al quale la ripartizione che era già definita e consentiva agli enti locali di fare immediatamente i bilanci è stata per così dire riunificata e in qualche modo sospesa, demandandosi la ripartizione ad un successivo provvedimento che sarà inevitabilmente un decreto-legge. È chiaro che in quella sede, altrettanto inevitabilmente, ci sarà un confronto ulteriore anche in ordine alle quantità. Oggi invece se il Governo dovesse

acconsentire dovrebbe farlo senza essere in grado di indicare una copertura se non in aumento ulteriore del disavanzo,

Debbo dire, e mi rivolgo al senatore Triglia nella sua veste di presidente dell'ANCI, che mi sarei aspettato piuttosto la richiesta del ripristino di una normativa che mettesse i comuni in condizione di approvare immediatamente i bilanci (salvo eventualmente provvedere ad integrare le risorse che vengono destinate) e non di una modifica aggiunta alla normativa pervenutaci dalla Camera che non lo consente. L'emendamento si limita invece ad aumentare i trasferimenti con i criteri del fondo perequativo di 800 miliardi senza indicare la copertura, dimenticando tra l'altro che oggi comunque i comuni non sono ancora in grado di approvare i bilanci perchè dovranno attendere il decreto-legge che ripartirà le somme già ripartite dal Senato.

Per tutte queste ragioni e ribadendo la volontà del Governo di dare risposte nello spirito e nella lettera delle indicazioni emerse nell'ordine del giorno che Camera e Senato hanno approvato in uguale testo, mi permetto di insistere con il senatore Triglia, sperando in una miglior sorte, affichè ritiri l'emendamento. In caso contrario il parere è negativo, anche per ragioni di copertura. Ed è questo un punto di principio che scaturisce dalla approvazione già avvenuta all'unanimità da parte del Senato dell'articolo 2.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Ho ascoltato la risposta del Governo. Mi pare che il relatore abbia espresso dei buoni proponimenti senza però nessun costrutto pratico. La risposta del Governo credo che meriti una messa a punto, perchè se il problema fosse solo quello di ripristinare una norma che consenta ai comuni di varare immediatamente i bilanci, non potremmo che essere d'accordo. Ma perchè questo possa avvenire è necessario integrare i bilanci della somma che è indispensabile per permettere ai comuni di varare dei bilanci in pareggio. È questo il punto. La norma che alla Camera dei deputati è stata introdotta costituisce un tentativo di evitare il voto su un emendamento integrativo degli stanziamenti, prefigurando un'occasione nella quale se ne potesse discutere in seguito.

Ora, se la questione può essere risolta immediatamente, noi siamo ben felici di ripristinare il testo che qui al Senato era stato licenziato, integrando lo stanziamento con una somma necessaria per predisporre i bilanci.

Ma cosa è avvenuto nel frattempo? È avvenuto ciò che il collega Triglia, presidente dell'ANCI, ricordava poc'anzi; cioè l'ANCI ha chiesto agli 8.081 comuni d'Italia di dire concretamente qual è la loro attuale situazione finanziaria, e se è possibile redigere un bilancio in pareggio – in modo sostanziale e non solo formale – per il 1988. Oggi come oggi, hanno già risposto più di 2.500 comuni del Nord, del Centro e del Sud, comuni di grande estensione e piccoli comuni di montagna, ma tutti, a partire dal comune di Milano, hanno dovuto dire con chiarezza di non essere in grado di redigere bilanci in pareggio. Non sono in grado di redigere questi bilanci in pareggio, cari colleghi, per una ragione che voi dovreste conoscere bene e che non riguarda il fatto se i comuni abbiano o meno adempiuto alle norme contenute nel decreto-legge convertito nel mese di ottobre dello scorso anno

relativamente alle tariffe. Infatti, posso dirvi che dai 2.500 comuni, ad eccezione di poche decine di unità, è stato risposto che essi hanno tutti applicato le tariffe e quasi tutti al massimo dei livelli possibili.

I colleghi che abitano a Roma e sono cittadini romani se ne accorgeranno allorquando si vedranno proporre aumenti tariffari cospicui, che per alcune voci sfiorano un aumento del 70 per cento. Altro che il 4 per cento di aumento a causa del tasso di inflazione! Il 70 per cento di aumento viene proposto, ad esempio, per un tributo comunale specifico quale è quello della nettezza urbana.

Quindi, i comuni hanno adempiuto a questo onere e nella loro generalità dicono di non essere in grado di redigere bilanci in pareggio e, sempre nella loro generalità, chiedono di approntare norme che mettano in qualche modo i comuni in grado di poter agire.

E aggiungo dell'altro. Nella conferenza stampa che si è svolta qualche giorno fa, e alla quale erano presenti i rappresentanti dei Gruppi politici, compresi quelli di maggioranza che siedono in quest'Aula, uno dei rappresentanti di un autorevole Gruppo di maggioranza ha convenuto sulla proposta di procedere senz'altro alla presentazione di bilanci veritieri, cioè di bilanci in disavanzo.

Signor Ministro, ciò significa che i Comitati regionali di controllo non potranno approvare questi bilanci, e ciò significa che ci troveremo nell'arco di qualche settimana, se fossimo costretti ad adottare questa iniziativa, dinanzi a migliaia di commissari *ad acta* per redigere i bilanci, e non so se anche per sciogliere i consigli comunali.

È questo che si vuole? Bisogna arrivare a questo punto?

Ma andiamo avanti. Nell'odierna giornata, tutti i colleghi del Senato hanno ricevuto una lettera del Presidente dell'ANCI, dove si ricorda che in questa legge finanziaria che voi state per approvare vi sono 187 voci che non riguardano interventi finanziari forniti direttamente ai comuni, ma interventi sul territorio predisposti direttamente dall'amministrazione centrale dello Stato in altro modo, che non danno ai comuni la possibilità di intervenire, ma addebitano semmai ad essi le conseguenze di un intervento senza avere i mezzi finanziari di parte corrente per poter far fronte all'aumento dei servizi e all'aumento che deriverà anche da questi interventi.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* VETERE). Da una parte si accentra la spesa, dall'altra si mettono i comuni nella condizione di non poter redigere i bilanci: è evidente che la conclusione finale è che la riforma delle autonomie è già stata fatta. Si tratta di una riforma delle autonomie che accentra in alcuni Ministeri – cioè nell'amministrazione diretta centrale dello Stato – la facoltà di procedere ad interventi corposi e lascia ai comuni soltanto la possibilità di far fronte a delle esigenze minori in una condizione di scontento crescente dei cittadini del nostro paese.

L'ultima cosa che vorrei dire è che voi non dite di no solo agli amministratori comunisti, bensì anche agli amministratori democristiani,

socialisti, socialdemocratici, repubblicani, eccetera, perchè tutti si trovano nella stessa condizione. Nella conferenza stampa da me poc'anzi citata non hanno parlato soltanto amministratori di una parte politica, ma di tutte le parti politiche per dire appunto che il loro dovere l'avevano fatto, le tariffe le avevano applicate, ma non erano in condizioni di procedere.

Onorevole Ministro, nella discussione che facemmo a dicembre lei prese un impegno, ma questo impegno il Governo non lo ha mantenuto: l'impegno che fu assunto era esattamente quello di procedere, già nel mese di gennaio o di febbraio, non più tardi, in occasione della presentazione di un disegno di legge sull'area impositiva autonoma, ad affrontare queste questioni.

Ricordo, quando ci incontrammo alla Presidenza del Consiglio, il suo intervento preciso, sul quale io non ho nulla da rimproverare, secondo cui nel momento in cui il Parlamento, sulla base di una iniziativa del Governo, avesse assunto delle decisioni per mettere a regime i bilanci degli enti locali nel 1989, non ci sarebbe stata opposizione ad un esame delle situazioni pregresse: ma questo voi non lo avete fatto! E neppure siamo in grado di prevedere che sia fatto, sicchè non c'è una proposta per portare a regime i bilanci del 1989, anzi è sicuro che nel 1989 non ci sarà una finanza locale a regime perchè non saremo forse nemmeno stati messi nella condizione di affrontare un confronto serio sui problemi dell'area impositiva autonoma nel corso di quest'anno.

Allora, se questo non si fa, se non si integrano i bilanci, almeno il Ministro venga qui a dirci, in questo momento, che c'è un impegno formale a presentare domani stesso, subito dopo l'approvazione della finanziaria, un decreto nel quale sia prevista un'integrazione degli 800 miliardi indispensabili che sono pari, onorevole Sottosegretario, al costo del personale per il 1988: già questa sarebbe una posizione ragionevole. Ma proporre il ritiro degli emendamenti, con il conseguente ripristino di una norma che significa sicuramente per il 1988 che gli amministratori si dovranno arrangiare perchè non c'è nessuna possibilità di una integrazione, questo è francamente inaccoglibile, anzi – non voglio definirlo diversamente – ridicolo.

Detto ciò, fate quello che credete, ma la risposta che voi date qui questa sera è una risposta che sicuramente noi avremo il dovere morale, oltre che politico, di rappresentare a tutti i consigli comunali, perchè in qualche modo se ne facciano interpreti nei confronti delle loro rispettive popolazioni.

È un errore che compite adesso; può darsi che in questo momento voi riusciate ad ottenere un rinvio della questione, ma è un rinvio che peserà di più sicuramente di quanto oggi noi chiediamo per mettere i comuni nelle condizioni di far fronte alle loro responsabilità nei confronti dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31 che modifica l'articolo 41 del testo approvato dal Senato:

Art. 31.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

2. Con le medesime modalità previste dal comma 1 è concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, che modifica l'articolo 42 del testo approvato dal Senato:

Art. 32.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato, modificato dalla Camera dei deputati, con le allegate tabelle, nelle parti modificate dalla Camera dei deputati:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 – ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonchè le suddette regolazioni contabili – resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella *A* allegata alla presente legge.

4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella *B* allegata alla presente legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella *C* allegata alla presente legge.

5. Gli importi previsti dal comma 4 per le Tabelle *B* e *C* e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai

fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle *B* e *C*, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi è destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito dal comma 1 del presente articolo.

6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella *D* allegata alla presente legge.

7. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno l'impegnabilità di ciascuna annualità è ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le province ed i comuni, nonchè gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LE TABELLE A, B, C, D (*)

(*) *Le parti modificate dalla Camera dei deputati sono riportate con i criteri qui di seguito precisati.*

– per le voci e le cifre modificate dalla Camera dei deputati la modifica introdotta è stampata **in neretto;**

– per le voci e le corrispondenti cifre soppresse dalla Camera dei deputati, la **soppressione** *è specificata* **in neretto,** *voce per voce, recandosi* **in corsivo** *la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

– le voci e le corrispondenti cifre alle quali la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni, vengono omesse.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*Modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
A. - MINISTERI					
. . . omissis . . .					
Legge n. 64 del 1986 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759)	**1.782.300**	*(a)* **12.970.000**	*(b)* **16.380.675**	**35.667.025**	1993
. . . omissis . . .					
Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):					
– Art. 2, comma 6 - Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: capitolo 7843)	**400.000**	**1.700.000**	**2.400.000**	**4.800.000**	**1992**
. . . omissis . . .					

(a) Di cui milioni 3.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.
(b) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

Segue: TABELLA A (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
– Art. 6, comma 6 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera *d*), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: capitolo 7089) .	**50.000**	**85.000**	**100.000**	**65.000**	**1991**
. . . omissis . . .					
Decreto-legge n. 360 del 1987 – Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: capitolo 8222)	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 441 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capitoli 7702, 7703 e 7704)	75.000	80.000	–	–	–
Decreto-legge n. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 445 del 1987 - Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Tesoro: capitolo 7802)	180.000	280.000	–	–	–
Decreto-legge n. 367 del 1987 – Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori pubblici: capitolo 9423)	soppresso	–	–	–	–

Segue: TABELLA A (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990	1991 e successivi	Anno terminale
. . . omissis . . .					
Decreto-legge n. 373 del 1987 – Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo:					
– Bilancio: capitolo 7085	**soppresso**	–	–	–	–
– Lavori Pubblici: capitoli 1142 e 7701	**soppresso**	–	–	–	–
– Agricoltura: capitolo 7715	**soppresso**	–	–	–	–
	soppresso	–	–	–	–
Decreto-legge n. 384 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 470 del 1987 – Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987:					
– Presidenza: capitolo 7600	215.000	–	–	–	–
– Tesoro: capitolo 8317	90.000	–	–	–	–
Totale. . .	305.000	–	–	–	–
Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 – Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: capitolo 8222)	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**1991**
Decreto-legge n. 2 del 1988 – Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori pubblici: capitolo 9423)	**40.000**	–	–	–	–

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*Modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Tutela delle minoranze linguistiche..	**5.000**	**5.000**	**10.000**
... omissis ...			
Istituzione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna	**1.000**	**1.000**	**2.000**
Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Riforma del processo amministrativo	**10.000**	**20.000**	**20.000**
Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri	**17.500**	**35.050**	**35.050**
Reintegro fondo per la protezione civile	**140.000**	**120.000**	**120.000**
	184.000	**191.550**	**197.550**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL TESORO			
. . . omissis . . .			
Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE	**930.000**	**995.000**	**990.000**
Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche	**30.000**	**-**	**-**
	1.533.500	**2.026.300**	**2.044.900**
MINISTERO DELLE FINANZE			
Revisione IRPEF **(b)**	-	4.140.000	5.590.000
. . . omissis . . .			
Aggiornamento e ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni	**40.000**	**50.000**	**60.000**
Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato **(a)**	900.000	600.000	-

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Detrazioni IRPEF	1.100.000	(b) 1.900.000	(b) 1.595.000
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della L. n. 41 del 1986 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)	**32.000**	**32.000**	**32.000**
Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della guardia di finanza	**-**	**30.000**	**30.000**
Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria	**15.000**	**210.000**	**375.000**
	2.347.350	**7.212.000**	**7.932.000**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

. . . omissis . . .

Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure anti-mafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile	**19.000**	**23.000**	**23.000**

(b) Di cui miliardi 1.160 per l'anno 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace	**15.000**	**20.000**	**20.000**
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario. Responsabilità civile dello Stato e del magistrato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali	**50.000**	**60.000**	**65.000**
. . . omissis . . .			
Gratuito patrocinio in materia civile e penale	**30.000**	**45.000**	**45.000**
. . . omissis . . .			
Riforma ordinamento agenti di custodia	**90.000**	**100.000**	**120.000**
Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare	**15.000**	**25.000**	**25.000**
	391.000	**489.000**	**516.000**
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi	**97.000**	**97.500**	**97.500**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	**500**	**500**	**500**
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero	**5.000**	**10.000**	**10.000**
Fondo sociale per l'emigrazione	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971	**5.000**	**10.000**	**10.000**
	112.500	**123.000**	**123.000**
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Università non statali legalmente riconosciute	**130.000**	**70.000**	**70.000**
Istituzione di nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Provvidenze in favore del personale della scuola	**300.000**	**500.000**	**500.000**
	480.000	**620.000**	**620.000**
MINISTERO DELL'INTERNO			
. . . *omissis* . . .			
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco	**60.000**	**86.450**	**86.450**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	22.298.200	**23.518.750**	**24.447.250**
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Esigenze finanziarie dell'ente autonomo acquedotto pugliese	**53.070**	**22.154**	**22.154**
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore	**208.000**	**208.000**	**208.000**
Rifinanziamento della segreteria del Piano generale dei trasporti	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
MINISTERO DELLA DIFESA			
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Tutela della ceramica artistica	**25**	**50**	**50**
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
. . . *omissis* . . .			
Disposizioni in materia di prepensionamento in particolari settori	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio	**–**	**(b) 7.500.000**	**(b) 7.800.000**
Piano straordinario di impiego dei giovani in iniziative di utilità collettiva ...	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Istituzione del trattamento di minimo vitale	**500.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
Pari opportunità fra uomo e donna .	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Norme in materia di trattamento di disoccupazione (c)	**300.000**	**600.000**	**800.000**
Fondo per il rientro della disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno	**740.000**	**990.000**	**990.000**
	2.650.000	**11.200.000**	**12.200.000**

(b) Di cui lire 20 miliardi nell'anno 1989 e lire 640 miliardi nell'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Interventi rivolti ad incentivare la esportazione di prodotti	**50.000**	**50.000**	**50.000**
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati	**–**	**20.000**	**30.000**
Indennità di rischio per i tecnici radiologi	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	38.000	**58.000**	**68.000**
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei	**3.500**	**3.500**	**3.500**
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riforma della dirigenza	**–**	**85.000**	**215.000**
. . . omissis . . .			
Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati	**500.000**	**(b) 500.000**	**(b) 500.000**

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera.

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza piombo	**–**	**20.000**	**20.000**
... omissis ...			
Legge quadro sui trapianti	**–**	**20.000**	**30.000**
Provvedimenti in favore di portatori di handicaps	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Provvedimenti per la prevenzione delle tossicodipendenze	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo	**–**	**–**	**190.000**
	1.242.433	**1.403.291**	**1.773.382**
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	**31.592.578**	**47.126.595**	**50.206.786**

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE

MINISTERO DEL TESORO

Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni	**– 76.000**	**– 100.000**	**– 100.000**

Segue: TABELLA B (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenza di personale nonchè in materia di revisione del regime contributivo dei contratti di formazione-lavoro (c)	**- 300.000**	**- 600.000**	**- 800.000**
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Riduzione di spese e modifiche al regime forfettario **(a)**	- 900.000	- 600.000	-
Riduzione, mediante l'adozione di coefficienti forfettari, della deducibilità delle spese di rappresentanza corrispondenti ad autoconsumo e riordino e completamento della tassazione dei redditi e delle plusvalenze a formazione pluriennale	**-**	**- 2.000.000**	**- 2.000.000**
Armonizzazione IVA e ulteriori riduzioni di spesa in relazione anche all'articolo 13, commi da 17 a 19 e da 22 a 25 della legge finanziaria 1988 (b)	**-**	- 5.820.000	**- 7.440.000**
	- 900.000	**- 8.420.000**	**- 9.440.000**
Totale accantonamenti di riduzione della spesa o per maggiori entrate	**- 1.276.000**	**- 9.120.000**	**-10.340.000**
Totale Tabella B ...	**30.316.578**	**38.006.595**	**39.866.786**

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero delle finanze - Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato».

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero delle finanze - Revisione IRPEF» e, limitatamente agli anni 1989 e 1990, a parte della voce: «Ministero delle finanze - Detrazioni IRPEF», nonchè alla voce: «Amministrazioni diverse - Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati» e a parte della voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Norme in materia di trattamento di disoccupazione».

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*Modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DEL TESORO			
. . . *omissis* . . .			
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica	**150.000**	**200.000**	**350.000**
Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali	**1.122.325**	**1.012.381**	**1.089.440**
. . . *omissis* . . .			
	2.554.125	**2.604.181**	**2.931.240**
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Piano quadriennale per le università	**30.000**	**40.000**	**50.000**
MINISTERO DELL'INTERNO			
. . . *omissis* . . .			

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio	**–**	**100.000**	**200.000**
	–	**1.200.000**	**2.420.000**
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
. . . *omissis* . . .			
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio	**30.000**	**110.000**	**200.000**
. . . *omissis* . . .			
Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	**60.000**	**309.000**	**689.000**
Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione di quello dismesso ed investimenti da parte di enti pubblici operanti nel settore dell'acquisizione di immobili ..	**5.000**	**90.000**	**90.000**
	240.000	**539.000**	**1.009.000**
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale **(a)**	100.000	130.000	145.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE			
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di agricoltura biologica	**50.000**	**50.000**	**50.000**
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
. . . *omissis* . . .			
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
. . . *omissis* . . .			
Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori	**50.000**	**130.000**	**140.000**
. . . *omissis* . . .			
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	**366.000**	**396.000**	**396.000**
Piano finanziamento ENEA	885.000	**885.000**	**925.000**
Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di innovazione tecnologica (limiti di impegno)	**50.000**	**100.000**	**150.000**
	1.626.000	**2.046.000**	**2.091.000**
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
. . . *omissis* . . .			
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)	**90.000**	30.000	30.000

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Interventi in favore del cabotaggio ..	**10.000**	**20.000**	**50.000**
	120.000	**70.000**	**100.000**
. . . omissis . . .			
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Provvedimenti in materia di edilizia archivistica e bibliotecaria	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico e recupero di aree e beni culturali e ambientali	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali e ambientali anche mediante programmi di collaborazione con le regioni e gli enti locali	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale	**–**	**630.000**	**835.000**
Finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali .	**–**	**75.000**	**150.000**
	–	**705.000**	**985.000**

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	9.000	**145.000**	**185.000**
Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale	**–**	**112.000**	**213.000**
Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione..	**20.000**	**240.000**	**240.000**
Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano	**–**	**600.000**	**750.000**
Disciplina della valutazione di impatto ambientale	**10.000**	**11.000**	**10.000**
Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno	**–**	**25.000**	**25.000**
	39.000	**1.133.000**	1.423.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
. . . *omissis* . . .			
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane	270.000	**565.000**	**815.000**
. . . *omissis* . . .			

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti	–	**59.000**	**69.000**
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine ...	100.000	**240.000**	**270.000**
. . . *omissis* . . .			
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987	**295.000**	**550.000**	**550.000**
. . . *omissis* . . .			
Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno	**1.195.000**	1.300.000	1.450.000
Interventi a favore della regione Calabria	750.000	**900.000**	1.000.000
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso	**15.000**	**20.000**	**25.000**
Norme in materia di delocalizzazione di industrie a rischio o insalubri .	**10.000**	**50.000**	**60.000**
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto	**9.500**	**40.000**	**60.000**
Piano nazionale di interventi regionali e comunali di recupero ambientale, urbanistico e paesistico delle			

Segue: TABELLA C (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(*milioni di lire*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio	**-**	**50.000**	**50.000**
Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici	**5.000**	**10.000**	**10.000**
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino	**5.000**	**50.000**	**50.000**
	3.395.500	**4.762.000**	**5.459.000**
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese	**9.221.625**	**15.021.181**	**18.614.240**
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE.			
MINISTERO DEL TESORO			
Riconsiderazione delle funzioni del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti **(a)**	- 100.000	- 130.000	- 145.000
Totale Tabella C	**9.121.625**	**14.891.181**	**18.469.240**

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: «Ministero dei trasporti - Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale».

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA D (*modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984)

(*milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Legge 27 giugno 1985, n. 351 (articolo 4) - Maggiori costi carbone Sulcis all'Enel	**soppresso**	**soppresso**	**soppresso**
. . . *omissis* . . .			
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale: Articolo 7, comma 5 - Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (capitolo 7705) ...	**160.000**	**85.000**	**85.000**

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», *alla voce*: «Riforma ordinamento agenti di custodia», *sostituire gli importi con i seguenti*: «1988: 115.000; 1989: 130.000; 1990: 165.000».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 13 e 14.

1.Tab.B.1 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», *alla voce*: «Riforma ordinamento agenti di custodia», *sostituire gli importi con i seguenti*: «1988: 90.000; 1989: 160.000; 1990: 180.000».

Conseguentemente, al comma 4, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», *ridurre della misura corrispondente gli importi relativi alla voce:* «Piano finanziamento ENEA».

1.Tab.B.2 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giustizia», *alla voce*: «Riforma ordinamento agenti di custodia», *sostituire gli importi con i seguenti*: «1988: 90.000; 1989: 120.000; 1990: 150.000».

Conseguentemente, sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», *sopprimere la voce*: «Legge-quadro sui trapianti».

1.Tab.B.3 SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4, nella tabella B richiamata, negli: «Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate», *sotto la rubrica*: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», *alla voce*: «Norme in materia di trattamento di disoccupazione (c)», *cancellare la lettera (c) e la nota relativa.*

Conseguentemente, negli: «Accantonamenti di riduzione della spesa o per maggiori entrate», *sotto la rubrica*: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», *alla voce*: «Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenza di personale nonchè in materia di revisione del regime contributivo dei contratti di formazione-lavoro (c)», *cancellare la lettera (c) e la nota relativa.*

1.Tab.B.4 ANTONIAZZI, VECCHI, ANDRIANI, SPOSETTI, BOLLINI

Al comma 9 sostituire le parole: «1989 e 1990» *con le altre*: «1988, 1989 e 1990» *e le parole*: «rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi» *con le altre*: «in lire 2.000 miliardi nel 1988, in lire 3.600 miliardi nel 1989 e in lire 4.000 miliardi nel 1990».

1.1 ALBERICI, MESORACA, ARGAN, CALLARI GALLI, NOCCHI, CANNATA, BOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, non sarò brevissimo e forse questo servirà a far sedere i colleghi.

Intervengo per illustrare gli emendamenti 1.Tab.B.1, 1.Tab.B.2 e 1.Tab.B.3, i quali riguardano lo stesso oggetto: il problema della riforma del corpo degli agenti di custodia, che sono – come i colleghi sanno – addetti alle carceri. Questo è un argomento di particolare attualità in questo momento. Se volessi fare una battuta, potrei dire che la ragione dell'emendamento è forse legata alla necessità di aumentare il numero degli agenti di custodia, anche alla luce di quello che leggiamo sui giornali di questi giorni. Ma la verità è che l'aumento degli agenti di custodia è necessario per molteplici ragioni. La prima ragione di tale aumento, come sanno tutti i colleghi che usufruiscono della possibilità di ispezionare le carceri italiane, è che gli agenti lamentano il loro numero sproporzionato in senso riduttivo rispetto alle necessità cui oggi devono far fronte. La riforma penitenziaria infatti – non solo quella del 1975 ma a maggior ragione quella che prende il nome dell'ex senatore Gozzini – richiede nelle carceri, per l'applicazione del criterio della socialità e affinchè le carceri siano attrezzate a garantire tutte le previsioni della riforma penitenziaria stessa, un numero di agenti di custodia superiore a quello oggi esistente. Occorrono più di 23.000-24.000 agenti attualmente in organico, non tutti peraltro utilizzati nelle carceri, essendo alcuni dislocati in altri luoghi e quindi sottratti ai compiti che dovrebbero assolvere.

Allora ci troviamo di fronte ad un problema. Il sottosegretario Gitti potrebbe rispondermi che alla Camera dei deputati sono state aumentate le dotazioni finanziarie per il settore della giustizia. È vero, per il 1988 è previsto un aumento di 89 miliardi, per il 1989 di 118 miliardi, per il 1990 di 143 miliardi. La verità però è che questi aumenti – e su questo richiamo l'attenzione del Governo perchè si tratta di un punto di particolare importanza – raggiungono ancora la metà delle cifre previste l'anno scorso nella legge finanziaria per il settore della giustizia.

In particolare per quanto riguarda gli agenti di custodia, il finanziamento previsto l'anno scorso ammontava a 76 miliardi per il primo anno, a 156 miliardi per il secondo anno e a 219 miliardi e 900 milioni per il terzo. Questa cifra era rapportata alle necessità della legge di riforma del corpo degli agenti di custodia, che prevede proprio di giungere in un triennio a 40.000 agenti di custodia, di cui 35.000 utilizzati per i compiti di istituto e 5.000 per i compiti di scorta, che saranno attribuiti a tale corpo, in relazione al trasferimento dei detenuti dai luoghi di custodia agli ospedali o ad altri luoghi di pena o ancora al tribunale: la legge è costruita su questo principio.

Come possiamo pensare di approvare nei prossimi mesi una riforma che è urgentissima per la vita nelle carceri italiane, quando ci troveremo ad avere a disposizione cifre che corrispondono alla metà di quelle previste l'anno scorso (e che erano non indeterminate, ma funzionali al testo della riforma dal quale non si può prescindere)?

Ciò che chiediamo in realtà è un aumento quasi inferiore alla somma delle tangenti di cui si parla per la costruzione delle carceri. Le cifre per il settore della giustizia nel nostro paese sono queste: 391 miliardi per quest'anno, e non si arriva a 500 miliardi per l'89. Si tratta di cifre indegne per le necessità presenti, per il nuovo processo penale, per il nuovo processo civile, per il gratuito patrocinio, per la riparazione per l'ingiusta detenzione, per i doverosi aumenti di retribuzione al personale civile che lavora nelle carceri. Bisogna inoltre pensare ai medici ospedalieri, ai direttori delle carceri, agli psicologi, a tutte quelle componenti che dovrebbero essere di supporto per una vita diversa nel carcere. Ebbene, per la giustizia in totale sono previste queste cifre bassissime.

Il sottosegretario Gitti ha detto prima al collega Triglia che manca la copertura finanziaria per la previsione di 800 miliardi in favore degli enti locali. Ebbene, noi con gli emendamenti che presentiamo ci facciamo carico della copertura finanziaria, anzi ne offriamo tre diverse, ovviamente anche graduate in maniera diversa. Nel primo emendamento proponiamo una copertura che si riferisce alla soppressione dei commi 13 e 14 dell'articolo 15. Il comma 13 di tale articolo così recita: «per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno» – area molto ampia – «di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, è autorizzata la spesa di 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per il 1988, 30 miliardi per il 1989 e 45 miliardi per il 1990...». L'articolo continua: «Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni ad essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti, predisposti dagli enti e approvati dal CIPI su proposta del Ministro...». Io credo che se fosse approvato il nostro emendamento potremmo realizzare la riforma del Corpo degli agenti di custodia; invece, con le cifre attualmente previste nel testo della legge finanziaria, il presidente Andreatta dirà che tale riforma non si può fare, dirà che si può fare solo per 30.000 agenti di custodia e così rimanderemo ancora una volta il problema. Con questo emendamento inoltre toglieremo contemporaneamente dalla legge finanziaria due commi che veramente sono un insulto al buongusto.

Se non si vuole accettare questa proposta, presentiamo l'emendamento 1.Tab.B.2 con il quale riduciamo il finanziamento all'ENEA, cosa che non credo possa dispiacere: come ha detto in precedenza il collega Boato nel dare parere negativo ai requisiti di urgenza e necessità di un nuovo decreto per l'ENEA, si tratta di una persecuzione alla quale siamo sottoposti e se fosse quanto meno ridotta nel carico non sarebbe male.

Offriamo anche una terza ipotesi, sempre al fine di aumentare la dotazione, quanto meno per il biennio 1989-1990, per la riforma del corpo degli agenti di custodia: sopprimere la voce: «Legge-quadro sui trapianti». In realtà il provvedimento all'esame del Senato non richiede una copertura finanziaria, poichè il problema che viene posto non è quello di maggiori fondi ed oneri, ma quello del reperimento di organi per i trapianti. È una normativa che non mi pare giusto debba risolversi nell'aumentare i centri di trapianto, con baronie od altro.

Tre ipotesi, signor Ministro e signor Sottosegretario, offriamo per un problema che è riconosciuto da tutti. La riforma va fatta: il testo c'era ma non è stato approvato per il ricorso alle elezioni anticipate. Affrontando quest'anno i problemi della giustizia, non potremo non esaminarlo e mi domando perchè lo dovremo affrontare in maniera non completa e definitiva, in maniera parziale, poichè ci verrà detto che i fondi previsti non sono adeguati al testo che esamineremo e fra un anno o due ci troveremo a dire che è necessario un aggiornamento.

Sono queste le ragioni, signori del Governo e colleghi senatori, per cui chiediamo che si votino i nostri emendamenti, dando al relatore ed al Governo la possibilità di scegliere tra quelli che riterranno più opportuni. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

VECCHI. Con l'emendamento 1.Tab.B.4, onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, intendiamo rendere disponibili 300 miliardi per affrontare la riforma del sussidio di disoccupazione già dal 1988 (e quindi da quest'anno), inserendoli nel fondo globale e liberandoli dal condizionamento della finanziaria relativamente ai risparmi previsti per la Cassa integrazione guadagni e per la riduzione dei contributi sui contratti di formazione lavoro. Tali risparmi si dovrebbero realizzare attraverso l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo, che richiederà tempi certamente lunghi data la contingenza politica che stiamo vivendo e la complessità della materia.

La questione del riordino dell'indennità di disoccupazione è una questione urgente. Voglio ricordare qui, onorevoli Ministri, che il Governo attraverso il Ministro del lavoro aveva assunto, fin dal 1986, nell'accordo di novembre con le organizzazioni sindacali, l'impegno di procedere nel 1987 alla riforma di tale indennità.

La situazione è grave e, aggiungo, anche vergognosa, come hanno evidenziato quelle centinaia di lavoratori che la settimana scorsa, per quattro giorni, hanno manifestato dinanzi al Senato. È vergognosa perchè nel 1988 800 lire al giorno come sussidio di disoccupazione (cioè 24.000 lire al mese) non rappresentano una cifra tale da costituire un sostegno dei redditi dei lavoratori inoccupati o dei disoccupati.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* VECCHI). Poi diciamo di essere la quinta potenza industriale, e parliamo addirittura di società post industriale, in una realtà che risulta peggiore di quella feudale!

Credo che il problema dovrà essere affrontato concretamente e immediatamente. Tutti affermano che è ora che il mercato del lavoro risponda ad esigenze di flessibilità e di duttilità in rapporto alle modifiche che via via intervengono nei processi produttivi, nell'organizzazione del lavoro e nella competitività internazionale.

Come si può attuare un governo attivo del mercato del lavoro in termini moderni se non si fa una politica di sostegno dei redditi nel momento della non occupazione o della disoccupazione, se non si affronta questo problema oggi sul tappeto? Affrontando questo problema non si compie un'opera assistenziale, ma si effettua un doveroso intervento e si adotta uno strumento indispensabile per il governo attivo del mercato del lavoro, per favorire ed indirizzarne la mobilità, per far emergere l'offerta di manodopera, sottraendola ai meccanismi incontrollati del mercato irregolare.

Di recente il Ministro del lavoro ha assunto un impegno in questa direzione, anche attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo urgente, per rispondere a queste necessità. Con la nuova normativa che si vuole introdurre, e che collega l'indennità in percentuale al salario ed alle giornate di lavoro effettivamente svolte l'anno precedente, si contribuirà a far emergere il lavoro nero. Sarà perciò un beneficio per l'intera collettività e anche per la finanza pubblica, che interviene a sostegno degli enti previdenziali ed assistenziali: più lavoro nero emergerà, maggiori saranno gli introiti che verranno devoluti agli istituti previdenziali ed assistenziali. I braccianti, gli edili, gli alimentaristi, i precari del commercio e del turismo, tutti gli stagionali saranno costretti, se vogliono avere il sussidio di disoccupazione, a denunciare le giornate effettivamente lavorate nel corso del precedente anno: questi cittadini italiani attendono da parte del Parlamento un atto di giustizia.

Non voglio ricordare, anche se sarebbe doveroso, che alle imprese si fanno trasferimenti di migliaia di miliardi ogni anno, come abbiamo avuto modo di constatare anche nella recente discussione sulla conversione del decreto concernente la fiscalizzazione degli oneri sociali. Non neghiamo questa esigenza, ma con altrettanta forza rivendichiamo che siano affrontati i problemi dei disoccupati.

Chiediamo a voi, colleghi, che avete ricevuto nella scorsa settimana alcune delegazioni, di compiere un atto di giustizia sostenendo il nostro emendamento. Esso non aumenta la spesa globale, ma rende immediatamente disponibili 300 miliardi, svincolandoli dai risparmi che dovrebbero essere effettuati attraverso l'approvazione di un nuovo provvedimento, per consentire al Ministro del lavoro di intervenire immediatamente e per dare risposte positive alle richieste pervenute dalle migliaia e migliaia di lavoratori che si trovano in questa posizione.

Ci rimettiamo quindi alla vostra sensibilità e vi invitiamo ad approvare il nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ALBERICI. Anch'io ritengo utile chiudere al più presto la discussione sulla vicenda molto tormentata della legge finanziaria. Debbo però illustrare l'emendamento 1.1, con il quale si propone di aumentare la spesa prevista per i contratti della pubblica amministrazione e della scuola negli anni 1988 e 1989 e di estendere gli effetti fino al 1988.

Non avremmo presentato questo emendamento se il Governo avesse avuto la sensibilità e la responsabilità di affrontare il tema cui si riferisce. È nota a tutti la situazione di grave disagio in cui sta vivendo in questi giorni la scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, nel corso dell'esame in Commissione della legge finanziaria, ha detto esplicitamente che non era possibile la trattativa con le organizzazioni sindacali (ma credo che questo problema riguardi soprattutto le organizzazioni sindacali) non solo perchè

sul tappeto vi sono posizioni diverse, ma anche perchè il Ministro si presentava senza alcuna risorsa finanziaria a quella discussione. Devo dire che l'affermazione del Ministro non può che essere condivisa e credo che la recente sentenza, che intimava al Ministro stesso di rendere operativa l'apertura della trattativa con le organizzazioni sindacali, abbia sottolineato ulteriormente lo stato di vera difficoltà e di disagio in cui anche il Governo si trova in questa materia.

Non possiamo qui non ricordare – e lo voglio fare perchè mi sembrerebbe assurdo che non ci occupassimo di argomenti che riguardano milioni e milioni di cittadini in Italia (studenti, insegnanti, genitori) – che oggi abbiamo di fronte una situazione della scuola gravissima. Gran parte delle scuole sono bloccate dal punto di vista della valutazione didattica; molti sono coloro che gridano allo scandalo nei confronti di quegli insegnanti che hanno adottato forme di lotta che possono essere sicuramente discutibili, come il blocco degli scrutini, ma che rivestono un significato politico molto preciso, nel momento in cui esistono responsabilità di Governo, che non è stato in grado di dare delle risposte credibili. Non possiamo dimenticare, ad esempio, che una delle ragioni per cui gli insegnanti oggi sono in lotta ed hanno individuato, con le loro organizzazioni sindacali, ulteriori strategie di mobilitazione, deriva anche dal fatto che vi sono ancora code aperte del vecchio contratto. Quest'ultimo non è stato ancora concluso e già se ne sta aprendo uno nuovo; non si è sentita la necessità di dare una risposta di merito, individuando le risorse cui si deve far riferimento per aprire tale vertenza.

Non è pensabile chiedere semplicemente agli insegnanti di dare un contributo serio alla qualificazione del sistema formativo, senza tener conto che quello che abbiamo letto noi, ad esempio i risultati dell'inchiesta della cosiddetta commissione Carniti, è stato letto anche dagli insegnanti: le valutazioni lì riportate sul livello della retribuzione degli insegnanti stessi sono una realtà sicuramente non di parte, nè evidenziata dai rappresentanti del Partito comunista. Ribadisco che su tale questione vi è una responsabilità precisa del Governo.

La scuola è una polveriera e ce ne accorgeremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi; mi auguro che si trovino le condizioni per dare delle risposte. Fino ad ora ciò non è avvenuto e a me sembra che l'irresponsabilità in questo campo sia stata grande. Non credo che nella seduta odierna saremo in grado di trovare la soluzione, ma ritengo che qualsiasi Governo, anche più responsabile di quello attuale, si troverà domani di fronte ad un problema che voi non avete voluto affrontare. È opportuno quindi rivolgere un appello alla responsabilità del Governo e delle forze politiche presenti in quest'Aula, perchè la questione che abbiamo di fronte non può assolutamente risolversi oggi. Abbiamo delle scadenze prossime che rischiano di rendere veramente grave la situazione nella scuola per gli studenti e per gli insegnanti. Molti hanno avanzato il problema del reperimento delle risorse: ritengo che questo sia un terreno su cui gli investimenti e la volontà di soluzioni positive avrebbero potuto manifestarsi.

Mi auguro che coloro i quali affermano che non si deve mettere la scuola in uno stato di non produttività, e quindi che condannano le lotte attuali degli insegnanti, sappiano di chi è la responsabilità di questo stato di disagio. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ABIS, *relatore generale*. Esprimo parere contrario.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario, anche se riconosce che gli emendamenti in esame sollevano problemi in parte fondati. Peraltro, per ragioni di carattere generale, oltre che di dissenso specifico, vorrei ricordare alla senatrice Alberici che non è proponendo 2.000 miliardi per il 1988, 3.600 per il 1989 e 4.000 per il 1990 che si risolveranno i problemi della contrattazione del pubblico impiego e della scuola... (*Commenti del senatore Andriani*).

ANDRIANI. Anche l'anno scorso ci hanno detto la stessa cosa.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...come ho già detto in occasione della precedente lettura, occorrerà anche riflettere seriamente sul fatto che il Governo italiano è tenuto ad indicare, in base alla legge-quadro, le offerte che fa ai sindacati. Si tratta di una strana trattativa, di uno strano confronto, e forse varrebbe la pena di assumere una qualche iniziativa a questo riguardo.

Per quanto concerne l'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi, debbo dire che esso tocca una materia molto seria ed anche fondata; ci pare però che il collegamento con la revisione delle minori uscite sull'altro versante possa essere anche portato sollecitamente a soluzione.

VECCHI. Fra tre anni.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al Gruppo federalista europeo chiedo quanto meno di dare atto che sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati i problemi della giustizia hanno avuto una attenta considerazione ed anche risultati migliorativi rispetto alle iniziali proposte del Governo.

Con queste motivazioni ribadisco il parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.1, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.2, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.3, presentato dal senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.4, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Alberici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con le allegate tabelle.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, la nota di variazioni n. 471-*quater* che il Governo ha preannunziato e che il Consiglio dei ministri si accinge ad approvare è sin d'ora deferita all'esame della 5ª Commissione permanente.

La 5ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi immediatamente per l'esame del succitato documento e del disegno di legge n. 471-B, che le è contestualmente rinviato per gli adempimenti di cui al ricordato articolo 129, comma 2, ed è altresì autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Per consentire prima al Governo e poi alla Commissione bilancio di provvedere ai suddetti adempimenti, sospendo la seduta per 30 minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa alle ore 21,10*)

Presidenza del vice presidente TAVIANI

Disegni di legge, presentazione di nuovo testo proposto da Commissione

PRESIDENTE. La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), ha presentato, a seguito dell'esame della «Terza Nota di variazioni» (471-*quater*), un nuovo testo proposto dalla Commissione stessa (471-C-*bis* e 471-*quater*-A) per il disegno di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» (471-B).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» (471-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Comprendente la terza Nota di variazioni contenuta nell'Atto n. 471-quater*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 471-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione generale è stata già chiusa, essendosi svolta martedì 8 marzo congiuntamente con la discussione generale della legge finanziaria.

Il relatore e il rappresentante del Governo hanno già svolto le loro repliche.

Si deve ora passare all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli e alle tabelle annesse, nonchè alle proposte formulate dalla 5ª Commissione permanente in seguito alla presentazione della terza Nota di variazioni.

Avverto che il testo su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare è quello riportato nello stampato n. 471-C, come modificato dallo stampato n. 471-C-*bis* e 471-*quater*-A.

Il relatore ha facoltà di riferire sulle conclusioni adottate dalla Commissione in ordine alla terza Nota di variazioni.

FORTE, *relatore generale*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la terza Nota di variazioni in esame è volta a recepire nel bilancio di previsione dello Stato per il 1988, e conseguentemente nel bilancio pluriennale 1988-1990, gli effetti delle modifiche introdotte dal Senato nel testo della legge finanziaria trasmesso dalla Camera dei deputati.

La modifica con ripercussione sul bilancio, che abbiamo poco fa votato, è quella relativa alla reintroduzione, con alcune eccezioni, dell'aumento della ritenuta sugli interessi bancari. Per effetto della soluzione votata dal Senato e prima approvata nella 5ª Commissione, si sono esonerati da questo aumento una parte dei depositi, quelli vincolati con alcune clausole, i depositi postali e i certificati di deposito. Ciò comporta una minore entrata valutabile nell'ordine di 400 miliardi di lire rispetto alla previsione iscritta nel capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata, tabella 1, nella seconda Nota di variazioni; una previsione che, come si leggeva a margine in questa Nota di variazioni, derivava dal fatto che era in vigore il decreto-legge n. 3 del 1988, il quale stabiliva per tutti i depositi, e non soltanto su quelli ove ora si è determinato l'aumento di aliquota, l'aumento al 30 per cento.

Come conseguenza della minore entrata di 400 miliardi di lire in termini di competenza e di cassa in relazione alla suddetta seconda Nota di variazioni, che incorporava il decreto-legge appena menzionato, viene contestualmente incrementato in questa Nota di variazioni di un pari importo il capitolo 5100, relativo alle somme da ricavarsi mediante l'emissioni di titoli del debito pubblico (Titolo IV, accensione di prestiti). Tale valore concorre a determinare pressochè da solo il volume del Titolo IV

dell'entrata appena menzionato (cioè l'accensione di prestiti), che ritroviamo nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, che risulta conseguentemente modificato di questo stesso importo di 400 miliardi di lire.

In definitiva, la Nota di variazioni che qui presentiamo per l'approvazione riguarda tre elementi: lo stato di previsione dell'entrata, i quadri generali riassuntivi di competenza e di cassa per il 1988 e il bilancio pluriennale a legislazione vigente. Tutte e tre le modifiche derivano dalle due variazioni prima indicate, l'una relativa al capitolo 1026 – ritenute sugli interessi diminuite di 400 miliardi – e l'altra al capitolo 5100 dell'entrata; la somma è da ricavarsi mediante l'emissione di titoli del debito pubblico aumentato di 400 miliardi.

Tutti gli altri elementi dell'entrata e della spesa rimangono completamente invariati rispetto ai testi esaminati dalla Commissione bilancio in terza lettura.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Faccio presente che dovranno essere posti ai voti non solo gli articoli modificati dalla Camera, ma anche quelli non modificati in tutti i casi in cui essi facciano rinvio a tabelle, quadri, elenchi o comunque annessi il cui testo sia stato modificato dalla Camera (la modifica è riportata in neretto) o sia stato modificato per effetto della seconda Nota di variazioni. (*)

Saranno pertanto posti ai voti tutti gli articoli del disegno di legge di bilancio, fatta eccezione per il solo articolo 13, relativo alla tabella 11 (Poste) che non è stato modificato nè nel testo nè nella tabella annessa.

Rimane inteso che, con l'approvazione degli articoli del disegno di legge di bilancio, come modificati dalla terza Nota di variazioni, si intendono approvati le tabelle, i quadri, le appendici e gli elenchi richiamati negli articoli stessi.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, con l'annessa tabella n. 1, come modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(*Stato di previsione dell'entrata*)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1988, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata *(Tabella n. 1)*.

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*) Le modificazioni derivanti dalla seconda Nota di vaziazione sono riportate negli stampati Senato: 471/1-*ter*, 471/1-A-*ter*, 471/2-*ter*, 471/4-*ter*, 471/5-*ter*, 471/7-*ter*, 471/8-*ter*, 471/9-*ter*, 471/10-*ter*, 471/12-*ter*, 471/13-*ter*, 471/14-*ter*, 471/15-*ter*, 471/16-*ter*, 471/17-*ter*, 471/18-*ter*, 471/19-*ter*, 471/20-*ter*, 471/21-*ter*, 471/22-*ter*.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
1023	Imposta sul reddito delle persone fisiche	**87.410.000.000.000**	**84.470.000.000.000**
1024	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	**18.250.000.000.000**	**17.800.000.000.000**
	... Omissis ...		
1026	Ritenute sugli interessi e redditi di capitale ..... (*vedi nota*)	19.450.000.000.000	19.450.000.000.000
	... Omissis ...		

1026 Variazione proposta per lire 1.750 miliardi in applicazione della legge finanziaria 1988 e per lire 2.000 miliardi in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3.

Avverto che la Commissione propone di approvare tale tabella con la seguente ulteriore modificazione recata dalla terza Nota di variazioni:

STATO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988					
NUM. CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		PROGETTO DI BILANCIO E PRECEDENTI NOTE DI VARIAZIONI	VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI RISULTANTI DALLA PRESENTE NOTA
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
	CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO				
	RUBRICA 1 - AMMNISTRAZIONE DELLE FINANZE				
1026	RITENUTE SUGLI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE	RS	1.062.089.000.000	»	1.062.089.000.000
	(VEDI NOTA)	CP	19.450.000.000.000	- 400.000.000.000	19.050.000.000.000
		CS	19.450.000.000.000	- 400.000.000.000	19.050.000.000.000

NOTE AI CAPITOLI	
1026 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988	

STATO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988					
NUM. CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		PROGETTO DI BILANCIO E PRECEDENTI NOTE DI VARIAZIONI	VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI RISULTANTI DALLA PRESENTE NOTA
	TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	RUBRICA 2 - AMMNISTRAZIONE DEL TESORO				
5100	SOMMA DA RICAVARSI MEDIANTE L'EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO PUBBLICO	RS	»	»	»
	(VEDI NOTA)	CP	242.756.584.204.000	400.000.000.000	243.156.584.204.000
		CS	260.087.902.194.000	400.000.000.000	260.487.902.194.000

NOTE AI CAPITOLI	
5100 VARIAZIONE RISULTANTE DALL'ENTITA' DEL RICORSO AL MERCATO NECESSARIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	

STATO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

NUM. CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO		PROGETTO DI BILANCIO E PRECEDENTI NOTE DI VARIAZIONI	VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI RISULTANTI DALLA PRESENTE NOTA
1026	RITENUTE SUGLI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE				
5	RITENUTE SU INTERESSI. PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO (VEDI NOTA)	RS	790.559.000.000	»	790.559.000.000
		CP	15.250.000.000.000	- 400.000.000.000	14.850.000.000.000
		CS	15.250.000.000.000	- 400.000.000.000	14.850.000.000.000
	TOTALE DEL CAPITOLO 1026	RS	1.062.089.000.000	»	1.062.089.000.000
		CP	19.450.000.000.000	- 400.000.000.000	19.050.000.000.000
		CS	19.450.000.000.000	- 400.000.000.000	19.050.000.000.000

NOTE AI CAPITOLI

5 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988

STATO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988				
DENOMINAZIONE		PROGETTO DI BILANCIO E PRECEDENTI NOTE DI VARIAZIONI	VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI RISULTANTI DALLA PRESENTE NOTA
RIEPILOGO				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	31.939.755.719.000	»	31.939.755.719.000
	CP	249.045.000.000.000	- 400.000.000.000	248.645.000.000.000
	CS	244.025.000.000.000	- 400.000.000.000	243.625.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	RS	8.663.347.603.000	»	8.663.347.603.000
	CP	58.290.629.226.000	»	58.290.629.226.000
	CS	58.290.380.398.000	»	58.290.380.398.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	28.787.933.000	»	28.787.933.000
	CP	470.867.298.000	»	470.867.298.000
	CS	470.867.298.000	»	470.867.298.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	»	»	»
	CP	242.866.584.204.000	400.000.000.000	243.266.584.204.000
	CS	260.197.902.194.000	400.000.000.000	260.597.902.194.000
	RS	40.631.891.255.000	»	40.631.891.255.000
	CP	550.673.080.728.000	»	550.673.080.728.000
	CS	562.984.149.890.000	»	562.984.149.890.000

Metto ai voti l'articolo 1 con l'annessa tabella modificata dalla Camera dei deputati e con l'ulteriore modificazione recata dalla terza Nota di variazioni.

È approvato.

Dispongo ora l'accantonamento dell'articolo 2, che fissa i totali generali della spesa.

Sarà messo ai voti prima dell'articolo 25, che reca il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 modificato dalla Camera dei deputati, con l'annessa tabella come modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(*Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 1/A)*.

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1988, è comprensiva della somma di lire 199.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 22.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE.

3. Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 30 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 3411 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1988.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	.. Omissis ...		
1105	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**380.000.000**	**380.000.000**
	... Omissis ...		
1109	Spese postali e telegrafiche	**220.000.000**	**220.000.000**
1110	Spese per studi, indagini e rilevazioni	**100.000.000**	**100.000.000**
	... Omissis ...		
1113	Fitto di locali ed oneri accessori	**1.200.000.000**	**1.300.000.000**
1114	Spese per lavori di ricerca e sviluppo e servizi di gestione da effettuarsi in relazione all'automazione con sistema elettronico del servizio di documentazione e di analisi dell'informazione. Spese necessarie al funzionamento di detto sistema	**1.000.000.000**	**1.100.000.000**
	... Omissis ...		
1117	Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e stranieri ad incontri di studio, convegni e congressi	**150.000.000**	**150.000.000**
	.. Omissis ...		

Segue: **TABELLA N. 1/A** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
1631	Spese di ufficio	**290.000.000**	**290.000.000**
	... Omissis ...		
1633	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**95.000.000**	**95.000.000**
	... Omissis ..		
1637	Spese per l'attuazione di corsi facoltativi di lingua tedesca	**700.000.000**	**700.000.000**
	... Omissis ...		
2531	Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonchè per le spese riservate, da assegnare al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)	**403.000.000.000**	**403.000.000.000**
	... Omissis ...		
2982	Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
	... Omissis ...		
3212	Spese postali e telegrafiche	**45.000.000**	**45.000.000**
3213	Fitto di locali ed oneri accessori	**4.858.000.000**	**4.858.000.000**
3215	Spese di ufficio	**10.000.000**	**10.000.000**
3216	Spesa per il personale assunto con contratto di diritto privato per incarichi speciali	**400.000.000**	**400.000.000**
	... Omissis ..		

Segue: **TABELLA N. 1/A** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	CATEGORIA IX		
	Spese non ripartibili		
3411	**Fondo da ripartire per le esigenze connesse con l'attività di coordinamento del Dipartimento del Mezzogiorno** (*nuova istituzione*)	**9.000.000.000**	**9.000.000.000**
	. Omissis ...		
3584	Funzionamento e manutenzione della biblioteca. Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	**290.000.000**	**290.000.000**
3585	Spese di ufficio	**2.800.000.000**	**2.900.000.000**
3586	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**500.000.000**	**530.692.000**
	... Omissis ...		
3588	Spese postali e telegrafiche	**50.250.000**	**50.250.000**
	... Omissis ...		
3593	Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per la partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confronti di delegazioni e partecipanti italiani e stranieri ad incontri di studio, convegni e congressi	**150.000.000**	**150.000.000**
	... Omissis ..		

Segue: **TABELLA N. 1/A** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
3596	Rimborso alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al proprio personale comandato a prestare servizio presso gli uffici di segreteria dei tribunali amministrativi regionali	**5.000.000.000**	**5.576.411.000**
	... Omissis ...		
3599	Spese telefoniche	**650.000.000**	**650.000.000**
	.. Omissis ...		
6366	Compensi per speciali incarichi	**100.000.000**	**100.000.000**
6367	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'ufficio - di consigli, comitati e commissioni	**80.000.000**	**80.000.000**
	... Omissis ...		
6369	Spese per studi, indagini e rilevazioni	**50.000.000**	**50.000.000**
	.. Omissis ...		
6529	Documentazione planimetrica e cartografica del territorio, documentazione rischio nucleare, rischio chimico, rischio sismico, rischio di alluvione	**130.000.000**	**130.000.000**
	... Omissis ...		

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 modificato dalla Camera dei deputati, con l'annessa tabella come modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 2)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1988, fino all'importo massimo di lire 2.390.560.939.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1988-31 agosto 1988, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al precedente comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6869, 6871, 6872, 6873, 8908, 9006 e 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1988, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1988, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1988 è stabilito in lire 30.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed

in lire 240.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1988, in lire 12.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1988, in lire 10.000 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

13. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.335.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

14. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al precedente comma 13 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, dei fondi iscritti, per competenza e

cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria».

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926, 6771 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1987 sono riferiti alla competenza dell'anno 1988 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

24. Per le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi 22 e 23, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

25. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio,

nonchè a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

26. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

27. Le disponibilità esistenti sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 e destinate all'attuazione dei contratti del personale non ancora perfezionati al termine del predetto anno, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1988. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
4420	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti adibiti ai servizi dell'amministrazione centrale e provinciale	**1.606.200.000**	**1.606.200.000**
	... Omissis ...		
6805	Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di ricorso al mercato	**7.410.000.000.000**	**7.060.000.000.000**
	... Omissis ...		

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 modificato dalla Camera dei deputati con l'annessa Tabella come modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 3)*.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1988 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze *(Appendice n. 1)*.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in 210.

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1988, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonchè agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988 degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto stato di previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento del competente capitolo, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

9. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sul capitolo n. 3467 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1987, non impegnate al termine del predetto anno, possono essere conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

10. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
1086	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze - di consigli, comitati e commissioni	**280.000.000**	**280.000.000**
	... Omissis ...		
1090	Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico (macchine, schedari, materiale cartotecnico) occorrente per il funzionamento dello schedario generale meccanizzato del personale, del servizio di fotoriproduzione presso l'amministrazione centrale e dei servizi meccanografici presso le intendenze di finanza. Spese per il funzionamento e per gli appalti inerenti ai servizi stessi	**391.000.000**	**391.000.000**
1091	Fitto di locali ed oneri accessori	**3.100.000.000**	**3.300.000.000**
1092	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**2.100.000.000**	**2.100.000.000**
1093	Spese postali e telegrafiche	**3.600.000.000**	**4.520.916.000**
	... Omissis ...		

Segue: **TABELLA N. 3** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
1099	Spese di ufficio per le intendenze di finanza. Spese per l'espletamento di prove scritte di concorsi indetti dall'amministrazione finanziaria	**11.100.000.000**	**11.100.000.000**
	... Omissis .		
1101	Spese telefoniche	**900.000.000**	**900.000.000**
1102	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione (Spese obbligatorie)	**950.000.000**	**950.000.000**
	... Omissis ...		
2741	Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di trasporto ai membri estranei all'amministrazione delle finanze – di consigli, comitati e commissioni	**380.000.000**	**380.000.000**
	... Omissis ...		
2744	Provvista, trasporto, installazione, manutenzione e riparazione dei beni mobili. Spese per la stampa del bollettino estrazionale del lotto. Spese d'ufficio	**1.020.000.000**	**1.020.000.000**
	... Omissis ...		
3463	Fitto di locali ed oneri accessori	**3.970.000.000**	**4.331.102.000**
3464	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**580.000.000**	**580.000.000**
	... Omissis ...		

Segue: **TABELLA N. 3** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
3855	Spese per l'acquisto, noleggio, manutenzione ed il trasporto di materiale tecnico (macchine, schedari, materiale cartotecnico) occorrente per il funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari e dei reparti meccanografici presso gli uffici periferici. Spese per l'attrezzatura occorrente al funzionamento degli uffici periferici e per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato	**7.800.000.000**	**8.900.000.000**
3857	Fitto di locali ed oneri accessori	**23.950.000.000**	**23.950.000.000**
3858	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	**300.000.000**	**300.000.000**
	. *Omissis* .		
3860	Spese di ufficio	**24.600.000.000**	**24.600.000.000**
	. *Omissis* . .		
4654	Spese per la esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato	**54.850.000.000**	**66.850.000.000**
	.. *Omissis* ..		
4661	Spese di ufficio	**13.650.000.000**	**13.650.000.000**
	... *Omissis* ...		
4669	Fitto di locali e relativi oneri accessori per i centri di servizio	**4.400.000.000**	**4.400.000.000**
	. *Omissis* ..		
4675	Spese telefoniche	**2.150.000.000**	**2.150.000.000**
	. *Omissis* ...		

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 4)*.

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui ed in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7507 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 5)*.

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1988, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia *(Appendice n. 1)*.

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

Metto ai voti l'articolo 7, con le sole modificazioni alle annesse tabelle recate dalla seconda Nota di variazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 con l'annessa tabella, come modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 6)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri *(Appendice n. 1)*.

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1988 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1988.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ..		
1577	**Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni anche di carattere economico all'estero e in Italia, ivi comprese, per queste ultime, spese di rappresentanza ed ospitalità, e per l'invio di delegati alla CEE, alla CEEA, alla NATO e all'OCSE. Indennità e rimborso spese di trasporto per le relative missioni. Spese di rappresentanza all'estero anche per rappresentanti ufficiali del Governo italiano** (*modificata la denominazione*)	12.000.000.000	14.000.000.000
	.. Omissis ...		
2041	**Spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione, il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di informazione e di penetrazione economico-commerciale. Spese per la raccolta e la elaborazione di dati di carattere economico commerciale, ivi comprese le spese di acquisto e di gestione di attrezzatura informatica e consulenze di carattere economico, statistico ed informativo. Spese per iniziative pubblicitarie, propagandistiche e divulgative. Spese per assistenza giuridica. Spese per l'effettuazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di informazione tecnica, nonchè di viaggi di istruzione - in Italia e all'estero - ivi comprese le spese di trasporto, vitto e alloggio, per il personale della carriera degli assistenti commerciali e per gli accompagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi** (*modificata la denominazione*)	1.000.000.000	1.050.000.000
	... Omissis . .		

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 7)*.

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1988. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1988 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1988 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Metto ai voti l'articolo 9, con le sole modificazioni alla annessa tabella recate dalla seconda Nota di variazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 8)*.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1988, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno *(Appendice n. 1)*.

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1988, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti e reparti della Polizia di Stato che si trovino in particolari situazioni di impiego e ambientali.

5. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalità giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonchè agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Metto ai voti l'articolo 10, con le sole modificazioni all'annessa tabella recate dalla seconda Nota di variazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 9)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 *(Appendice n. 1)*.

3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero

dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

5. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1988, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1988 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1988;

b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1988, delle somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1988, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

Metto ai voti l'articolo 11, con le sole modificazioni alla annessa tabella recate dalla seconda Nota di variazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 10)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Metto ai voti l'articolo 12, con le sole modificazioni alla annessa tabella recate dalla seconda Nota di variazioni.

È approvato.

All'articolo 13 e all'annessa tabella 11 non sono state apportate modifiche dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 modificato dalla Camera dei deputati, con l'annessa tabella, come modificata dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 12)*.

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) militari specializzati:

1) Esercito	n.	21.000
2) Marina	»	11.500
3) Aeronautica	»	34.311

b) militari aiuto-specialisti:

1) Esercito	n.	40.000
2) Marina	»	15.500
3) Aeronautica	»	16.500

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito	n.	70
b) Marina	»	140
c) Aeronautica	»	160

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri)	n.	875
b) Marina	»	120
c) Aeronautica	»	210

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti	n.	7.000
b) sottocapi e comuni volontari	»	3.524

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

a) sergenti	n.	6.000
b) graduati e militari di truppa	»	2.828

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1988, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti	n.	7.000
b) graduati e militari di truppa	»	1.000

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata,

per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

a)	Esercito	n.	25.778
b)	Marina	»	6.939
c)	Aeronautica	»	4.338

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nel citato articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

14. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

15. I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

16. I comitati di cui al precedente comma 15 sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

17. Quando gli atti investono la competenza di più capitoli, è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le

gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

21. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988 *(Elenco n. 3)*. Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
2103	Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità di: combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per aeromobili - Spese di gestione reti di distribuzione - Spese accessorie	**128.000.000.000**	**113.000.000.000**
2104	Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di enti, reparti ed unità di: combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti e grassi per autotrazione, per la navigazione e per il funzionamento di impianti a terra - Spese per la conduzione dei depositi e delle reti di distribuzione - Spese accessorie	**81.817.200.000**	**55.000.000.000**
2106	Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e riscaldamento, per lavanderie ed impianti di distruzione rifiuti, nonchè refettori e mezzi campali - Combustibili solidi - Spese per la conduzione degli impianti	**117.904.500.000**	**118.000.000.000**
2107	Oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato	**96.000.000.000**	**96.000.000.000**
	... Omissis ...		
2808	Indennizzi per imposizione di servitù militari - Spese per cancelleria tecnica, pubblicazioni di manifesti, acquisto mappe per notifiche atti - Spese per compensi a tecnici e professionisti privati per compilazione elaborati - Spese accessorie relative (escluse le spese di personale)	**37.000.000.000**	**37.000.000.000**
	... Omissis ...		

Segue: **TABELLA N. 12** *(Modifiche apportate dalla Camera dei deputati)*

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Competenza	Autorizzazione di cassa
3001	Cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta - Spese per il funzionamento degli enti e stabilimenti del servizio sanitario e per la manutenzione dei relativi materiali ed attrezzature, ivi comprese le spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione degli effetti ed arredi ospedalieri per corredo infermi, spese per i servizi di dispensa, cucina e lavanderia ammalati, spese per disinfettanti, generi di pulizia e risanamento igienico; spese e compensi per suore - Miglioramenti e sostituzione per il mantenimento della consistenza di materiali ed attrezzature sanitarie - Spese per i laboratori, gabinetti scientifici - Spese per studi e ricerche - Spese per la codificazione dei materiali - Profilassi ed igiene per enti, corpi e navi - Spese per il funzionamento degli organi medico-legali - Cure balneo-termali, idropiniche, inalatorie ed altre complementari - Acquisto di medicinali, medicature e materiale sanitario di consumo, ad esclusione delle scorte, anche per uso zooiatrico e per infermerie operaie	**87.652.680.000**	**89.000.000.000**
	. . Omissis ...		
7231	Fornitura ed installazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, apparecchiature ed impianti per il servizio meteorologico, costruzione di alloggi di servizio e sistemazione logistica del personale dell'aeronautica impiegato in tale attività comprese le necessarie opere civili ed eventuali espropriazioni. Connesse spese per gli uffici tecnici e cantieri di lavoro. Costruzione, rinnovamento, ammodernamento e completamento delle infrastrutture connesse con i servizi del traffico aereo civile. Attrezzature ed impianti fissi per produzione e distribuzione energia elettrica	**8.600.000.000**	**22.700.000.000**
	... Omissis ...		
8001	Costruzione ed acquisto di alloggi di servizio per il personale militare. Acquisto e permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi	**66.000.000.000**	**103.000.000.000**
	... Omissis .		

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli da 15 a 22, che verranno posti ai voti con le sole modificazioni alle annesse tabelle recate dalla seconda Nota di variazioni

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 13)*.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 *(Appendice n. 1)*. Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1988, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

È approvato.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 14)*.

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1988, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 7301 del predetto stato di previsione.

È approvato.

Art. 17.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 15)*.

È approvato.

Art. 18.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 16)*.

È approvato.

Art. 19.

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 17)*.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

È approvato.

Art. 20.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 18)*.

È approvato.

Art. 21.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 19)*.

2. Alle spese di cui al capitolo n. 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

È approvato.

Art. 22.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 20)*.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le quote stesse furono stanziate.

3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23 modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 21)*.

2. Nell'ambito dello stanziamento autorizzato al capitolo n. 1019, una quota pari a lire 5.000.000.000 è riservata alla realizzazione dei progetti finalizzati previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con riferimento ai settori individuati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 7581 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

(*Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1988, in conformità dell'annesso stato di previsione *(Tabella n. 22)*.

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, connesse con il trasferimento di funzioni previste dalla legge stessa dai Ministeri interessati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo n. 1142 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.

Metto ai voti l'articolo 24, con le sole modificazioni alla annessa tabella recate dalla seconda Nota di variazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, precedentemente accantonato, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(*Totale generale della spesa*)

1. È approvato in lire 550.673.080.728.000 in termini di competenza ed in lire 562.984.149.890.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, con le tabelle allegate, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 25.

(*Quadro generale riassuntivo*)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988, con le tabelle allegate.

A) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1988

(*Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

999/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		249 045.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		58.290 629.226.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		470.86, 298 000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	38 413.058.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			307.806.496.524.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			242.866.584.204.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			550.673.080.728.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		307.335 629 226.000	
SPESE CORRENTI (-)		412.814.482.712 000	
RISPARMIO PUBBLICO			-105.478 853.486 000
ENTRATE FINALI		307 806 496.524.000	
SPESE FINALI (-)		496 663.381.686.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-188.856.885.162.000
ENTRATE FINALI	307.806.496 524.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	38 413 058 000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		307.768.083.466.000	
SPESE FINALI	496.663.381.686 000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	888.434.600.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.916.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.250.575.939.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		489.607.534.147.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-181 839 450.681.000
ENTRATE FINALI		307 806.496.524.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		550.673.080 728.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-242.866 584.204.000

999/05/1

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.030.989.711.000	2.305.700.000.000	>>	3.336.689.711.000
TESORO	271.170.944.892.000	44.457.465.591 000	54 009.699.042.000	369.638.109.525.000
FINANZE	13.033.237.645.000	420.231.167.000	>>	13.453.468.812.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	32.708.300.000	10.554.304.652.000	>>	10.587.012.952.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.696.298.650.000	233.100.000.000	>>	3.929.398.650.000
AFFARI ESTERI	2.070.153.078.000	413.000.000.000	>>	2.483.153.078.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.091.625.103.000	1.239.132.000 000	>>	38.330.757.103.000
INTERNO	14.384 615.879.000	9.149.099.959.000	>>	23.533.715.838.000
LAVORI PUBBLICI	276.987.700.000	4.709.739.193.000	>>	4.986.726.893.000
TRASPORTI	5.582.623 322.000	2.047.798.667.000	>>	7.630.421 989.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2 192.000.000	>>	>>	2.192.000.000
DIFESA	20.882.083.125 000	192.116.875 000	>>	21.074 200.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	475.158.594.000	1.112.970.144.000	>>	1.588.128.738.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	97.711.560.000	2.704.820.000.000	>>	2 802.531.560.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	39.267.610.965.000	149.200.000.000	>>	39.416.810.965.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	318.679.200.000	>>	>>	318.679.200.000
MARINA MERCANTILE	824.970.500.000	1.382.007.226.000	>>	2.206.977.726.000
PARTECIPAZIONI STATALI	12.104.800.000	321.500.000.000	>>	333.604.800.000
SANITA'	830.090 100.000	19.500.000.000	>>	849.590.100.000
TURISMO E SPETTACOLO	820.510.558.000	583 663.500.000	>>	1.404.174 058.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	828.704.250.000	832.550.000.000	>>	1.661.254 250.000
AMBIENTE	84.482.780.000	1.021.000.000.000	>>	1.105.482.780.000
TOTALE	412.814.482.712.000	83.848.898.974.000	54 009.699.042.000	550.673.080.728.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	496 663 381.686 000			

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	1.246.513	-	-	-	-	1 626.676	-	11 684	-	48.816	-	403 000 (*)	3 336 690
TESORO	2.634.110	16.600	433 000	-	9.783.405	253 425	2.258 416	97.386 096	23 948.955	18 067.746	22.114.895	138.731 763	315.628 410
FINANZE	7.897.255	6.000	-	-	-	1.460 000	121	300	-	-	20	4.089.773	13.453 469
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.108	-	-	-	-	-	-	1 800.000	-	-	2.860 905	5 893.000	10.587 013
GRAZIA E GIUSTIZIA	21	-	3.927.265	-	-	-	-	2 113	-	-	-	-	3 929.399
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.777.226	240 754	-	47 812	-	417.361	-	-	2.483 153
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	38.330 757	-	-	-	-	-	-	38.330 757
INTERNO	579 989	-	-	5 294 417	-	-	100	7 560.110	-	-	10 099 100	-	23 533 716
LAVORI PUBBLICI	200 726	-	550 000	301 000	-	123.768	1 845 906	122 027	314 640	1 527.197	1 464	-	4 986.727
TRASPORTI	1 500	-	-	-	-	-	-	-	7 628.922	-	-	-	7 630 422
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	2 192	-	-	-	2 192
DIFESA	-	17 348.585	-	3 599.234	-	-	66.336	39.945	20 100	-	-	-	21.074.200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.588 129	-	-	1.588 129
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 802 532	-	-	2.802.532
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	39.416.811	-	-	-	-	39.416 811
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318 679	-	-	318.679
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	19 389	2 153.364	34.225	-	-	2.206.978
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 605	-	-	333.605
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	849 590	-	-	-	-	849 590
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	678 827	-	-	-	693 952	-	31 395	1 404 174
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1 661.204	-	50	-	-	-	-	1 661.254
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 105.483	1 105 483
TOTALE	12 593 222	17 371 185	4 910 265	9 194.651	11.560 631	44 375.413	4 170 879	147 255 926	34.068 172	25 832 241	35 076 383	150 254 414	496.663 382

(*) DI CUI MILIONI 39 438.203 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA		286.943	22 873	499.965	201 925	-	-	-	19 284	1 030 990
TESORO	991.899	649.987	16.590.308	1.459.961	129.655 922	78.235 670	7.978 698	217.944	(*) 37.390 556	271.170.945
FINANZE	-	3.555.358	190 500	2.684 112	40 882	922 000	5 346 263	207.360	86 764	13.033.238
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	12 805	956	3.787	15.159	-	-	-	1	32.708
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2 709.622	69.720	762.017	154 740	-	-	-	200	3 696.299
AFFARI ESTERI	-	693.135	14 548	191 528	1.160 842	-	10 000	-	100	2.070 153
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	34 817 685	662 000	592.735	1 018 806	-	-	-	400	37 091 625
INTERNO	-	4.386.596	295.380	1.151 145	8 526.295	-	14.000	-	11.200	14.384 616
LAVORI PUBBLICI	-	126.237	8.526	140 446	1.279	-	-	-	500	276.988
TRASPORTI	-	181 332	7.754	123 421	5 269 943	-	144	-	30	5.582.623
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.291		899	2	-	-	-		2 192
DIFESA	-	8.208 000	960.000	11.366.973	180 195	-	109.000	-	57.915	20 882.083
AGRICOLTURA E FORESTE	-	349.046	33 000	40.244	52 863	-	-	-	5	475.159
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	50.309	5 600	17.522	23.279	-	1 000	-	2	97.712
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	412 854	3 655	136.508	38 714.544	-	-	-	50	39.267 611
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	15 013	1.843	1.016	300.807	-	-	-	-	318.679
MARINA MERCANTILE	-	60.104	7.653	54 855	701.154	-	1.200	-	5	824.971
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5 694	500	5.903	8	-	-	-	-	12.105
SANITA'	-	204.262	8 135	391.550	226 089	-	3	-	52	830 090
TURISMO E SPETTACOLO	-	12.588	1 658	3 441	771.427	-	-	-	31 396	820.511
BENI CULTURALI E AMBIENTALI		603 657	4 476	162 451	58 086	-	3	-	32	828 704
AMBIENTE		21 384	-	52.536	5 563	-	-	-	5.000	84 483
TOTALE	991 899	57 363 901	16 889 085	19 843.014	187 079 808	79 157.670	13.460 311	425 304	37.603 491	412 814.483

(*) DI CUI MILIONI 30 316.578 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 400 000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/08/2

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	-	1.563.700	-	-	742 000	- (*)	2.305.700
TESORO	-	-	26 508 728	603.435	1 916.837	3.508.576	11 919 890	44.457.466
FINANZE	420.110	-	121	-	-	-	-	420.231
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	400	4.660.905	-	-	-	5.893.000	10.554.305
GRAZIA E GIUSTIZIA	195.800	32.400	4.900	-	-	-	-	233.100
AFFARI ESTERI	20 000	-	393.000	-	-	-	-	413.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1 239.132	-	-	-	-	1.239 132
INTERNO	25 000	-	9.124 100	-	-	-	-	9 149 100
LAVORI PUBBLICI	2.431.281	500	2.180 958	-	-	-	97 000	4 709.739
TRASPORTI	916.000	3.575	1 128.224	-	-	-	-	2.047 799
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	0
DIFESA	77 000	104 450	10 667	-	-	-	-	192 117
AGRICOLTURA E FORESTE	49 200	-	1.035 270	28 500	-	-	-	1 112.970
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	2 700.820	-	-	-	-	2.704 820
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	39.200	110 000	-	-	-	-	149.200
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	0
MARINA MERCANTILE	80 000	127 000	1 175.007	-	-	-	-	1.382 007
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	65 000	256 500	-	-	-	321 500
SANITA'	-	19 500	-	-	-	-	-	19 500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	583.664	-	-	-	-	583 664
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	111 000	5 500	71 050	-	-	-	645 000	832 550
AMBIENTE	6 000	95 000	920 000	-	-	-	-	1 021 000
TOTALE	4 331 391	431 525	53 475.246	888 435	1 916.837	4 250 576	18 554.890	83.848 899

(*) DI CUI MILIONI 9 121 625 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

B) — Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1988

(*Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		244.025.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		58.290.380.398.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		470.867.298.000	
DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	38.413.058.000		
TOTALE ENTRATE FINALI			302.786.247.696.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			260.197.902.194.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			562.984.149.890.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE		302.315.380.398.000	
SPESE CORRENTI (-)		415.787.608.492.000	
RISPARMIO PUBBLICO			-113.472.228.094.000
ENTRATE FINALI		302.786.247.696.000	
SPESE FINALI (-)		508.949.363.848.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			-206.163.116.152.000
ENTRATE FINALI	302.786.247.696.000		
RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	38.413.058.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI		302.747.834.638.000	
SPESE FINALI	508.949.363.848.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE :			
- PARTECIPAZIONI (-)	971.289.030.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	2.266.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.550.605.939.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)		501.160.631.879.000	
INDEBITAMENTO NETTO			-198.412.797.241.000
ENTRATE FINALI		302.786.247.696.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)		562.984.149.890.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			-260.197.902.194.000

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

S P E S A

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	1.036.073.445.000	2.619.821.253.000	>>	3.655.894.698.000
TESORO	271.868.108.905.000	43.830.931.955.000	54.034.786.042.000	369.733.826.902.000
FINANZE	13.294.332.275.000	757.540.900.000	>>	14.051.873.175.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.238.700.000	13.731.400.000.000	>>	13.764.638.700.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	3.707.455.650.000	362.485.146.000	>>	4.069.940.796.000
AFFARI ESTERI	2.087.880.301.000	414.000.000.000	>>	2.501.880.301.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	37.152.759.403.000	1.314.085.802.000	>>	38.466.845.205.000
INTERNO	15.137.083.286.000	9.419.000.000.000	>>	24.556.083.286.000
LAVORI PUBBLICI	316.480.327.000	7.059.343.533.000	>>	7.375.823.860.000
TRASPORTI	5.665.189.258.000	2.270.969.229.000	>>	7.936.158.487.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.200.000.000	>>	>>	2.200.000.000
DIFESA	21.397.050.000.000	216.150.000.000	>>	21.613.200.000.000
AGRICOLTURA E FORESTE	543.605.439.000	1.746.491.072.000	>>	2.290.096.511.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	97.846.547.000	3.999.634.986.000	>>	4.097.481.533.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	39.550.030.965.000	180.105.000.000	>>	39.730 135.965.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	336.801.200.000	>>	>>	336.801.200.000
MARINA MERCANTILE	897.571.500.000	1.777.234.913.000	>>	2.674.806.413.000
PARTECIPAZIONI STATALI	12.178.800.000	321.500.000.000	>>	333.678.800.000
SANITA'	869.329.223 000	24.500.000.000	>>	893.829.223.000
TURISMO E SPETTACOLO	840.378.518.000	587.271.895.000	>>	1.427.650.413.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	839.732.250.000	1.500.039.672.000	>>	2.339.771.922.000
AMBIENTE	102.282.500.000	1.029.250.000.000	>>	1.131.532.500.000
TOTALE	415.787.608.492.000	93.161.755.356.000	54.034 786.042.000	562.984.149.890.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT 2)	508.949.363.848.000			

999/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	1 565 854	-	-	-	-	1.625.500	-	11 964	-	49 576	-	403 000 (*)	3.655.895
TESORO	2 673 336	16 600	433.000	-	9.783.405	276 528	2 258 416	97 996 849	25 484 677	18.724.924	22.412 849	135.638.457	315.699 041
FINANZE	8.428.830	6.000	-	-	-	1 460.000	503	300	-	2.522	63 945	4.089.773	14.051.873
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33 639	-	-	-	-	-	-	2 400 000	-	-	2 905.600	8.425.400	13.764.639
GRAZIA E GIUSTIZIA	123	-	4.067.705	-	-	-	-	2 113	-	-	-	-	4.069.941
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.788.211	247.824	-	48.434	-	417 411	-	-	2 501.880
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	38 466.845	-	-	-	-	-	-	38.466 845
INTERNO	608 386	-	-	5.656.257	-	-	-	7.596 844	-	-	10 694 595	-	24.556 083
LAVORI PUBBLICI	501.145	-	700.000	404 511	-	176 415	2 210 485	178 447	616 686	2.586.284	1 850	-	7 375 824
TRASPORTI	1.500	-	-	-	-	-	-	-	7.934.658	-	-	-	7.936.158
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	-	-	2 200
DIFESA	-	17.772.353	-	3.654.047	-	-	108.700	42.000	36.100	-	-	-	21.613 200
AGRICOLTURA E FORESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.290.097	-	-	2.290.097
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.097.482	-	-	4.097.482
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	39 730 136	-	-	-	-	39.730.136
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.801	-	-	336.801
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	51 589	2.544.420	78.798	-	-	2 674.806
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.679	-	-	333 679
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	893.829	-	-	-	-	893 829
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	697.938	-	-	-	698 318	-	31 395	1.427.650
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2 339.722	-	50	-	-	-	-	2.339.772
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 131 533	1.131.533
TOTALE	13.812 814	17 794 953	5.200.705	9.714.816	11.571.616	45 290.772	4 578.105	148.952.555	36.618 741	29 615.891	36.078.840	149.719 557	508 969.364

(*) DI CUI MILIONI 36 647.078 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	288.762	22.878	502.176	202.956	-	-	-	19.284	1.036.073
TESORO	991.899	653.474	14.590.308	1.496.516	130.618 238	77 735.840	7.978 698	217.944	(*) 37.585.191	271.868.108
FINANZE	-	3.557.473	190.500	2.876.871	107.102	922.000	5.346 263	207.360	86.764	13.294.332
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	12.866	956	4.257	15.159	-	-	-	1	33.239
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	2.710.642	69.720	772.154	154.740	-	-	-	200	3.707.456
AFFARI ESTERI	-	700.615	14.548	201.572	1.160.685	-	10.000	-	100	2.087.880
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	34 829 302	662 000	634.888	1.026 169	-	-	-	400	37.152.759
INTERNO	-	4 387 124	295.380	1.521 140	8.908 139	-	14.000	-	11 300	15 137.083
LAVORI PUBBLICI	-	127 103	9.026	178.572	1.279	-	-	-	500	316.480
TRASPORTI	-	182.951	7 754	151 265	5.322.946	-	244	-	30	5 665 189
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.299		899	2	-	-	-		2.200
DIFESA	-	8.210.014	965.150	11.866.017	188.954	-	109.000	-	57.915	21 397.050
AGRICOLTURA E FORESTE	-	350.393	36 884	60 560	95 764	-	-	-	5	543.605
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	46.440	5.600	21.224	23 580	-	1 000	-	2	97 847
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	413.665	3 655	137.863	38.994.798	-	-	-	50	39.550.031
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	15 242	1.843	1 080	318.636	-	-	-	-	336.801
MARINA MERCANTILE	-	60.154	7.653	58.731	769.829	-	1.200	-	5	897.572
PARTECIPAZIONI STATALI	-	5.768	500	5.903	8	-	-	-	-	12.179
SANITA'	-	204.453	8 135	429 859	226 748	-	3	-	132	869.329
TURISMO E SPETTACOLO	-	12.604	1.658	4.255	790 466	-	-	-	31 396	840.379
BENI CULTURALI E AMBIENTALI		604.315	4.476	169.551	61 356	-	3	-	32	839.732
AMBIENTE		21 399	-	70.321	5 563	-	-	-	5 000	102.283
TOTALE	991 899	57 396 277	16 898 622	21 165.675	188 993.274	78.657.840	13 460 411	425.304	37 798 306	415.787.608

(*) DI CUI MILIONI 30 316 578 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO E MILIONI 400.000 IL FONDO DA RIPARTIRE IN RELAZIONE ALLA NUOVA MISURA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

999/16/2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1988
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	15.711	1.562.110	-	-	1 042 000	-	2.619 821
TESORO	-	-	28 280.435	686.289	2.266 837	3 508.606	(*) 9.088 765	43.830.932
FINANZE	757.420	-	121	-	-	-	-	757 541
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	400	5.305.600	-	-	-	8.425 400	13.731.400
GRAZIA E GIUSTIZIA	240.000	117.085	5 400	-	-	-	-	362.485
AFFARI ESTERI	21.000	-	393 000	-	-	-	-	414.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	5.086	-	1 309.000	-	-	-	-	1 314.086
INTERNO	45.000	-	9.374.000	-	-	-	-	9.419.000
LAVORI PUBBLICI	4 289.091	900	2.672 353	-	-	-	97 000	7.059 344
TRASPORTI	890.000	6.630	1.374.339	-	-	-	-	2.270 969
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	0
DIFESA	121.000	82.150	13.000	-	-	-	-	216.150
AGRICOLTURA E FORESTE	273.934	-	1.444.057	28 500	-	-	-	1.746.491
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	4.000	3.995.635	-	-	-	-	3 999.635
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	2.000	64.105	114.000	-	-	-	-	180.105
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	0
MARINA MERCANTILE	80.228	177.000	1.520.007	-	-	-	-	1.777.235
PARTECIPAZIONI STATALI	-	-	65.000	256.500	-	-	-	321.500
SANITA'	-	24.500	-	-	-	-	-	24 500
TURISMO E SPETTACOLO	-	-	587.272	-	-	-	-	587 272
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	964.691	5.500	329.849	-	-	-	200.000	1.500.040
AMBIENTE	11 750	95.000	922.500	-	-	-	-	1.029 250
TOTALE	7 701.199	592.981	59 267 678	971 289	2.266.837	4 550.606	17.811.165	93.161.755

(*) DI CUI MILIONI 6.330.500 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL'APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

Avverto che la Commissione propone di modificare i quadri generali riassuntivi A e B con le ulteriori modificazioni recate dalla terza Nota di variazioni, risultanti dallo stampato n. 471-*quater*.

Metto ai voti l'articolo 25, con le tabelle allegate nel testo approvato dalla Camera dei deputati e con le ulteriori modificazioni recate dalla terza Nota di variazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26 modificato dalla Camera dei deputati con l'allegata tabella B, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la quale non ha modificato le tabelle A e C approvate dal Senato.

Art. 26.

(*Disposizioni diverse*)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1988, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1988, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al precedente comma 1, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.000 milioni.

3. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1988 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1988 per apporti dello Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria», dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1987, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1988, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1988, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno *(Elenco n. 3)*.

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale fra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico, da devolvere come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

13. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1987, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1988. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti «Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa» iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ed il capitolo n. 4351, concernente «Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa» iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA *B*

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Minist

Capitoli nn. 2224, 2225, 2236 e 2237;
Capitoli nn. 2255 e 2257;
Capitoli nn. 3541 e 3596.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 6805, 4677 e 4691;
Capitoli nn. 4693, 4694, 4695 e 4696;
Capitoli nn. 7757 e 7824;
Capitoli nn. 5941 e 5957.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;
Capitoli nn. 2701 e 2704;
Capitoli nn. 5475 e 5476;
Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;
Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1587 e 1598;
Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1501, 1017 e 1503;
Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034;
Capitoli nn. 4123 e 4125.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 2001 e 2101;
Capitoli nn. 8405 e 8419.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Segue: TABELLA *B*

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;
Capitoli nn. 381 e 951;
Capitoli nn. 382 e 952;
Capitoli nn. 383 e 953;
Capitoli nn. 384 e 954;
Capitoli nn. 385 e 955.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;
Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;
Capitoli nn. 1652 e 1653;
Capitoli nn. 2057 e 2058;
Capitoli nn. 2071 e 2072;
Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501.
Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile:

Capitoli nn. 7543, 7545 e 7551.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, con le tabelle allegate nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 27.

(*Bilancio pluriennale*)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1988-1990, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

C) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 1988-1990 (a legislazione vigente)

(Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	249.045.000	263.248.800	277.360.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	58.290.629	59.017.331	61.452.181
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	470.867	486.515	504.902
TOTALE ENTRATE FINALI	307 806.497	322.752.645	339.317.783
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	412.814.483	374.097.401	388.620.840
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	83.848.899	104.598.099	103.934.375
TOTALE SPESE FINALI	496.663.382	478.695.500	492.555.215
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	54.009.699	19.927.456	72.510.208
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	550.673.081	498.622.956	565.065.422
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-105.478.853	-51.831.270	-49.807.958
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-188.856.885	-155.942.855	-153.237.432
INDEBITAMENTO NETTO	-181.839.451	-149.567.845	-147.280.566
RICORSO AL MERCATO	-242.866.584	-175.870.311	-225.747.640

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	145.450.000	154 105.000	164.106.300
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	70.799.000	75.623.800	79.235.400
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	24.797.000	25.051.000	25.200.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	6.139.000	6.289.000	6.439.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	1.860.000	2.180.000	2.380.000
TOTALE	249.045.000	263.248.800	277.360.700
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	450.030	473.077	492.144
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	1.756.401	1.876.500	1.963.843
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	344.806	361.056	379.458
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	439.303	506.246	592.171
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2 620.484	2.423.461	2.426.599
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	44.620.703	44.745.132	46.482.419
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	8.058.903	8.631.859	9.115.550
TOTALE	58.290.629	59.017.331	61.452.181
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	7.150	7.550	8.150
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	425.304	442.316	460.008
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	38.413	36.649	36.743
TOTALE	470.867	486.515	504.902
TOTALE ENTRATE FINALI	307.806.497	322.752.645	339.317.783

999/22/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	991.899	1.086.058	1.150.080
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	57.363.901	58.817.732	60.394.345
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	16.889.085	17.878.047	18.943.691
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.843.014	20.846.358	21.963.219
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	187.079.808	129.227.777	134.070.937
CATEGORIA VI - INTERESSI	79.157.670	84.975.000	87.095.001
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	13.460.311	14.244.542	14.948.704
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	425.304	442.316	460.008
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	37.603.491	46.579.571	49.594.855
TOTALE	412.814.483	374.097.401	388.620.840
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	4.331.391	4.957.421	4.360.416
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	431.525	308.633	307.003
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	53.475.246	67.172.828	66.852.088
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	888.435	588.006	480.400
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.916.837	2 220.837	2.261.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	4.250.576	3.602.815	3.251.372
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	18 554.890	25.747.559	26.421.259
TOTALE	83.848.899	104.598 099	103.934.375
TOTALE SPESE FINALI	496.663.382	478 695.500	492.555.215

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA	1.000	1.000	2.000
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER IL CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI RELATIVI ALLA LIBERTA' E AI DIRITTI CIVILI PER L'INFORMAZIONE NEI PAESI A REGIME DITTATORIALE	3.000	3.000	3.000
LEGGE QUADRO SULLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	3.000	3.000	3.000
ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	4.500	4.500	4.500
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	5.000	5.000	10.000
RIFORMA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	10.000	20.000	20.000
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO ED ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	17.500	35.050	35.050
REINTEGRO FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE	140.000	120.000	120.000
	184.000	191.550	197.550
MINISTERO DEL TESORO			
ONERI CONNESSI CON IL RIPIANO DEI DISAVANZI USL PER L'ANNO 1987	>>	435.000	435.000
ONERE PER L'ESODO AGEVOLATO DI PERSONALE DELLA EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO	1.000	1.000	1.000
RIORDINO DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO DI TRIESTE	4.000	4.000	4.000
ONERI FINANZIARI DIPENDENTI DALLO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO) E DISCIPLINA DELLE OSTETRICHE	30.000	>>	>>
INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE	568.500	591.300	614.900
NOTE ESPLICATIVE			

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RISORSE PROPRIE DELLA CEE		930.000	995.000	990.000
		1.533.500	2.026.300	2.044.900
MINISTERO DELLE FINANZE				
REVISIONE IRPEF	(B)	>>	4.140.000	5.590.000
REVISIONE DEI RUOLI DEGLI UFFICIALI ED INCREMENTO DEGLI ORGANICI DELLA GUARDIA DI FINANZA		>>	30.000	30.000
PROROGA DEL TERMINE PER L' EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL' ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N.825		350	>>	>>
RISTRUTTURAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		15.000	210.000	375.000
AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 32 DELLA L. N.41/1986 (FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE MINISTERO FINANZE)		32.000	32.000	32.000
AGGIORNAMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CATASTO URBANO E DEL CATASTO TERRENI		40.000	50.000	60.000
ESENZIONE DI IMPOSTA SUGLI ACCANTONAMENTI BANCARI PER RISCHI VERSO PAESI IN VIA DI SVILUPPO		250.000	250.000	250.000
RIDUZIONI IRPEF PER L'ANNO 1988 IN CONNESSIONE CON IL CONTENIMENTO DEL TASSO TENDENZIALE DI INFLAZIONE AL GIUGNO 1988 ENTRO IL TASSO PROGRAMMATO	(A)	900.000	600.000	>>
DETRAZIONI IRPEF		1.110.000	1.900.000 (B)	1.595.000 (B)
		2.347.350	7.212.000	7.932.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA				
NUOVE MISURE IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA (COSTITUZIONE DELL'UFFICIO TECNICO)		1.000	1.000	1 000
INCENTIVI LAVORO PENITENZIARIO		5.000	5.000	5.000
INDENNITA' SPETTANTE AI CUSTODI, AI TESTIMONI, NONCHE' AGLI ESPERTI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE E DI QUELLE IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA		6.000	7.000	7.000

N O T E E S P L I C A T I V E

(A)(B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

(B) DI CUI CON RIFERIMENTO ALLE DETRAZIONI IRPEF MILIARDI 1.160 PER L'ANNO 1989 E MILIARDI 710 PER L'ANNO 1990 RAPPRESENTANO ACCANTONAMENTI COLLEGATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO CON LA MEDESIMA LETTERA.

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA NOMINA DEL CONCILIATORE E DEL VICE PRETORE ONORARIO. ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE	15.000	20.000	20.000
DELEGA PER L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICA DELLA LEGGE FALLIMENTARE	15.000	25.000	25.000
ABROGAZIONE DELLA RITENUTA DEI TRE DECIMI DELLA MERCEDE DEI DETENUTI. INTERVENTI PER I DETENUTI TOSSICODIPENDENTI. REVISIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE I CUSTODI DI BENI SEQUESTRATI PER MISURE ANTI-MAFIA. RATIFICA DELLE CONVENZIONI PER LA ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE E PER IL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE. RIFORMA DEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE.	19.000	23.000	23.000
AUMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA E DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE	25.000	33.000	35.000
GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE E PENALE	30.000	45.000	45.000
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE	35.000	70.000	70.000
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE. RIPARAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DA ERRORE GIUDIZIARIO. RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEL MAGISTRATO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI.	50.000	60.000	65.000
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE	50.000	50.000	50.000
PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE CIVILE PENITENZIARIO (SEGRETARI, COADIUTORI, ECC.). ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	50.000	50.000	50.000
RIFORMA ORDINAMENTO AGENTI DI CUSTODIA	90.000	100.000	120.000
	391.000	489.000	516.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	500	500	500
ANAGRAFE E RILEVAZIONE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	5.000	10.000	10.000
FONDO SOCIALE PER L'EMIGRAZIONE	5.000	5.000	5.000

NOTE ESPLICATIVE

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
PROMOZIONE DELLA POLITICA CULTURALE ALL'ESTERO E REVISIONE DELLA LEGGE N.153 DEL 1971	5.000	10.000	10.000
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI ED INTERVENTI DIVERSI	97.000	97.500	97.500
	112.500	123.000	123.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA' STATALI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N.590	50.000	50.000	50.000
UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE	130.000	70.000	70.000
PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	300.000	500.000	500.000
	480.000	620.000	620.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	60.000	86.450	86.450
ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CIECHI ASSOLUTI, SORDOMUTI E DEGLI INVALIDI CIVILI TOTALMENTE INABILI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE PENSIONI DI GUERRA	400.000	400.000	400.000
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI	875.000	>>	>>
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER I COMUNI E LE PROVINCE (COMPRESE COMUNITA' MONTANE)	20.963.200	23.032.300	23.960.800
	22.298.200	23.518.750	24.447.250
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
ESIGENZE FINANZIARIE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE	53.070	22.154	22.154
	53.070	22.154	22.154

NOTE ESPLICATIVE

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
MINISTERO DEI TRASPORTI				
ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E AGEVOLAZIONE DELL'ESODO DEL PERSONALE AUTOFERROTRAMVIARIO E INTERNAVIGATORE		208.000	208.000	208.000
		208.000	208.000	208.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
MODIFICA DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE, PER L'ADEGUAMENTO E L'INTEGRAZIONE CON L'EMANAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE		1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	1.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO				
TUTELA DELLA CERAMICA ARTISTICA		25	50	50
		25	50	50
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
PROROGA FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA IVI COMPRESO IL SETTORE DEL COMMERCIO		>>	7.500.000 (B)	7.800.000 (B)
PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA		10.000	10.000	10.000
NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE	(C)	300.000	600.000	800.000
ISTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MINIMO VITALE		500.000	1.000.000	1.500.000
FONDO PER IL RIENTRO DELLA DISOCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO		740.000	990.000	990.000
NORME IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI		1.100.000	1.100.000	1.100.000
		2.650.000	11.200.000	12.200.000

NOTE ESPLICATIVE

(B) DI CUI LIRE 20 MILIARDI NELL'ANNO 1989 E LIRE 640 MILIARDI NELL'ANNO 1990 RAPPRESENTANO ACCANTONAMENTI COLLEGATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO CON LA MEDESIMA LETTERA

(C) ACCANTONAMENTO COLLEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
INTERVENTI RIVOLTI AD INCENTIVARE L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI	50.000	50 000	50 000
	50.000	50.000	50.000
MINISTERO DELLA SANITA'			
NORME PER LA RACCOLTA, PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE E DEGLI EMODERIVATI	>>	20 000	30.000
INDENNITA' DI RISCHIO PER I TECNICI RADIOLOGI	38.000	38 000	38.000
	38.000	58.000	68.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	3.500	3.500	3.500
	3.500	3.500	3.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
RIFORMA DELLA DIRIGENZA	>>	85.000	215.000
MISURE DI SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE PERSEGUONO FINALITA' DI INTERESSE COLLETTIVO	>>	>>	190.000
AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLA BENZINA SENZA PIOMBO	>>	20.000	20.000
LEGGE QUADRO SUI TRAPIANTI	>>	20.000	30.000
PROVVIDENZE PER LA MINORANZA SLOVENA E PER LA TUTELA DELLA CULTURA DELLA MINORANZA ITALIANA IN JUGOSLAVIA	8.000	10.000	12.000
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS	20.000	20.000	20.000
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	20.000	20.000	20.000
PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PUBBLICI E PRIVATI	500.000	500.000 (B)	500.000 (B)

NOTE ESPLICATIVE

(B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO CON LA MEDESIMA LETTERA.

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI E AD ALTRI ENTI IN DIPENDENZA DEI TRIBUTI SOPPRESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE ALLO STATO DEL GETTITO ILOR. CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE CAMERE DI COMMERCIO	694.433	728.291	766.382
	1.242.433	1.403.291	1.773.382
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE	31.592.578	47.126.595	50.206.786

NOTE ESPLICATIVE

999/25/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PARTE CORRENTE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
Z) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE				
MINISTERO DEL TESORO				
REVISIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO AD ASSOCIAZIONI		-76.000	-100.000	-100.000
		-76.000	-100.000	-100.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				
NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZA DI PERSONALE NONCHE' IN MATERIA DI REVISIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE-LAVORO	(C)	-300.000	-600.000	-800.000
		-300.000	-600.000	-800.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE				
ARMONIZZAZIONE IVA E ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESA IN RELAZIONE ANCHE ALL'ART. 18, COMMI DA 13 A 14 E DA 18 A 21	(B)	>>	-5.820.000	-7.440.000
RIDUZIONE MEDIANTE L'ADOZIONE DI COEFFICIENTI FORFETTARI DELLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA CORRISPONDENTI AD AUTOCONSUMO E RIORDINO E COMPLETAMENTO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI E DELLE PLUSVALENZE A FORMAZIONE PLURIENNALE		>>	-2.000.000	-2.000.000
RIDUZIONE DI SPESE E MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO	(A)	-900.000	-600.000	>>
		-900.000	-8.420.000	-9.440.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE		-1.276.000	-9.120.000	-10.340.000
TOTALE COMPLESSIVO		30.316.578	38.006.595	39.866.786

NOTE ESPLICATIVE

C) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE" : "NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE".

B) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DELLE FINANZE" "REVISIONE IRPEF" E LIMITATAMENTE AGLI ANNI 1989 E 1990 A PARTE DELLA VOCE "DETRAZIONI IRPEF" NONCHE' SOTTO "AMMINISTRAZIONI DIVERSE" ALLA VOCE "PEREQUAZIONI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PUBBLICI E PRIVATI" E, SOTTO "MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOC.LE" A PARTE DELLA VOCE "PROROGA FISCALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA IVI COMPRESO IL SETTORE DEL COMMERCIO".

A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE SOTTO "MINISTERO DELLE FINANZE" : "RIDUZIONE IRPEF PER L'ANNO 1988 IN CONNESSIONE CON IL CONTENIMENTO DEL TASSO TENDENZIALE DI INFLAZIONE AL GIUGNO 1988 ENTRO IL TASSO PROGRAMMATO".

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
CONTRIBUTO AL C N.R. PER BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREA NEL MEZZOGIORNO.	25 000	25.000	25 000
RIFORMA DELLA LEGGE N.46 DEL 1982 E PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI RICERCA E INNOVAZIONE (LIMITI DI IMPEGNO)	125.000	250.000	375 000
	150.000	275.000	400.000
MINISTERO DEL TESORO			
CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	5.000	5.000	5 000
AIEA-UNESCO - CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE- RINNOVO ACCORDO FINANZIARIO	16.800	16.800	16.800
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE LAZIO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO IN SOSTITUZIONE DELLE PALAZZINE EX CIVIS.	20.000	20.000	20.000
ANTICIPAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA DECENNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	150.000	200.000	350.000
PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.	1.122.325	1.012.381	1.089.440
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA SICILIA	1.240.000	1.350.000	1.450 000
	2 554.125	2.604.181	2.931 240
MINISTERO DELLE FINANZE			
PIANO QUADRIENNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRODUZIONE DEI TABACCHI ANCHE PER DIMINUIRNE IL GRADO DI NOCIVITA'	20 000	30.000	45 000
	20.000	30.000	45.000

NOTE ESPLICATIVE

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE	168.000	182.000	196.000
	168.000	182 000	196 000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
TRASFORMAZIONE DELLE CASE MANDAMENTALI E ACQUISIZIONE DI NUOVI ISTITUTI PENITENZIARI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PENITENZIARI ESISTENTI	30.000	20.000	>>
INTERVENTI PER LE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE. REVISIONE E POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE E SISTEMAZIONE NEGLI EDIFICI GIUDIZIARI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI	72.000	60.000	>>
	102.000	80.000	>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
PIANO QUADRIENNALE PER LE UNIVERSITA'	30.000	40.000	50.000
	30.000	40.000	50.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
CONCORSO STATALE PER MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI, PROVINCE E COMUNITA' MONTANE PER FINALITA DI INVESTIMENTO	>>	1.100.000	? 220.000
CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE AI PREGRESSI MAGGIORI ONERI DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO.	>>	100.000	200.000
	>>	1.200.000	2.420.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SEDE FAO	5 000	10.000	10.000

NOTE ESPLICATIVE

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		1988	1989	1990
AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E LOGISTICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO AD USO MILITARE, ANCHE ATTRAVERSO ALIENAZIONE DI QUELLO DISMESSO ED INVESTIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI		5.000	90.000	90.000
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N. 16, PER INFRASTRUTTURE DELL'ARMA DEI CARABINIERI		20.000	20.000	20.000
ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI IN ZONE AD ALTO RISCHIO		30 000	110.000	200.000
PIANO DECENNALE DI GRANDE VIABILITA' ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA		60.000	309.000	689.000
COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PREVISTI DAI PIANI DI RICOSTRUZIONE		120.000	>>	>>
		240.000	539.000	1.009.000
MINISTERO DEI TRASPORTI				
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RETE AUTOSTRADALE	(A)	100.000	130.000	145.000
		100 000	130.000	145.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N.342, PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 NAVI CISTERNA		2.000	15.000	10.000
		2.000	15.000	10.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE				
INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA		50.000	50.000	50.000
		50.000	50.000	50.000

NOTE ESPLICATIVE

(A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALL'ACCANTONAMENTO NEGATIVO CONTRASSEGNATO DALLA MEDESIMA LETTERA

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE N. 808 DEL 1985 CONCERNENTE INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO	>>	200.000	200.000
SOVVENZIONE CARBON COKE	5.000	5.000	5.000
COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI AD ALTO RISCHIO	10.000	70.000	5.000
MANTENIMENTO DELLE SCORTE STRATEGICHE DI CUI ALLA LEGGE N.22 DEL 1981.	20.000	20.000	20.000
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI ENTI FIERISTICI	40.000	40.000	50.000
INCENTIVI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE MINORI	50.000	130.000	140.000
RIFORMA DELLA LEGGE N. 46 DEL 1982 E PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LIMITI DI IMPEGNO).	50.000	100.000	150.000
POLITICA MINERARIA	200.000	200.000	200.000
RIFINANZIAMENTO LEGGE N. 308 DEL 1982 IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E DI RISPARMIO DEI CONSUMI ENERGETICI	366.000	396.000	396.000
PIANO FINANZIAMENTO ENEA	885.000	885.000	925.000
	1.626.000	2.046.000	2.091.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
INTERVENTI IN FAVORE DEL CABOTAGGIO.	10.000	20.000	50.000
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI RAVENNA E DI ANCONA	20.000	20.000	20.000
INDUSTRIA CANTIERISTICA E ARMATORIALE (DIRETTIVA CEE N. 87/167)	90.000	30.000	30.000
	120.000	70.000	100.000

NOTE ESPLICATIVE

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
INTERVENTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA AGGIUNTIVO DI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO.	100.000	100.000	100.000
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI ANCHE IN RELAZIONE A PARTICOLARI SITUAZIONI DI CRISI	425.000	910.000	1.000.000
	525.000	1.010.000	1.100.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
NUOVE INIZIATIVE TURISTICHE REALIZZATE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SECONDO I CRITERI PREDISPOSTI DAL COMITATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217. RISTRUTTURAZIONE, INFORMATIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE E ALBERGHIERE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL TURISMO GIOVANILE.	100.000	150.000	200 000
	100.000	150.000	200.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN ATTUAZIONE DI PIANI PAESISTICI REGIONALI	>>	75.000	150.000
RESTAURO, RECUPERO, VALORIZZAZIONE, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	>>	630.000	835.000
	>>	705.000	985.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
PROGETTI PER I BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI E PER IL BACINO DELL'ARNO	>>	25.000	25.000
FONDO PER GLI INTERVENTI DESTINATI ALLA TUTELA AMBIENTALE	>>	112.000	213.000
INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DEI FIUMI DEL BACINO PADANO	>>	600.000	750.000
NORME GENERALI SUI PARCHI NAZIONALI E LE ALTRE RISERVE NATURALI	9.000	145.000	185.000

NOTE ESPLICATIVE

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	10.000	11.000	10.000
PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'AMBIENTE E CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE	20.000	240.000	240.000
	39.000	1.133.000	1.423.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI REGIONALI E COMUNALI DI RECUPERO AMBIENTALE, URBANISTICO E PAESISTICO DELLE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI ABUSIVISMO EDILIZIO	>>	50.000	50.000
CONCORSO DELLO STATO PER AMMORTAMENTO ED INTERESSI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE TELECOMUNICAZIONI	>>	52.000	104.000
INTERVENTI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI	>>	59.000	69.000
CONTRIBUTO PER LE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E TECNICO-SCIENTIFICA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA " ANTONIO DOHRN" DI NAPOLI.	1.000	6.000	6.000
INCENTIVI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ARCO ALPINO	5.000	50.000	50.000
CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE DEI PRIVATI PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI	5.000	10.000	10.000
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO	9.500	40.000	60.000
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO E PER STRUTTURE E SERVIZI NEL QUADRO DEL PROGETTO INTEGRATO PER L'AREA DELLO STRETTO DI MESSINA.	10.000	20.000	20.000
NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE DI INDUSTRIE A RISCHIO O INSALUBRI	10.000	50.000	60.000
CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IRRIGUE AD OPERA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA	15.000	15.000	15.000

NOTE ESPLICATIVE

999/26/7

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
COMPLETAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO DEL GRAN SASSO	15.000	20.000	25.000
EXPO MONDIALE DI GENOVA PER L'ANNO 1992 PER LE CELEBRAZIONI COLOMBIANE	25.000	25.000	25.000
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE NELLE ZONE DEL CONFINE ORIENTALE	50.000	100.000	150.000
CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DI TODI E ORVIETO	60.000	60.000	60.000
COSTRUZIONE DI ALLOGGI E DI SEDI DI SERVIZIO PER LE FORZE DELL'ORDINE.	100.000	240.000	270.000
INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE IN ROMA DI OPERE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA SUA CONDIZIONE DI CAPITALE D'ITALIA	250.000	250.000	250.000
PROGETTI INTEGRATI PER L'AVVIO DI UN PIANO PLURIENNALE DI INFRASTRUTTURE , IMPIANTI TECNOLOGICI E LINEE METROPOLITANE NELLE AREE URBANE.	270.000	565.000	815.000
INTERVENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALTELLINA E DELLE ALTRE ZONE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1987	295.000	550.000	550.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA IVI COMPRESI QUELLI DESTINATI A REALIZZARE LA CONTINUITA' TERRITORIALE	330.000	400.000	420.000
INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA.	750.000	900.000	1.000.000
DIFESA DEL SUOLO IVI COMPRESE LE OPERE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FIUME ARNO	1.195.000	1.300.000	1.450.000
	3.395.500	4.762.000	5.459.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONE DI ENTRATE	9.221.625	15.021.181	18.614.240

NOTE ESPLICATIVE

999/27/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI CONTO CAPITALE

(MILIONI DI LIRE)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1988	1989	1990
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE			
MINISTERO DEL TESORO			
RICONSIDERAZIONE DELLE FUNZIONI DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE AUTOSTRADE E LE FERROVIE METROPOLITANE PER AMPLIARE L'AREA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI (A)	-100.000	-130.000	-145.000
	-100.000	-130.000	-145.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE	-100.000	-130.000	-145.000
TOTALE COMPLESSIVO	9.121.625	14.891.181	18.469.240

NOTE ESPLICATIVE

A) ACCANTONAMENTO COLLEGATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE FINANZIARIA 1988, ALLA VOCE "MINISTERO DEI TRASPORTI" : "CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA RETE AUTOSTRADALE"

999/28/1

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
1. 0. 0.	SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE			
1. 1. 0.	ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO			
1. 1. 1.	PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	107.532	115.668	124.143
1. 1. 2.	ASSEMBLEE LEGISLATIVE	835.058	915.013	963.718
1. 1. 3.	CORTE COSTITUZIONALE	22.695	26.100	30.015
1. 1. 4.	CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO	10.802	11.882	13.070
1. 1. 5.	CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	15.813	17.394	19.133
		991.899	1.086.058	1.150.080
1. 2. 0.	ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO			
1. 2. 1.	SPESE COMUNI	31.500	401.560	301.622
1. 2. 2.	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	211.812	210.195	218.229
1. 2. 3.	CONSIGLIO DI STATO E CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA	88.629	88.057	91.161
1. 2. 4.	CORTE DEI CONTI	146.895	151.875	157.074
1. 2. 5.	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	51.352	53.094	54.905
1. 2. 7.	SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE DELL' INTERNO	579.989	594.993	585.616
1. 2. 9.	ALTRI	747.845	483.729	297.867
		1.858.023	1.983.504	1.706.474
1. 3. 0.	SERVIZI FINANZIARI			
1. 3. 1.	SPESE COMUNI	1.182.501	1.352.233	1.379.203
1. 3. 2.	CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI	277.970	287.738	294.705

999/28/2

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
1. 3. 3.	TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	769.942	805.337	830.473
1. 3. 4.	IMPOSTE DIRETTE	2.606.962	2.722.661	2.830.748
1. 3. 5.	DOGANE E IMPOSTE DI FABBRICAZIONE	307.791	314.848	323.882
1. 3. 6.	GUARDIA DI FINANZA	1.990.964	2.078.429	2.140 363
1. 3. 7.	DEMANIO, LOTTO E LOTTERIE	295.948	99.501	101.712
1. 3. 8.	FINANZA LOCALE	15	16	16
1. 3. 9.	ALTRI	69.725	71.487	73.319
		7.501.817	7.732.250	7.974.422
1. 4. 0.	SERVIZI DEL TESORO E DEL BILANCIO			
1. 4. 1.	SPESE COMUNI	19.023	20.115	21.270
1. 4. 2.	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	527.908	548.588	570.095
1. 4. 3.	SEPVIZI CENTRALI DEL TESORO	216.995	224.003	231.188
1. 4. 4.	SERVIZI SPECIALI E PERIFERICI DEL TESORO	175.799	180.206	184.789
1. 4. 5.	SERVIZI RESI DALL' ISTITUTO DI EMISSIONE	2.230	2.319	2.412
1. 4. 6.	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	269.480	277.870	286.595
1. 4 7.	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	33.108	34.278	35.424
1. 4. 9.	ALTRI	915	939	964
		1.245.458	1.288.317	1.332.738
1. 5. 0.	CULTO			
1. 5 1.	AFFARI DI CULTO	375.188	393.948	393.948

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		375.188	393.948	393.948
1. 6. 0.	EDILIZIA DEMANIALE E PER IL CULTO			
1. 6. 1.	EDILIZIA DI SERVIZIO	607.000	590.060	623.633
1. 6. 3.	CANALI DEMANIALI	110	110	110
1. 6. 4.	NUOVE CHIESE	12.726	12.726	12.726
1. 6. 9.	ALTRI	1.000	10.000	10.000
		620.836	612.896	646.469
	TOTALE DELLA SEZIONE	12.593.222	13.096.972	13.204.131
2. 0. 0.	SEZIONE II - DIFESA NAZIONALE			
2. 1. 0.	SPESE COMUNI			
2. 1. 0.	SPESE COMUNI	3.200	3.443	3.705
2. 1. 1.	SERVIZI GENERALI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE IN S.P.E. E CIVILE (AMMINISTRATIVI, TECNICI E OPERAI)	6.209.213	6.408.718	6.617.148
2. 1. 2.	MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI	838.661	960.503	1.033.502
2. 1. 3.	COMMISSARIATO	1.188.124	1.278.421	1.375.581
2. 1. 4.	LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO	864.674	902.413	970.996
2. 1. 5.	SANITA'	97.544	78.057	83.990
2. 1. 6.	PROVVIDENZE PER IL PERSONALE	90.065	94.929	100.083
2. 1. 7.	SERVIZI SPECIALI	432.583	456.966	482.928
2. 1. 8.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	604.593	658.706	687.248
2. 1. 9.	ALTRE	117.600	82.600	82.600
2 1.10	RICERCA SCIENTIFICA	95.250	102.457	110.210

999/28/4

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		10.541.506	11.027.214	11.547.991
2. 2. 0.	ESERCITO			
2. 2. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	58.615	60.959	63.398
2. 2. 2.	ARMI E ARMAMENTI TERRESTRI	318.270	342.458	368.485
2. 2. 3.	SERVIZI SPECIALI	14.000	15.064	16.209
2. 2. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.691.543	1.791.984	1.910.959
		2.082.427	2.210.466	2.359.051
2. 3. 0.	MARINA			
2. 3. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	46.930	48.808	50.760
2. 3. 2.	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI	408.917	439.994	473.434
2. 3. 3.	SERVIZI SPECIALI	2.802	2.990	3.192
2. 3. 4.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.232.577	1.298.137	1.379.579
		1.691.226	1.789.929	1.906.965
2. 4. 0.	AERONAUTICA			
2. 4. 1.	PERSONALE MILITARE NON IN S.P.E.	54.793	56.985	59.265
2. 4. 2.	COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI	894.312	962.280	1.035.413
2. 4. 3.	ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI	230.820	248.363	267.238
2. 4. 4.	SERVIZI SPECIALI	48.000	51.648	55.573
2. 4 5.	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA DIFESA	1.828.099	1.937.019	2.040.116
		3.056.025	3.256.294	3.457.605

999/28/5

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
	TOTALE DELLA SEZIONE 2	17.371.185	18.283.903	19.271.612
3. 0. 0.	SEZIONE III - GIUSTIZIA			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI			
3. 1. 0.	SPESE COMUNI	199.014	210.048	222.951
		199.014	210.048	222.951
3. 2. 0.	AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA			
3. 2. 1	SERVIZI GENERALI	1.786.963	1.844.821	1.905.023
3. 2. 2	EDILIZIA GIUDIZIARIA	437.900	503.500	503.000
		2.224.863	2.348.321	2.408.023
3. 3. 0.	ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA			
3. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	1.811.388	1.805.199	1.863.333
3. 3. 2.	EDILIZIA CARCERARIA	675.000	934.500	744.722
		2.486.388	2.739.699	2.608.055
	TOTALE DELLA SEZIONE 3	4.910.265	5.298.068	5.239.028
4. 0. 0.	SEZIONE IV - SICUREZZA PUBBLICA			
4. 1. 0.	PUBBLICA SICUREZZA			
4. 1. 0.	PUBBLICA SICUREZZA	12	12	12
4. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	3.826.881	3.964.256	4.108.348
4. 1. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	358.500	385.751	415.068

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		4.185.393	4.350.018	4.523.428
4. 2. 0.	CARABINIERI			
4. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	3.320.849	3.362.760	3.452.050
4. 2. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	137.314	147.750	158.979
4. 2. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	529.696	479.433	600.670
		3.987.860	3.989.943	4.211.699
4. 3. 0.	SERVIZI ANTINCENDI			
4. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	820.593	845.933	872.504
4. 3. 2.	MANTENIMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO	147.600	155.398	118.788
4. 3. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	30.000	30.000	>>
		998.193	1.031.330	991.292
4. 4. 0.	SPESE COMUNI			
4. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	22.205	23.185	24.211
4. 4. 3.	EDILIZIA DI SERVIZIO	1.000	15.000	15.000
		23.205	38.185	39.211
	TOTALE DELLA SEZIONE 4	9.194.651	9.409.476	9.765.629
5. 0. 0.	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 0. 0	SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.438.265	1.837.378	1.970.019
		1.438.265	1.837.378	1.970.019

999/28/7

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
5. 1. 0.	SPESE COMUNI			
5. 1. 0.	SPESE COMUNI	166.004	172.251	177.163
		166.004	172.251	177.163
5. 2. 0.	RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI			
5. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	507.460	527.358	548.053
5. 2. 2.	EDILIZIA DI SERVIZIO	20.000	>>	>>
		527.460	527.358	548.053
5. 3. 0.	INTERVENTI IN FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO			
5. 3. 1.	SERVIZI GENERALI	8.072	8.447	8.825
5. 3. 9.	ALTRI	3.000	3.000	3.000
		11.072	11.447	11.825
5. 4. 0.	PARTECIPAZIONE ALLA CEE			
5. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	8.500	8.840	9.194
5. 4. 2.	RISORSE PROPRIE	8.007.198	8.574.900	9.053.235
5. 4. 3.	ACCORDI DI ASSOCIAZIONE	320.300	250.500	374.500
		8.335.998	8.834.240	9.436.929
5. 5. 0.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI			
5. 5. 0.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	1.072.689	1.094.840	1.118.576
		1.072.689	1.094.840	1.118.576

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
5. 9. 0.	ALTRE			
5. 9. 0.	ALTRE	9.142	9.142	9.142
		9.142	9.142	9.142
	TOTALE DELLA SEZIONE 5	11.560.631	12.486.657	13.271.706
6. 0. 0.	SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA			
6. 1. 0.	SPESE PER L' INSEGNAMENTO			
6. 1. 1.	SCUOLA MATERNA	1.783.015	1.824.449	1.867.540
6. 1. 2.	ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.398.888	8.609.916	8.829.385
6. 1. 3.	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	6.777.122	6.939.236	7.107.835
6. 1. 4.	ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE	1.536.517	1.574.414	1.613.827
6. 1. 5.	ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE	4.120.937	4.214.717	4.312.248
6. 1. 6.	ISTRUZIONE ARTISTICA	448.656	459.337	470.446
6. 1. 7.	EDUCAZIONE FISICA	905.039	926.318	948.455
6. 1. 8.	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	4.882.566	5.038.372	5.186.174
6. 1. 9.	ISTITUTI DI EDUCAZIONE	40.906	41.902	42.939
6. 1.10.	SPESE COMUNI	6.943.400	7.178.881	7.423.783
		35.837.045	36.807.543	37.802.631
6. 2. 0.	ALTRE SPESE PER L' ISTRUZIONE			
6. 2. 1.	SPESE COMUNI	1.258.936	1.318.314	1.390.060
6. 2. 2.	RELAZIONI CULTURALI CON L' ESTERO	244.790	254.553	264.703

999/28/9

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
6. 2. 3.	EDILIZIA SCOLASTICA	290.902	282.725	279.956
6. 2. 5.	RICERCA SCIENTIFICA	2.086.077	1.797.167	1.885.225
6. 2. 6.	EDILIZIA UNIVERSITARIA	678.000	670.000	70.000
		4.558.704	4.322.759	3.889.944
6. 3. 0.	INFORMAZIONI E CULTURA			
6. 3. 1.	SPESE COMUNI	1.277.785	630.047	644.053
6. 3. 2.	STAMPA	30.812	31.804	30.835
6. 3. 3.	RADIOTELEDIFFUSIONE	1.476.557	1.535.619	1.597.044
6. 3. 4.	ARCHIVI DI STATO	42.842	45.370	47.126
6. 3. 5.	ACCADEMIE E BIBLIOTECHE	41.644	43.423	46.892
6. 3. 6.	ANTICHITA' E BELLE ARTI	363.730	375.649	358.889
6. 3. 7.	TEATRO, ENTI LIRICI E ISTITUZIONI MUSICALI	678.827	708.717	740.037
6. 3. 9.	ALTRE	67.466	67.125	67.290
		3.979.663	3.437.753	3.532.166
	TOTALE DELLA SEZIONE 6	44.375.413	44.568.055	45.224.742
7. 0. 0.	SEZIONE VII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			
7. 1. 0.	EDILIZIA RESIDENZIALE			
7. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	212.060	212.019	152.060
7. 1. 2.	ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE AREE	3.947	6.947	947
7. 1 3.	EDILIZIA SOVVENZIONATA	570.592	717.702	665.562
7 1 4	EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA	1.390.993	1.670.993	1.820.993

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		2.177.592	2.607.662	2.639.562
7. 2. 0.	EDILIZIA ABITATIVA SPECIALE			
7. 2. 1.	LAVORATORI AGRICOLI	33.943	32.955	32.019
7. 2. 2.	SINISTRATI DI GUERRA E PROFUGHI	11.750	12.061	11.665
7. 2. 3.	CALAMITA' NATURALI	1.871.974	2.938.555	1.536.987
7. 2. 4.	MILITARI	75.620	47.500	16.500
		1.993.287	3.031.071	1.597.171
	TOTALE DELLA SEZIONE 7	4.170.879	5.638.732	4.236.733
8. 0. 0.	SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
8. 1. 0.	LAVORO			
8. 1. 1.	SPESE COMUNI	74.630	74.237	77.081
8. 1. 2.	LAVORO E OCCUPAZIONE	1.350.441	1.367.168	1.382.762
8. 1. 3.	EMIGRAZIONE E COLLETTIVITA' ITALIANA ALL'ESTERO	47.862	49.774	51.763
8. 1. 4.	ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	110.000	31.000	32.000
8. 1. 5.	ASSISTENZA AI LAVORATORI	527	529	531
8. 1. 6.	COOPERAZIONE E COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA	17.499	18.166	18.892
		1.600.958	1.540.874	1.563.029
8. 2. 0.	PREVIDENZA SOCIALE			
8. 2. 0.	PREVIDENZA SOCIALE	12.000	12.000	12.000
8. 2. 1.	SPESE COMUNI	541	208	216

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
8. 2. 2.	FONDO SOCIALE	3.018.261	5.474.531	5.538.983
8. 2. 3.	CASSA UNICA ASSEGNI FAMILIARI	91.380	91.380	91.380
8. 2. 4.	DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI	8.821.040	8.786.900	9.548.628
8. 2. 9.	ALTRE	26.935.694	5.675.297	5.749.927
		38.878.915	20.040.316	20.941.133
8. 3. 0.	ASSISTENZA PUBBLICA			
8. 3. 1.	MATERNITA', INFANZIA E MINORI	167.010	172.010	177.011
8. 3. 2.	ASSISTENZA POST-BELLICA	11.974	12.415	12.874
8. 3. 3.	ASSISTENZA GENERICA A MEZZO DI ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	1.320	1.368	1.359
8. 3. 4.	SORDOMUTI E CIECHI	837.800	888.068	941.352
8. 3. 5.	ASSISTENZA AI PROFUGHI E AGLI STRANIERI	46.624	48.487	50.424
8. 3. 6.	INABILI AL LAVORO, INDIGENTI, MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO	6.665.000	7.064.900	7.488.794
8. 3. 9.	ALTRE	40.063.774	64.173	64.588
		47.793.502	8.251.422	8.736.402
8. 4. 0.	IGIENE E SANITA'			
8. 4. 1.	SPESE COMUNI	164.558	170.538	176.320
8. 4. 2.	ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALI	99.432	106.684	108.135
8. 4. 3.	IGIENE PUBBLICA E MALATTIE SOCIALI	40.015	42.802	45.790
8. 4. 4.	SERVIZI FARMACEUTICI	10	10	11
8. 4. 5.	SERVIZI VETERINARI	1.254	1.304	1.356
8. 4. 6.	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	181.416	187.946	194.740

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
8. 4. 7.	OPERE IGIENICHE E SANITARIE	59.925	67.548	116.495
8. 4. 8.	RICERCA SCIENTIFICA	20.980	21.998	23.083
8. 4. 9.	FONDO SANITARIO NAZIONALE	55.610.000	57.867.000	60.237.000
8. 4.10.	EDUCAZIONE SANITARIA, PROMOZIONE E AVANZAMENTO CULTURALE E TECNICO	16.860	17.414	17.990
8. 4.11.	PREVENZIONE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ASSISTENZA TECNICA	9.850	10.110	10.380
8. 4.12.	PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	16.380	17.030	17.684
8. 4.13.	ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO ED AGLI STRANIERI IN ITALIA	133.165	138.552	144.154
8. 4.14.	ALTRE	15.245	16.034	16.869
8. 4.15.	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	88.782	92.333	96.027
		56.457.871	58.757.303	61.206.035
8. 5. 0.	PENSIONI DI GUERRA E ALTRI ASSEGNI VITALIZI			
8. 5. 1.	SPESE COMUNI	22.680	23.585	24.527
8. 5. 2.	PENSIONI DI GUERRA	2.475.000	2.573.000	2.674.920
8. 5. 3.	ALTRI ASSEGNI VITALIZI	27.000	28.080	29.203
		2.524.680	2.624.665	2.728.650
	TOTALE DELLA SEZIONE 8	147.255.926	91.214.580	95.175.249
9. 0. 0.	SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
9. 1. 0.	SPESE COMUNI			
9. 1. 0.	SPESE COMUNI	13.415	14.230	14.915
		13.415	14.230	14.915

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
9. 2. 0.	VIABILITA'			
9. 2. 1.	SERVIZI GENERALI	1.763.200	2.583.328	2.503.461
9. 2. 2.	ANAS: CONTRIBUTO ORDINARIO	2.468.390	2.789.280	3.159.887
9. 2. 3.	ANAS: AUTOSTRADE	857.886	844.316	624.222
9. 2. 4.	ANAS: AMMORTAMENTO MUTUI	974.667	491.684	656.668
9. 2. 5.	ANAS: ALTRE EROGAZIONI	30.000	32.000	32.000
9. 2. 6.	ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA' STATALE	488.000	585.000	520.000
9. 2. 7.	VIABILITA' NON STATALE	9.216	9.081	8.680
		6.591.360	7.334.689	7.504.918
9. 3. 0.	TRASPORTI FERROVIARI E METROPOLITANE			
9. 3. 2.	F.S.: NORMALIZZAZIONE CONTI E OBBLIGHI SERVIZIO PUBBLICO	6.676.400	3.708.000	3.708.000
9. 3. 3.	F.S.: AMMORTAMENTO MUTUI E ANTICIPAZIONI	4.113.600	4.613.600	4.613.600
9. 3. 4.	F.S.: ALTRE EROGAZIONI	3.515.070	1.850.073	2.550.076
9. 3. 5.	FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE DIRETTA	1.116.300	1.446.379	1.688.352
9. 3. 7.	METROPOLITANE	212.364	347.364	347.364
		15.633.734	11.965.415	12.907.391
9. 4. 0.	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE			
9. 4. 0.	MOTORIZZAZIONE E ALTRI TRASPORTI IN CONCESSIONE	1.000	1.040	1.082
9. 4. 1.	SERVIZI GENERALI	229.531	237.658	245.610
9. 4. 2.	SOVVENZIONI E SUSSIDI	5.138.174	5.229.561	4.606.765
9. 4. 3.	IMPIANTI E ATTREZZATURE	223.575	232.967	243.072

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		5.592.279	5.701.225	5.096.529
9. 5. 0.	MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA			
9. 5. 1.	SERVIZI GENERALI	974.357	758.382	738.277
9. 5. 2.	OPERE MARITTIME E PORTUALI	266.023	302.929	286.162
9. 5. 3.	CREDITO NAVALE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E CONFERIMENTI	1.170.007	820.007	880.007
9. 5. 4.	NAVIGAZIONE INTERNA	10	10	11
9. 5. 5.	EDILIZIA DI SERVIZIO	80.000	70.000	50.000
		2.490.397	1.951.329	1.954.457
9. 6. 0.	AVIAZIONE CIVILE			
9. 6. 1.	SERVIZI GENERALI	76.027	78.951	82.098
9. 6. 2.	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	23.457	24.252	18.982
9. 6. 3.	OPERE AEROPORTUALI	600.000	987.372	755.304
9. 6. 4.	ASSISTENZA AL VOLO	234.100	285.854	296.642
		933.584	1.376.429	1.153.026
9. 7. 0.	POSTE E TELECOMUNICAZIONI			
9. 7. 1.	SERVIZI GENERALI	113.107	116.643	121.377
9. 7. 2.	AZIENDA POSTALE	2.641.995	2.489.144	2.364.377
9. 7. 3.	AZIENDA TELEFONICA	58.302	69.551	95.967
		2.813.404	2.675.339	2.581.721
	TOTALE DELLA SEZIONE 9	34.068.172	31.018.656	31.212.957

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
10. 0. 0.	SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
10. 1. 0.	OPERE IDRAULICHE			
10. 1. 1.	SERVIZI GENERALI	10.075	10.449	10.023
10. 1. 2.	VIE NAVIGABILI	9.300	9.960	10.668
10. 1. 3.	ALTRE OPERE IDRAULICHE	514.280	440.269	366.764
		533.655	460.677	387.455
10. 2. 0.	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE			
10. 2. 1.	SPESE COMUNI	597.084	391.176	376.133
10. 2. 2.	AGRICOLTURA	2.393.405	2.470.830	2.557.830
10. 2. 3.	OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	1.063.048	800.341	839.392
10. 2. 4.	ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA	74.606	125.847	156.098
10. 2. 5.	ECONOMIA MONTANA E FORESTALE	283.358	291.105	299.376
10. 2. 6.	ALIMENTAZIONE	6.258	6.264	6.270
10. 2. 9.	ALTRI	971.635	1.138.307	1.261.582
		5.389.393	5.223.870	5.496.681
10. 3. 0.	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO			
10. 3. 1.	SPESE COMUNI	57.485	58.395	59.748
10. 3. 2.	FONTI DI ENERGIA	643.166	1.011.932	911.219
10. 3. 3.	INDUSTRIA E ARTIGIANATO	4.306.613	3.555.742	2.788.296
10. 3. 4.	MINIERE	55.540	66.074	66.630

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
10. 3. 5.	TURISMO E CINEMATOGRAFIA	719.082	542.993	525.863
10. 3. 6.	COMMERCIO INTERNO	763.750	531.364	476.826
10. 3. 7.	COMMERCIO ESTERO	2.456.979	2.908.145	3.237.656
10. 3. 9.	ALTRI	992.200	1.042.797	1.044.046
		9.994.814	9.717.441	9.110.282
10. 9. 0.	OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI			
10. 9. 1.	SPESE GENERALI E COMUNI A PIU' SERVIZI	201.471	208.298	215.453
10. 9. 2.	ALTRI INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO	982.150	668.470	1.122.292
10. 9. 3.	RIPARAZIONI DANNI DI GUERRA	63.650	64.310	65.028
10. 9. 4.	INTERVENTI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITA'	625.317	803.597	755.750
10. 9. 5.	OPERE VARIE	685.803	742.798	631.265
10. 9. 6.	RICERCA SCIENTIFICA	437.168	476.831	522.957
10. 9. 7.	INTERVENTI TRAMITE LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO	4.305.400	18.790.100	19.630.775
10. 9. 9.	ALTRI	2.613.422	2.355.103	2.445.263
		9.914.380	24.109.506	25.388.783
	TOTALE DELLA SEZIONE 10	25.832.241	39.511.495	40.383.201
11. 0. 0.	SEZIONE XI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE			
11. 1. 0	INTERVENTI A FAVORE DELLE REGIONI			
11. 1. 1.	FONDO COMUNE DA RIPARTIRE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	4.889.000	5.078.301	5.275.173
11. 1. 3.	FONDO ORDINAMENTO REGIONALE	6.000.000	6.240.000	6.489.600
11. 1. 4.	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI SICILIANA E SARDA	5.760.000	6.278.400	6.611.155

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
11. 1. 5.	REGOLAZIONI CONTABILI CON LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	300	312	324
11. 1. 6.	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	12.776	14.127	16.492
11. 1. 7.	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI REGIONALI DI SVILUPPO	2.893.416	3.104.157	3.328.670
11. 1. 9.	ALTRI	545.400	684.400	530.600
		20.100.892	21.399.697	22.252.015
11. 2. 0.	INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI			
11. 2. 3.	FINANZIAMENTO BILANCI	11.216 323	9.926.694	9.957.686
11 2. 4	CONTRIBUTI VARI	46.200	47.368	48.583
11. 2. 9.	ALTRI	3.690.100	3.700.100	3.700.101
		14.952.623	13.674.162	13.706.370
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI			
11. 9. 0.	INTERVENTI NON RIPARTITI	22.869	11.520	>>
		22.869	11.520	>>
	TOTALE DELLA SEZIONE 11	35.076.383	35.085.379	35.958.385
12. 0. 0.	SEZIONE XII - ONERI NON RIPARTIBILI			
12. 1. 0.	INTERESSI DI DEBITI			
12. 1. 1.	SUL DEBITO PUBBLICO PATRIMONIALE	53.229.366	60.737.832	62.567.131
12. 1. 2	SU DEBITI DI TESORERIA E FLUTTUANTI	23.671.000	21.690.000	21.940.000
		76.900.366	82.427.832	84.507.131

999/28/18

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
12. 2. 0.	ONERI IN DIPENDENZA DELLA GUERRA			
12. 2. 1.	SPESE PER L' ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE	300.250	158.260	56.270
12. 2. 2.	RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA	19.435	19.559	19.688
12. 2. 9.	ALTRI	5	5	5
		319.690	177.825	75.964
12. 3. 0.	POSTE RETTIFICATIVE DELLE ENTRATE			
12. 3. 1.	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE	3.482.203	3.621.407	3.766.179
12. 3. 2.	VINCITE AL LOTTO	400.000	416.000	432.640
12. 3. 9.	ALTRE	1.710	1.778	1.850
		3.883.913	4.039.185	4.200.669
12. 4. 0.	FONDI SPECIALI E DI RISERVA			
12. 4. 1.	FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	39.438.203	52.897.776	58.336.026
12. 4. 2.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. 4. 3.	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	35.000	40.000	40.000
12. 4. 4.	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	300.000	300.000	300.000
12. 4. 9.	ALTRI	9.761.800	12.078.480	12.054.019
		51.035.003	66.816.256	72.230.045
12. 5. 0.	AMMORTAMENTI			
12. 5 1.	BENI MOBILI	217.944	226.662	235.728
12. 5 2	BENI IMMOBILI	207.360	215.654	224.280

999/28/19

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		425.304	442.316	460.008
12. 6. 0.	FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI E AMMORTAMENTO DEBITO PUBBLICO			
12. 6. 0.	FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI E AMMORTAMENTO DEBITO PUBBLICO	50.000	50.000	50.000
		50.000	50.000	50.000
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI			
12. 7. 0.	PENSIONI ORDINARIE E RELATIVI ONERI SOCIALI	14.573.000	15.447.380	16.374.223
		14.573.000	15.447.380	16.374.223
12. 8. 0.	TUTELA DELL'AMBIENTE			
12. 8. 0.	TUTELA DELL'AMBIENTE	1.105.483	367.660	278.951
		1.105.483	367.660	278.951
12. 9. 0.	ALTRE SPESE			
12. 9. 0.	ALTRE SPESE	1.961.655	3.315.072	1.434.851
		1.961.655	3.315.072	1.434.851
	TOTALE DELLA SEZIONE 12	150.254.414	173.083.526	179.611.843
20. 0. 0.	RIMBORSO DI PRESTITI			
20. 1. 0.	DEBITO PUBBLICO			
20. 1. 1	BUONI DEL TESORO POLIENNALI	14.790.040	13.236.042	46.103.918
20. 1. 2	ALTRI ALL' INTERNO	38.076.024	5.455.060	25.152.608

999/28/20

ALLEGATO C/4

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(MILIONI DI LIRE)

		1988	1989	1990
		52.866.064	18.691.102	71.256.526
20. 2. 0.	ALTRI DEBITI			
20. 2. 1.	MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE	918.422	951.287	952.550
20. 2. 2.	ALTRI ALL' INTERNO	219.913	256.084	256.977
20. 2. 3.	ALTRI ALL' ESTERO	5.300	28.983	44.154
		1.143.635	1.236.354	1.253.681
		54.009.699	19.927.456	72.510.208

D) — Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale delle Aziende autonome 1988-1990

(Testo approvato dalla Camera dei deputati)

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ; RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	8.484.870	9.255.493	10.037.071
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	706.793	789.241	883.341
TOTALE	9.191.663	10.044.733	10.920.412
ACCENSIONE DI PRESTITI	3.361.561	2.913.832	2.259.740
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.553.224	12.958.565	13.180.152
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	10 920.248	11.475.686	12.084.143
DI CUI :			
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.447.293	1.243.491	808.441
TOTALE	12.367.541	12.719.177	12.892.584
RIMBORSO DI PRESTITI	185.683	239.388	287.568
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.553.224	12.958.565	13.180.152
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-2.435.378	-2.220.193	-2.047.072
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-3.175.878	-2.674.444	-1.972.172
RICORSO AL MERCATO	3.361.561	2.913.832	2.259.740
DI CUI :			
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	2.390.561	2.182.832	2.002.740

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	7.693.306	8.333.625	8.958.588
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	458.962	531.880	612.125
CATEGORIA III - REDDITI	9.801	10.143	10.488
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	322.802	379.845	455.870
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	8.484.870	9.255.493	10.037.071
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	1.150	1.200	1.330
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	705.643	788.041	882.011
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	706.793	789.241	883.341
TOTALE	9.191.663	10.044.733	10.920.412

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.683.606	6.946.748	7.220.417
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	1.026.077	1.081.220	1.139.415
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.805.110	1.854.876	1.912.484
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	84.695	87.161	89.725
CATEGORIA V - INTERESSI	233.880	277.088	321.126
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	325.288	382.455	458.637
DI CUI - AVANZO DELL AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	705.643	788.041	882.011
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	55.950	58.096	60.329
TOTALE TITOLO I	10.920.248	11.475.686	12.084.143
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.447.293	1.243.491	808.441
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.447.293	1.243.491	808.441
TOTALE	12.367.541	12 719.177	12.892.584

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.097.315	2.270.958	2.475.978
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.354.000	1.468.881	1.588.693
TOTALE	3.451.315	3.739.840	4.064.672
ACCENSIONE DI PRESTITI	340.000	300.000	300.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.791.315	4.039.840	4.364.672
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.556.528	2.773.652	3.015.223
DI CUI . AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.194.000	1.218.881	1.288.693
TOTALE	3.750.528	3.992.533	4.303.916
RIMBORSO DI PRESTITI	40.787	47.307	60.756
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.791.315	4.039.840	4.364.672
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-459.213	-502.693	-539.244
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-299.213	-252.693	-239.244
RICORSO AL MERCATO	340.000	300.000	300.000

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.896.363	2.047.902	2.215.351
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	56.002	67.751	94.667
CATEGORIA III - REDDITI	2.445	2.800	3.155
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	142.505	152.505	162.805
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	2.097.315	2.270.958	2.475.978
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	300	300	300
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.353.700	1.468.581	1.588.393
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.354.000	1.468.881	1.588.693
TOTALE	3.451.315	3.739.840	4.064.672

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	476.875	498.734	512.752
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	92.157	93.950	98.870
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	175.504	181.953	188.547
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	328.954	386.305	462.604
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	319.302	376.245	452.170
CATEGORIA V - INTERESSI	42.039	45.529	55.156
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	87.070	98.070	108.370
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.353.700	1.468.581	1.588.393
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	230	530	530
TOTALE TITOLO I	2.556.528	2.773.652	3.015.223
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	1.193.700	1.218.581	1.288.393
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	300	300	300
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1.194.000	1.218.881	1.288.693
TOTALE	3.750.528	3.992.533	4.303.916

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.600.864	5.192.752	5.535.383
TOTALE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.273.726	4.758.866	4.586.809
TOTALE	5.801.969	6.365.210	6.075.966
RIMBORSO DI PRESTITI	327.138	433.886	948.574
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.129.106	6.799.096	7.024.540
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	327.138	433.886	948.574
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/50/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	17.013	17.013	17.013
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.503.929	1.582.030	1.464.844
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.800	3.800	3.800
TOTALE TITOLO I	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.597.014	5.188.902	5.531.533
TOTALE TITOLO II	4.600.864	5.192.752	5.535.383
TOTALE	6.129.106	6.799.096	7.024.540

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	318.970	326.404	334.136
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	181.300	191.805	203.307
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	474.911	582.328	494.526
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	68.881	54.554	51.859
CATEGORIA V - INTERESSI	470.265	436.818	390.358
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.240	3.369
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.914	4.031
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	7.000	7.280	7.571
TOTALE TITOLO I	1.528.242	1.606.343	1.489.157
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	4.161.881	4.527.021	4.254.964
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	111.845	231.845	331.845
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	4.273.726	4.758.866	4.586.809
TOTALE	5.801.969	6.365.210	6.075.966

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.550.075	2.584.688	2.631.741
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.500	29.000	30.500
TOTALE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
ACCENSIONE DI PRESTITI	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.488.158	2.518.338	2.560.554
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	87.060	92.794	98.914
TOTALE	2.575.218	2.611.132	2.659.468
RIMBORSO DI PRESTITI	2.358	2.557	2.774
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.577.575	2.613.688	2.662.241
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	61.918	66.351	71.187
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.358	2.557	2.774
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/56/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	2.270.153	2.300.559	2.342.069
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	78.173	78.673	79.173
CATEGORIA III - REDDITI	5.450	5.457	5.500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	196.300	200.000	205.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	2.550.075	2.584.688	2.631.741
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	27.500	29.000	30.500
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	27.500	29.000	30.500
TOTALE	2.577.575	2.613.688	2.662.241

999/58/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 88-90 A LEGISLAZIONE VIGENTE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE

(MILIONI DI LIRE)

	1988	1989	1990
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	422.243	422.243	422.243
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	100	100	100
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.924.229	1.953.858	1.994.592
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	11.365	11.465	11.665
CATEGORIA V - INTERESSI	26.350	26 151	25.934
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	76.000	75.150	75.150
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	27.500	29.000	30.500
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	370	370	370
TOTALE TITOLO I	2.488.158	2.518.338	2.560.554
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	87.060	92.794	98.914
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	87.060	92.794	98.914
TOTALE	2.575.218	2.611.132	2.659.468

Avverto che la Commissione propone di modificare il quadro generale riassuntivo C con le ulteriori modificazioni recate dalla terza Nota di variazioni, risultanti dallo stampato n. 471-*quater*.

Metto ai voti l'articolo 27, con le tabelle allegate nel testo approvato dalla Camera dei deputati e con le ulteriori modificazioni recate dalla terza Nota di variazioni.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per questa dichiarazione di voto prenderò spunto dalla parte finale della replica del relatore, senatore Forte, il quale ha affermato che questa legge finanziaria (e, conseguentemente, questa legge di bilancio) non è figlia del Governo, non è figlia del Parlamento e dunque non è figlia delle istituzioni; quindi – dico io – non è figlia del popolo italiano. A Napoli diremmo «è figlia di..»; preferisco dire che è figlia di nessuno, perchè in quell'altro modo, almeno anagraficamente, ci sarebbe il rapporto di sangue tra madre e figlia. È una legge disconosciuta da tutti, negata da tutti, di cui nessuno è disposto ad assumere la paternità. È un fatto molto grave per il Parlamento italiano: il rappresentante di un partito come il mio, che ha sempre propugnato l'opportunità di arrivare rapidamente ad una riforma integrale delle istituzioni e di dar luogo ad una seconda Repubblica, dovrebbe, in fondo, godere di questo stato progressivo di degrado in cui il Parlamento ed il Governo non si riconoscono più neanche nelle leggi che sono costretti a votare.

È vero però che una paternità questa legge ce l'ha: la paternità può essere attribuita all'ingegneria genetica del Presidente della Repubblica, il quale ha ritenuto di mettere in provetta un Governo morto affinchè continuasse a svolgere funzioni che non poteva svolgere, come è stato onestamente riconosciuto. Però, siamo al punto – e questa è la parte dolente del discorso – che le conseguenze di questa mancanza di un Governo e di assunzione di responsabilità da parte del Parlamento vanno tutte sulla pelle del popolo italiano.

La materia economica – l'ho già detto in discussione generale – appartiene non alla dialettica politica, ma alle scienze esatte, ai concetti scientifici e dovrebbe perciò restare neutrale rispetto alla contrapposizione delle forze Governo-Parlamento o maggioranza-opposizione: così purtroppo non è. Ancora una volta variamo una legge finanziaria che non soddisfa nessuno, tanto meno noi che l'abbiamo avversata e combattuta, e che, comunque, costituirà un grave pregiudizio per gli interessi reali del popolo italiano.

Per queste responsabilità complessive del Parlamento e delle istituzioni, il nostro voto contrario è soltanto un atto dovuto.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori liberali voteranno a favore della legge finanziaria e del bilancio, così come avevamo dichiarato nelle riunioni preliminari della maggioranza. Lo facciamo per un dovere di lealtà verso la maggioranza di cui facciamo parte, ma con alcune precisazioni.

In primo luogo, questo non significa rinunciare in alcun modo alla nostra piena libertà di critica e di proposta nel seguito degli sviluppi della situazione politica.

In secondo luogo, ciò che oggi votiamo è una goccia nel mare e non risolve una situazione che, secondo quanto ha dichiarato lo stesso Ministro del tesoro, è già per il 1988 estremamente grave: c'è una differenza dell'ordine di 10.000 o 12.000 miliardi fra quello che lo Stato dovrebbe perdere in termini di disavanzo, in base a queste stesse leggi, e quello che sarebbe necessario per poter provvedere in modo meno irrazionale al futuro, sia per l'emissione di titoli sia per ricondurre gradualmente il *deficit* entro limiti più ristretti.

In terzo luogo, la situazione attuale è cattiva e la situazione prospettica ancora peggiore, perchè – lo ripeto per l'ennesima volta – sappiamo che il Governo tedesco intende concludere il suo semestre di Presidenza della Comunità europea proponendo l'anticipo al 1989 della piena liberalizzazione dei movimenti di capitali, già prevista per il 1992. Ciò creerà imbarazzi seri al Tesoro, quando dovrà reperire sul mercato qualcosa come 400.000 miliardi annui e più, per il rinnovo di titoli e per l'emissione di nuovi titoli a copertura del disavanzo; allora si creeranno difficoltà gravi sul piano dei tassi di interesse e del corso della moneta.

So bene che queste previsioni negative lasciano molto spesso il tempo che trovano. La gente pensa: ci arrangeremo. È verissimo: la storia italiana del resto dimostra che l'Italia non è mai stata così bene, e così genialmente creatrice, come quando i suoi comuni si dilaniavano fra di loro e al loro interno. Ma fra questo e una certa maggiore consapevolezza della situazione (e un certo maggiore ordine) esiste una notevole differenza.

In questo spirito e con queste riserve voteremo a favore dei documenti di bilancio dello Stato. (*Applausi dal centro*).

VELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VELLA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il lunghissimo *iter* di approvazione della manovra economica per il 1988, protrattosi per ben cinque mesi, è finalmente giunto alle sue battute conclusive. Non resta che auspicare che la Camera, come è ragionevole prevedere, voglia a sua volta sancire la fine di una vicenda protrattasi oltre ogni limite di tollerabilità.

Le indicazioni e i moniti che è possibile trarre dall'esperienza della finanziaria per il 1988 sono numerosi, toccando aspetti sia economici che politici di grande momento. Se si vuole valutare la finanziaria, così com'è uscita dal suo travagliato *iter*, sotto il profilo della sua capacità di fornire risposte adeguate per un risanamento della finanza pubblica – tanto più urgente nella prospettiva ormai prossima dell'attuazione del mercato unico a

partire dal 1992 – bisogna riconoscere che essa appare largamente insoddisfacente.

Se il disegno originariamente approvato in prima lettura da questa Assemblea esprimeva una strategia sufficientemente definita, in vista di un contenimento delle dinamiche espansive della spesa e del fabbisogno pubblico, il disegno si è perso per strada: ciò è avvenuto sotto il tiro incrociato di emendamenti, di imboscate, di colpi di mano, che hanno avuto facile gioco nel clima di sfaldamento e di cannibalismo politico che ha interessato anche il partito di maggioranza relativa. Dobbiamo essere riconoscenti nei confronti delle personalità del Governo e del Parlamento che si sono assunte l'ingrato compito di limitarne e contenerne i danni.

Il Senato si è dunque trovato a realizzare appieno la funzione equilibratrice che costituisce la ragione d'essere primaria del nostro bicameralismo perfetto. Si sono venute così a bilanciare due esigenze disparate: quella di tenere in debito conto il difficile clima politico creatosi a seguito delle imboscate dei franchi tiratori, con il conseguente dissolvimento dell'ipotesi politica su cui si reggeva il governo Goria, e quella di correggere le distorsioni più gravi che il testo della finanziaria aveva patito nel clima convulso dell'altro ramo del Parlamento.

Ne è derivata una scelta, fondata su un largo accordo che, benchè di mediazione compromissoria, non possiamo non riconoscere saggia. Certamente il Senato non ha potuto affrontare in modo soddisfacente l'esigenza di individuare voci di entrata corrispondenti alle maggiori spese che hanno determinato lo sfondamento delle previsioni iniziali. Tuttavia, con l'elevazione del prelievo sugli interessi relativi e i depositi bancari, si è manifestato un indirizzo valido, che dovrà trovare coerenti sviluppi in seguito, cioè quello di un accrescimento della pressione fiscale che non gravi sul lavoro dipendente, ma interessi le rendite finanziarie e, soprattutto, sia il prodotto di una rinnovata lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Parimenti abbiamo reputato saggia la scelta di stralciare la materia dell'articolo 27, nella consapevolezza che le evidenti e non procrastinabili esigenze di moralizzazione, da cui la norma è scaturita, richiedano soluzioni non estemporanee o affrettate: queste avrebbero solo l'effetto di determinare la paralisi di molti settori dell'attività pubblica, a partire dallo svolgimento dei concorsi pubblici.

Ma la validità in sè degli emendamenti che si vanno ad approvare e che sono stati approvati in seconda lettura non vale a mutare una valutazione perplessa della legge. Cinque mesi di lavoro hanno prodotto un risultato contraddittorio e insufficiente, un moncone di manovra che quanto prima dovrà essere integrata da nuovi interventi di carattere tributario. Le cause che hanno prodotto un risultato così insoddisfacente sono molteplici, di ordine tanto tecnico quanto politico. Giustamente in tutti gli interventi è stata evidenziata la crisi della finanziaria quale strumento di controllo, razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, uno strumento che nella sua applicazione finisce per alimentare le dinamiche di spesa creando le condizioni per un negoziato politico incontrollabile e privo di limiti di contenuto.

Giustamente il Ministro del tesoro ci ha fatto notare che le degenerazioni della finanziaria come legge *omnibus* non sono emerse solo oggi, ma si sono venute acuendo nel tempo. Il problema di definire un nuovo assetto della legge finanziaria dovrà certamente trovare uno spazio adeguato nella

sessione di lavoro dedicata ai problemi delle riforme istituzionali, preannunciata per il «dopo finanziaria» dai Presidenti delle due Assemblee. Già in passato sono state formulate da più parti proposte di revisione della finanziaria. Il Ministro del tesoro ce ne ha ricordate alcune nel suo intervento: vincolatività delle previsioni di spesa del bilancio programmatico triennale, priorità nel voto alle determinazioni relative all'entrata, chiara articolazione dei fondi globali. Altri draconiani rimedi, la salvaguardia dei princìpi posti dall'articolo 81 della Costituzione, sono stati proposti dal collega Andreatta.

Tuttavia – lo ripetiamo a costo di apparire monotoni – le disfunzioni della finanziaria sono amplificate dal voto segreto. È obiettivamente intollerabile che i parlamentari abbiano la possibilità di determinare scelte destinate a riflettersi sugli equilibri finanziari dello Stato, ed in ultima analisi sui contribuenti, senza palesarsi, senza assumersene la paternità e la responsabilità politica. Vorremmo ancora aggiungere, in vista della preannunciata sessione dedicata alle riforme istituzionali, l'auspicio che la sessione non sia concepita alla stregua di una fumosa e generica costituente dagli esiti improbabili; ci auguriamo che piuttosto essa sia il momento nel quale si vengano a definire le modificazioni dei Regolamenti e delle prassi parlamentari volte a garantire, nel pieno rispetto delle esigenze della democrazia e dei diritti delle opposizioni, un maggior grado di efficienza e di funzionalità dell'istituto parlamentare.

Con l'approvazione della finanziaria il governo Goria viene a consumare la sua funzione. In questa circostanza riteniamo di dover ribadire l'apprezzamento per la scelta operata qualche settimana fa dal Capo dello Stato, quando chiese all'onorevole Goria di portare a termine l'adempimento costituzionale del bilancio, onde scongiurare il pericolo di una crisi istituzionale dagli esiti incerti o pericolosi. La governabilità costituisce un valore costituzionale che noi socialisti ci siamo sempre preoccupati di anteporre ad ogni interesse o valutazione di parte. È alla luce di tale valore che si dovrà affrontare il problema del «dopo finanziaria».

Nella nostra Costituzione non vige il principio secondo cui il Governo cessa dalla sua carica nel momento in cui il Governo destinato a succedergli è già definito. Non di meno vanno paventate le crisi al buio, le crisi aperte, cioè quando non sia ancora prevedibile non già l'esito – che è sempre fatalmente aleatorio – ma lo stesso itinerario attraverso cui possibili soluzioni vadano individuate. Dunque nei limiti del possibile si dovrà operare in modo che il chiarimento tra le forze della maggioranza, da tutti giustamente invocato, si svolga entro una cornice prefissata.

Onorevoli colleghi, la legge finanziaria per il 1988 certamente non ha rappresentato l'esordio felice di una legislatura dalla quale è legittimo aspettarsi importanti segnali di rinnovamento della vita politica e istituzionale del paese. Esistono tuttavia le condizioni perchè in uno spirito riformista, pragmatico e concreto possano nascere iniziative valide di rivitalizzazione delle istituzioni, di rammodernamento della pubblica amministrazione e per un ordinato ed equilibrato sviluppo economico e sociale del paese.

Il Gruppo socialista ha sempre sostenuto e tuttora sostiene i principi ed i valori della stabilità e della governabilità efficiente, che ancora una volta vanno ricercati con senso di responsabilità nel rispetto reciproco tra i partiti alleati. Credo che, alla luce di queste osservazioni, il Partito socialista italiano non sarà disponibile a farsi condizionare, a seguire strade tortuose, a

rinunciare alla sua autonomia e alle sue proposte di riforma, ma darà il suo convinto e leale contributo per raggiungere positivi chiarimenti in un clima disteso e per delineare in tempi rapidi una nuova situazione di stabilità.

Dichiaro pertanto il voto favorevole dei senatori del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

CORTESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Signor Presidente, onorevoli senatori, la vicenda dei provvedimenti finanziari per il 1988 si è identificata, come era nelle previsioni più avvertite, con la storia del Governo presieduto dall'onorevole Goria ed ha appalesato le debolezze che erano all'origine di questo Governo sorto, non per nostra scelta, senza una dichiarata maggioranza politica.

La situazione della finanza pubblica in Italia è di natura straordinaria e pretende interventi di carattere straordinario, garantiti da una determinazione politica adeguata. Non si trattava infatti, con la legge in esame, di procedere ad un piano di ripartizione delle risorse erariali, previamente accertate con sufficiente grado di aprossimazione, nei diversi campi dell'attività pubblica; si trattava invece di avviare, vogando contro corrente, un processo di riequilibrio finanziario superando una compromissione che ha ormai da tempo raggiunto il livello di guardia.

Le decisioni che si possono operare a tale riguardo comportano conseguenze non secondarie sull'andamento generale dell'economia nazionale, in una fase congiunturale internazionale assai delicata sia per motivi sostanziali, in relazione alle vicende dei mercati finanziari internazionali, sia per ragioni istituzionali, legate alla prossima liberalizzazione del mercato dei capitali nello scacchiere comunitario.

Era troppo facile prevedere che una maggioranza debole desse vita ad un Governo poco autorevole, ancorchè seriamente intenzionato ed apprezzabile per le proposte che ha sottoposto alle Camere; è in conclusione non solo che la manovra complessiva perdesse di coerenza durante l'*iter* parlamentare, ma che i nodi di fondo della finanza pubblica, lungi dall'essere avviati a soluzione, fossero aggravati.

Il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana al testo in esame non ha quindi il senso di una valutazione incondizionatamente positiva circa il merito di scelte finanziarie che, al contrario, suscitano non poche perplessità, ma ha un preciso significato politico. Si tratta della presa d'atto, con spirito realistico, delle difficoltà che il quadro politico presenta e dell'accettazione di quanto si è a tutt'oggi concluso in merito al testo della legge: ciò sia per evitarne ulteriori deterioramenti, sempre possibili *rebus sic stantibus*, sia come condizione ormai imprescindibile per consentire quel chiarimento politico che apra la strada ad un Governo dotato dell'autorevolezza necessaria per pilotare con successo la politica economica nazionale.

Per questo, fra le diverse ipotesi possibili, abbiamo scelto quella di ridurre al minimo l'approvazione di emendamenti, rinunciando alla pur legittima ambizione di raddrizzare una manovra che per strada aveva, per responsabilità diffuse, perduto gran parte del suo senso originario.

Con questa scelta il Senato, lungi dall'abdicare al proprio ruolo e rassegnarsi ad un monocameralismo di fatto, tutto imperniato sulla centralità di Montecitorio (come pur si è detto e scritto), sbarazza il campo dalla

confusione politica montante degli ultimi mesi, chiudendo il capitolo della legge finanziaria che di quella confusione politica era stato il terreno di coltura.

Il nostro voto ha quindi il significato politico di un invito forte ai partiti a raccogliere la lezione di questi mesi e a collaborare alla rapida definizione di una politica dotata di respiro adeguato alla complessità dei problemi, di cui l'entità abnorme del disavanzo pubblico è l'indicatore sintetico più drammaticamente eloquente.

Il fatto che le difficoltà politiche, superati i pur rilevanti scogli di politica interna ed estera, si siano misurate sul terreno finanziario, al di là delle evidenti strumentalizzazioni interne ed esterne alla maggioranza, non è casuale. Ciascuno ha ritenuto di porre l'accento su questo o quello dei motivi che sono all'origine della crisi presente, ma in verità io credo debba essere riconosciuto che sono usurate sia le regole della politica sia quelle della conduzione dell'economia: un nuovo Governo degno di questo nome, cioè dotato della piena capacità di iniziativa politica e del conseguente solido riscontro sul piano parlamentare, deve presentare proposte risolutive per un funzionamento più efficiente e trasparente delle nostre istituzioni. (*Applausi dal centro*).

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, tra poco il Senato e poi la Camera porranno termine all'esame di una faticosa legge finanziaria. Si potrà così finalmente affrontare la crisi politica ed istituzionale che si è aperta e cercare responsabilmente di evitare conseguenze ancora più gravi sul paese. Tentativi strumentali sono ancora in atto per tenere in vita un Governo ormai privo di sostegno.

Le posizioni del Gruppo comunista al Senato sono state coerenti con una impostazione volta a liberare il campo dalla legge finanziaria per affrontare i problemi politici più urgenti. L'accelerazione della discussione ha già in parte, ma solo in parte, rimosso le residue resistenze di un Governo a termine. È sorprendente che un Presidente del Consiglio, mentre sta per allontanarsi o per essere allontanato, si preoccupi di dare attestati sulla capacità del Partito comunista, piuttosto che preoccuparsi della situazione grave in cui lascia il paese. Di sicuro c'è che la lunga crisi del pentapartito ha dimostrato come questa formula politica ed il programma da essa espresso abbiano esaurito la loro funzione. Tra chi ancora si attarda sperando nel sorgere di ulteriori difficoltà (o paventa pericoli di aperture di crisi al buio) e chi vuole garanzie per sè (garanzie che non ha concesso ad altri), si rischia di far avvitare una situazione e di portare le istituzioni in un vicolo cieco.

Con chiarezza ribadiamo la posizione del Partito comunista: la ingovernabilità di fatto del pentapartito ha scaricato sulla economia del paese conseguenze gravi; la prospettiva di crescita della nostra economia è stata resa ancora più stentata; sono ancora gravi i livelli di crescita di una disoccupazione generalizzata, specie nel Mezzogiorno; vi è una marcata delusione per l'uso non corretto, non adeguato, delle risorse di cui il paese poteva disporre allo scopo di garantire un diverso e più solido sviluppo economico.

Sono osservazioni e rilievi che trovano conferma nell'ultimo rapporto dell'ISCO e che ieri il collega Andriani ha sottolineato.

La critica del Partito comunista alla manovra economica e al contenuto della legge finanziaria trova una nuova puntuale verifica. Abbiamo, quindi, bisogno di affrontare con rapidità la situazione politica utilizzando gli elementi di novità che essa può offrire, come una risorsa per affrontare la crisi economica e sociale del paese.

Certamente, l'andamento dei conti pubblici – che non sono stati avviati in questo anno e mezzo sulla strada del loro equilibrio – pesa e condiziona la struttura stessa della manovra economica e della legge finanziaria medesima.

Se noi esaminiamo le correzioni introdotte dalla Camera dei deputati, si potrà forse, come ha già fatto qualcuno, ritenere che la legge finanziaria per il 1988 sia priva di entrambi i genitori, cioè del Governo e della maggioranza, ma non si potrà con questa opera di disconoscimento ritenere che la Camera dei deputati abbia dato alla legge finanziaria un'impronta e una svolta assolutamente contrastanti con la linea del Governo.

Si sono mossi dei rilievi alla manovra, così come scaturita dalla Camera dei deputati, sostenendo che essa accresce le spese correnti, riduce quelle di parte capitale e aumenta il disavanzo del settore pubblico allargato. Ma è proprio così? Se i colleghi hanno letto la tabella presentata a pagina 11 della relazione, troveranno che i dati non confermano una simile valutazione. Del resto, basterà ricordare che le entrate nella tabella vengono ridotte di 2.500 miliardi di lire in maniera non corretta: l'imposta sostitutiva è ancora in vigore ed essa garantisce l'equilibrio dei conti finali del bilancio dello Stato, come del resto è stato riconosciuto. La spesa corrente risulta quindi essere ripianata da questa entrata, mentre lo spostamento di 1.500 miliardi di lire sul FIO del 1986 costituisce un anticipo della spesa di parte capitale e non una sua riduzione di carattere sostanziale.

Quindi, la svolta che viene invocata come motivo di denuncia della legge finanziaria, in realtà non c'è stata. C'è stata invece una scoperta o meglio una riscoperta di un disavanzo che si presenta estremamente elevato: da 113.000 miliardi nel 1987 si passa a 122.000 miliardi del preventivo per il 1988. Tale situazione, come è già stato notato, avrebbe dovuto indurre il Governo in primo luogo a presentare una regolare documentazione delle ragioni di questo sfondamento. Il motivo per cui questa documentazione non è stata presentata, nonostante l'obbligo di legge, si può capire: allo scopo di presentare nel 1987 un bilancio trionfalistico in vista delle elezioni anticipate, non si sono appostati i necessari stanziamenti, soprattutto quelli relativi al pubblico impiego. Per il 1988 la previsione era inizialmente di 103.500 miliardi, mentre oggi viene stimata in 122.000 miliardi: queste cifre rappresentano di per sè un elemento di amara considerazione perchè dimostrano come la padronanza ed il controllo della finanza pubblica non siano neanche riscontrabili nei documenti contabili.

Certi settori della maggioranza hanno fatto riferimento ad un uso troppo largo del voto segreto, ai repentini e impropri voti di fiducia che sono stati richiesti, ai contenuti propri o impropri della legge finanziaria, alla complessità delle procedure di bilancio, ma nessuno ha sottolineato la vera emergenza costituzionale che è stata evidenziata dalla discussione svolta non solo alla Camera dei deputati ma anche al Senato: da parte del Governo vi è stata una sostanziale violazione del primario diritto del Parlamento, di ogni

Parlamento, quello cioè di conoscere la realtà del proprio bilancio e di approvare quindi un vero bilancio e non un bilancio truccato.

Se noi guardiamo i dati presentati, per quanto riguarda le entrate fiscali notiamo delle sottostime dell'ordine di 20-30.000 miliardi di lire e abbiamo bilanci che, a distanza di qualche settimana, aumentano di 10-15.000 miliardi di disavanzo. Infatti, basta guardare il preventivo 1988: nella prima legge finanziaria il disavanzo era di 109.000 miliardi, scende a 103.500 nella seconda finanziaria per risalire a 122.000 miliardi e nessuno è in grado di dare assicurazioni su questa cifra. Molto spesso si ripete che le norme a cui dobbiamo ispirarci sono quelle contenute nell'articolo 81 della Costituzione a cui tutti fanno la riverenza: ma nessuno richiama qui il requisito essenziale del bilancio veritiero. Questo requisito è un necessario, preciso obbligo giuridico, come ribadiscono i costituzionalisti, altrimenti accade quel che sta accadendo, cioè che il Parlamento viene chiamato a pronunciarsi su un progetto di bilancio non esatto, ottenendo un'approvazione parlamentare imperfetta perchè non fondata su previsioni veritiere.

Questa emergenza di carattere costituzionale dovrà trovare il modo di essere affrontata. Si deve aprire, sotto questo profilo, un processo di ridiscussione degli strumenti di bilancio; certo, noi possiamo benissimo affrontare le materie che attengono alla strutturazione della legge finanziaria, ma bisogna, sia pure con rapidità, aprire questo discorso con un minimo di coerenza. Non pare a me giusto aver sentito in quest'Aula un relatore dichiarare che era ora di abolire la legge finanziaria e poi, a distanza di qualche ora, trovare una legge firmata da questo stesso relatore con la quale, sia pure con qualche correzione, si riconferma la validità della legge finanziaria. Nè mi sembra giusto trovare autorevoli esponenti della maggioranza i quali, dopo aver fatto il possibile e l'impossibile, il lecito e l'illecito per inflazionare di norme la legge finanziaria, oggi invocano per sè il diritto a riconoscere i propri errori; certo, errori ne possono commettere tutti, ma io credo che sulla legge finanziaria per il 1988 abbiano giocato problemi di valenza politica che hanno trasceso lo stesso ordinamento della legge finanziaria.

Affrontiamo, cari colleghi, il problema delle riforme istituzionali, affrontiamo la materia della riforma del bilancio, diamo al Parlamento, e al Senato in particolare, gli strumenti necessari perchè possa svolgere il proprio compito: ma bisogna anche essere sinceri e onesti fino in fondo, sapendo che sulla legge finanziaria qualcuno ha voluto giocare grosso per quanto riguarda le proprie vicende politiche interne, di congresso, di rapporti fra i partiti; si è usato il dibattito parlamentare per ottenere certi risultati che per altre vie non si sarebbero potuti ottenere. Il risultato è che ne soffre il Parlamento, ne soffrono le istituzioni ed il regime democratico viene messo in difficoltà.

Ecco perchè, egregi colleghi, il Partito comunista, di fronte ad una legge finanziaria che aveva combattuto, che aveva cercato di modificare, che in parte è riuscito a modificare, che non accetta e contro la quale quindi vota, ha dovuto tuttavia prendere atto che questa legge finanziaria rappresentava e rappresenta un ostacolo al libero svolgimento delle responsabilità politiche del Parlamento. Liberare il campo da questo ostacolo è una misura giusta e un atto necessario. L'accelerazione impressa oggi può dare un contributo alla soluzione politica della crisi che si aprirà tra breve nel nostro paese. Il

Partito comunista si presenterà a questa nuova verifica con le altre forze democratiche, con le altre forze progressiste, con un suo invito pressante ai compagni socialisti perchè si rendano conto che i problemi non sono soltanto di schieramento, ma di programma, di riforme istituzionali, di riforma del sistema politico; l'intento è di rinsaldare le forze di sinistra, di lavorare per uno schieramento più ampio che ridia a tutta la sinistra la prospettiva e la capacità di essere forza di Governo. È un'aspirazione, che corrisponde ad un programma e ad una proposta politica, che da sinistra viene rivolta ai socialisti, come a tutte le forze democratiche, perchè affrontino insieme i problemi che stanno alla base del travaglio politico e istituzionale che attraversa la società italiana.

La legge finanziaria non risolve questi problemi e neppure il bilancio: sono però l'avvio di un dibattito per affrontare tali questioni. Il senso di responsabilità del Partito comunista, la sua proposta democratica, il suo impegno riformatore vengono però ribaditi anche in questa circostanza. Il voto contro la legge finanziaria, l'accelerare i tempi della sua scomparsa dall'orizzonte politico, rappresentano un contributo che vogliamo dare per avviare il paese sul terreno della ripresa economica, della stabilità democratica, dell'allargamento del fronte che difende le libertà e i valori della Costituzione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, in occasione di un ormai lontano dibattito sulla legge finanziaria che facemmo alcuni mesi fa, esasperato alla fine di una serata che era poco meno che allucinante, il ministro del tesoro Amato disse ad un certo punto che quando sarebbe finita quella «giostra infernale» si sarebbe potuto ripensare a tutto. Forse neppure il ministro Amato si rendeva conto in quel momento quanto a lungo sarebbe ancora durata la «giornata infernale»: siamo al 9 marzo e, probabilmente, soltanto tra due giorni alla Camera dei deputati si concluderà definitivamente questo lunghissimo *iter* che gli strumenti di bilancio in questi due anni, a cavallo tra il 1987 ed il 1988, hanno avuto.

Credo che quella della dichiarazione di voto non sia più l'occasione per soffermarsi puntualmente sulle questioni che, anche da parte del mio Gruppo, tante volte sono state sollevate in quest'Aula e che il Gruppo federalista ha sollevato alla Camera; ma senz'altro essa è l'occasione per riflettere ancora un momento sui problemi di carattere generale che si sono intersecati in questa vicenda. Vi sono tre ordini di problemi che tutti, al di là delle diverse posizioni in quest'Aula, possiamo riconoscere essersi intersecati pesantemente nella vicenda della legge finanziaria e del bilancio dello Stato di quest'anno.

In primo luogo vi sono i problemi di carattere strettamente economico-finanziario relativo all'Italia. Vi è in questo senso, senatore Forte, una situazione paradossale per la quale molti colleghi anche in questa Aula, e molti osservatori all'esterno, rilevano che non bisogna usare toni drammatici, toni catastrofici, perchè complessivamente la situazione economica italiana non è negativa. Da più parti questo è stato detto anche nel dibattito generale di ieri e più volte è stato ripetuto. Assistiamo dunque a questo

apparente paradosso, secondo cui la diagnosi sulla situazione economica italiana è sostanzialmente positiva e, però, la diagnosi e la prognosi sul governo dell'economia – e non solo sul Governo come istituzione – sono pesantemente negative. Questo viene detto non solo da parte dell'opposizione: ad esempio, molte delle cose che il presidente della Commissione bilancio, senatore Andreatta, ha detto in Commissione e in Aula contengono valutazioni tutt'altro che positive sulla situazione attuale e futura.

Questo è un tema che dovrebbe far riflettere i rappresentanti del popolo italiano in Parlamento e la massima autorità di Governo nel nostro paese, cioè la discrasia, starei per dire la schizofrenia, fra situazione economica lasciata alle spinte spontanee del mercato e all'iniziativa delle forze imprenditoriali, sociali, culturali e del lavoro, e il governo dell'economia.

Il secondo ordine di questioni, che si intreccia nell'attuale situazione che ha attraversato fortemente la vicenda della legge finanziaria e del bilancio, riguarda i problemi economico-finanziari internazionali. A lungo abbiamo dibattuto, proprio in quest'Aula a novembre – in occasione della crisi di Governo provocata dal Partito liberale – sulle conseguenze che avrebbero avuto o meno sul piano internazionale e interno il crollo della Borsa di Wall Street e l'eventuale recessione internazionale gravissima che si sarebbe verificata. Per una situazione paradossale molte previsioni apocalittiche – che in quella circostanza erano state fatte rispetto alla situazione economica e finanziaria internazionale, nonchè rispetto ai riflessi che tutto ciò avrebbe provocato nella nostra situazione interna – sono risultate sbagliate. Era plausibile che venissero avanzate, ma non si è verificata la catastrofe economico-finanziaria internazionale che molti avevano preconizzato, con riflessi pesantemente recessivi sulla situazione interna. Non che non sia accaduto nulla, non sto affermando questo, ma la situazione è stata diversa.

Un altro problema di carattere internazionale sul quale, da parte nostra, nei prossimi mesi, con la forza limitata che abbiamo, vorremmo attirare l'attenzione delle forze politiche non solo italiane riguarda la situazione del debito estero dei paesi del Terzo mondo. Credo che in settembre ci sarà a Berlino Ovest un vertice del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, che avrà come tema principale all'ordine del giorno la situazione del debito estero dei paesi del Terzo mondo. Noi giustamente ci preoccupiamo dei riflessi o dei mancati riflessi, per altri aspetti, di Wall Street, della crisi della Borsa americana nel nostro paese. Siamo tutti in una situazione mondiale al limite dell'esplosione, in rapporto alla situazione di indebitamento estero dei paesi del Terzo mondo. È un problema di cui raramente sento discutere in quest'Aula, rispetto alle vicende economico-finanziarie del nostro paese, rispetto ai problemi dell'assunzione di responsabilità politica internazionale nel nostro paese. Non lo dico solo da un punto di vista di moralità politica e di solidarietà internazionale; (non sono certo questioni secondarie e su esse un autorevole documento, qualche giorno fa, si è soffermato sottoponendole all'attenzione dei cristiani, e non solo dei cristiani), ma lo dico anche dal punto di vista strettamente egoistico dei popoli sviluppati: quale rapporto fra questi e i paesi del Terzo mondo si potrà creare, quale tipo di situazione esplosiva si sta creando, rispetto all'allucinante indebitamento estero di tali paesi e alla impossibilità obiettiva che da questa situazione si possa uscire con le regole attualmente esistenti?

Il terzo ordine di problemi, che si interseca con le vicende che stiamo vivendo, e che più è stato sottolineato dagli oratori che mi hanno preceduto, riguarda la crisi politico-istituzionale italiana. Mi chiedo – e chiedo al senatore Cortese che ha parlato poco fa – se sia vero che per un senso di responsabilità del Senato si sia accettato di fatto questa sorta di monocameralismo imperfetto; se sia vero che è per il senso di responsabilità che noi, di fatto (perchè oggi di fatto, non c'è attenzione nè tensione politica in Aula, anche se eravamo in molti a causare un vociare continuo) sapevamo che oggi non si decideva nulla. Tutti qui dentro sapevamo che anche il Gruppo comunista non avrebbe mai chiesto lo scrutinio segreto, che non esisteva la più pallida ipotesi che potesse passare un emendamento, che si potesse creare una situazione che avrebbe messo in discussione quanto era già stato deciso. Non penso che questa sia stata un'assunzione di responsabilità: credo che da tale punto di vista sia stato più trasparente il relatore Abis (è un democristiano anche lui) che, nel corso della replica al dibattito generale, ha dichiarato che le modifiche che sarebbe stato necessario apportare in Senato non si sono potute fare per la situazione di grave instabilità politica. Questa però non è un'assunzione di responsabilità, ma una dichiarazione leale di abdicazione dalle responsabilità politico-istituzionali.

Questa sorta di *motus in fine velocior* che la legge finanziaria ed il bilancio hanno assunto in queste ultime ore crea delle perplessità. La Camera dei deputati, come tutti sapete, ha fissato la seduta conclusiva dei suoi lavori in materia finanziaria per venerdì prossimo e non più per la fine della prossima settimana, come inizialmente era stato previsto. Questo *motus in fine velocior* è certamente salutare per una vicenda che si trascina da mesi, da molti mesi, ma ha alle spalle la perdita della consapevolezza di poter in qualche modo incidere in una situazione che – come ha detto con forza il Vice Presidente del Consiglio nella sua replica – richiederà da parte del Governo dei provvedimenti, visto che non si sono operate delle scelte. Parlo del Governo come istituzione; quindi potrà essere anche un Governo diverso da quello attuale.

A mio parere i colleghi della Democrazia cristiana dovranno assumersi alcune responsabilità, lo dico senza astio. Questa volta le vicende interne al loro partito hanno influito come non mai. Sono legittimi i dibattiti congressuali, sono legittime le divisioni politiche in un paese non totalitario, sono legittimi i pluralismi: questo non lo contesto. Queste vicende interne di partito hanno avuto, come non mai, un riflesso pesante nella situazione politico-istituzionale e politico-parlamentare del nostro paese e ciò crea sicuramente qualche problema per la forza politica maggioritaria del nostro paese, per chi ha il senso dello Stato. Questo certamente deve porre qualche problema non nel dibattito di partito, ma nel rapporto tra partito e Parlamento e tra partito e Governo.

Mi sembra che vi siano stati problemi di deresponsabilizzazione istituzionale (per usare formule eufemistiche) o di scorrettezza istituzionale. Del resto vi sono colleghi molto più anziani di me in quest'Aula mentre io, oltre a non essere storicamente presente da molto tempo in questo Parlamento, non sono uno storico delle vicende parlamentari: mi chiedo allora se sia mai esistita in quaranta anni di vita parlamentare una simile vicenda. Certamente non mi riferisco alla legge finanziaria, che esiste soltanto da dieci anni, ma alla vicenda degli strumenti di bilancio: si tratta di

una vicenda che stavolta è stata attraversata da ben tre crisi di Governo, e non credo che vi sia un solo precedente, nella storia della Repubblica. Il relatore Abis nella sua replica ha citato due crisi che si identificano con quelle che abbiamo vissuto: quella di novembre, innescata dall'iniziativa del Partito liberale, e quella di poche settimane fa, di febbraio, dovuta ai riflessi del dibattito interno alla Democrazia cristiana in merito ai voti espressi alla Camera dei deputati.

In realtà vi è una terza crisi di Governo, quella che si aprirà tra pochi giorni o tra poche settimane. Dico fra pochi giorni o fra poche settimane (ritengo più probabile che trascorrano soltanto pochi giorni), perchè mi sembra che da parte della Democrazia cristiana e del Partito comunista vi sia la convinzione che tutto debba avvenire nel giro di pochi giorni. Il Partito socialista ha una convinzione diversa poichè ritiene insensato aprire una crisi di Governo in un momento in cui non vi è un minimo di chiarezza sull'alternativa a questo Governo. Mi sembra che questa sia la posizione dello stesso presidente del Consiglio Goria.

In questo momento non voglio prendere posizione su una diversità di opinioni che obiettivamente esiste. Sono convinto che tra pochi giorni si aprirà la crisi di Governo, ma non so quali saranno le sue caratteristiche politico-istituzionali, poichè non vi è il minimo di chiarezza sull'alternativa al Governo oggi esistente. Prendo comunque atto del fatto che esiste questa divaricazione di valutazioni, ma prendo atto anche del fatto che non vi è un precedente nella storia parlamentare del nostro paese. Non è mai successo che una vicenda finanziaria sia stata attraversata e condizionata di fatto da tre crisi di Governo (due si sono già verificate; la terza è imminente ed è stata annunciata anche in quest'Aula più volte negli interventi che mi hanno preceduto) all'inizio, non alla fine, di una legislatura.

Questa legislatura doveva essere – mi auguro che lo sia ancora; non voglio essere profeta del malaugurio – come quella della riforma politico-istituzionale. Sulla questione specifica della legge finanziaria bisognerà arrivare a qualche decisione. Ho ascoltato sia in Commissione che in Aula il senatore Ferrari-Aggradi – lo cito perchè è democristiano ma sull'argomento sono intervenuti tutti – porre con forza questo problema. D'altra parte tutti dobbiamo riconoscere che, al di là dei limiti della legge n. 468 del 1978, istitutiva della legge finanziaria, in quest'ultimo decennio vi è stato obiettivamente un suo snaturamento, che è arrivato in questi mesi alle sue estreme conseguenze e la cui responsabilità principale – non c'è dubbio – ricade sulle forze di Governo e di maggioranza. Quando si denunciano le difficoltà conseguentemente al fatto che questa è divenuta una legge *omnibus*, bisogna tener conto che tale trasformazione è avvenuta principalmente per colpa delle forze di maggioranza anche se, a mio parere, a volte con una corresponsabilità da parte delle opposizioni.

Signor Presidente, noi non diamo – e quando dico noi mi riferisco anche ai colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, ai verdi e ai radicali al Senato e alla Camera, e penso che anche il collega Sirtori possa essere d'accordo con me su quanto sto dicendo – un giudizio negativo sul ruolo che abbiamo voluto assumere in quest'Aula e spero che anche gli altri colleghi non lo diano. Abbiamo cercato, sui temi che ci sono propri, di dare un apporto costruttivo ad una vicenda pur così devastante. Detto ciò, e preso atto che il vice presidente del Consiglio Amato ha espresso un giudizio positivo di questo genere su «l'Espresso» di circa un mese fa (che forse molti di voi

hanno potuto leggere), credo che sia piccolissima cosa quello che siamo riusciti a fare, rispetto alla necessità di un'inversione di tendenza sulle questioni economiche, ecologiche, politiche ed istituzionali.

La necessità di un mutamento della situazione politica rispetto a tutto ciò non è una nostra rivendicazione; non rivendichiamo nulla perchè non avrebbe senso. La mia è semplicemente una constatazione che chiunque in quest'Aula può fare rispetto al voto del giugno del 1987 e a quello referendario del novembre scorso nonchè alle mancate conseguenze che ci sono state sul terreno governativo e programmatico.

Per questi motivi esprimeremo un voto negativo, mantenendo però l'impegno di rinnovamento che abbiamo cercato di esprimere in quest'Aula. (*Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà assai breve non soltanto per rispondere al desiderio dei colleghi, ma anche per non prolungare troppo la mia pena nel sorbire un amaro calice, nel momento in cui esprimo il voto favorevole del Gruppo repubblicano alla legge finanziaria.

Questa legge finanziaria non ci soddisfaceva nel momento in cui è stata presentata dal Governo, perchè la ritenevamo poco incisiva sotto l'aspetto della manovra che essa prospettava in vista di un programma a medio termine per il rientro del *deficit*. Essa tuttavia era stata rettificata sostanziosamente dal Senato in prima lettura con un utile risultato nel contenimento del disavanzo, ma poi ci è tornata dalla Camera notevolmente peggiorata – checchè ne dica il senatore Bollini – sotto il profilo delle spese di cassa e quindi dell'aumento del fabbisogno. È questa una legge finanziaria infine che, qui in seconda lettura, non abbiamo potuto rettificare nè modificare di fronte ad una situazione nuova che invece avrebbe dovuto portare a tagli assai incisivi, dinanzi alla prospettiva di un *deficit* così rilevante, quale quello prospettatoci dallo stesso ministro Amato ed indicato in 122.000 miliardi circa.

Siamo di fronte ad uno stato di necessità politica di approvare la legge finanziaria al nostro esame: non abbiamo potuto produrre un'opera di risanamento a causa della mancanza di un quadro politico certo, che ci consentisse di fare quello che avremmo dovuto fare.

La prospettiva dunque è rivolta all'avvenire, a dopodomani, quando finalmente si aprirà il chiarimento politico o la crisi di Governo nell'auspicio, da parte nostra, che si formi una maggioranza che esprima un Governo che affronti effettivamente i problemi della situazione finanziaria ed economica del nostro paese e che avvii quel processo che possa – in quei tempi politici che sono stati indicati, cioè la fine della legislatura e l'entrata in vigore del Mercato comune europeo – porre il paese in posizione di competitività.

Con queste dichiarazioni, ricordando le riserve che ho espresso nel mio intervento di ieri ed anche le poche indicazioni che ho dato in ordine ai contenuti che il nuovo Governo dovrà assumere, esprimo tuttavia il voto favorevole del Gruppo repubblicano italiano. (*Applausi dal centro-sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Per un solo momento, ascoltando il collega Covi, ho avuto l'impressione che stesse parlando un socialdemocratico, con tutto il rispetto per il collega Covi e senza offesa per i colleghi repubblicani. ... (*Ilarità*).

LOTTI. Non ho capito la natura dell'offesa.

POLLICE. ...perchè si parlava di prospettiva rivolta all'avvenire. Ecco, io non riesco a capire che tipo di avvenire c'è di fronte a questa maggioranza. Il collega Covi parlava infatti di calice amaro ed esortava a votare, nonostante tutto quello che è successo. La conseguenzialità avrebbe dovuto indurre il collega Covi ad esprimere un voto contrario, così come farò io.

Ieri sera, concludendo il mio intervento ho invitato il vice presidente Amato ed il rappresentante del Governo a tirar su le carte e ad andar via velocemente. Le devo dire, Presidente, che non pensavo che il mio invito avrebbe avuto un corso così veloce. Il buon Gitti, che ci ha seguito per tutta la legge finanziaria, ha già tirato su le carte e se ne è andato e sarebbe andato via anche il vice presidente Amato se non fosse arrivato il Sottosegretario a fargli firmare qualche documento. Comunque è questione solo di pochi minuti, questo Governo ha terminato la sua funzione al Senato e domani la finirà alla Camera. È quindi senza futuro, senza prospettive. Lo dico a questo punto senza più ironia, per dichiarare che la lezione di questi mesi non ha portato assolutamente ad alcuna modifica di rotta, malgrado lo sforzo di qualche brava persona che, nonostante sia passato il tornado e ci sia stato un diluvio, fa finta che tornado e diluvio non ci siano stati.

Cosa vuol dire «rapida definizione della politica economica per recuperare il disavanzo», collega Cortese? Il disavanzo economico di questo Governo è il risultato di una politica economica di lunga data, è il risultato logico di essa. Non potete pensare che esso sia il risultato di avvenimenti improvvisi come si è sentito dire alcuni giorni fa in Commissione bilancio, dove è stato confessato di non aver previsto il contratto del pubblico impiego. Pensate quale idiozia! Un Governo dichiara che non si pensava per il 1987 di «sfondare» così tanto perchè non era stato calcolato il contratto del pubblico impiego! Ma un Governo o alcuni rappresentanti della maggioranza che fanno un simile ragionamento non possono nè sedere al Governo nè fare discorsi di previsione, perchè tutti sapevano che il contratto del pubblico impiego era in scadenza da tre anni e che prima o poi doveva venire a conclusione.

Il nuovo Governo – che tutti auspicano e che comincerà con la prossima settimana a presentarsi al paese attraverso i vari riti delle consultazioni e poi degli incarichi e dei sottincarichi – quali risposte, quali soluzioni ai problemi potrà dare?

Io affermo, e chiudo il mio intervento, che di fronte a questa vicenda, per come essa si è sviluppata, avete dato una brutta immagine di voi stessi che è difficile recuperare e da cui è difficile tirarsi fuori.

È difficile dire: sì c'ero, ma la colpa non è mia! Il risulato degli ultimi cinque anni, del governo Craxi e del governo Goria, di questa politica economica, si è avuto: dovevate pensare che prima o poi sarebbero finiti i

tempi delle vacche grasse, che sarebbero finiti i tempi del costo del petrolio ad un certo prezzo o il costo del dollaro ad un certo livello, e che quindi inevitabilmente dovevate cadere in questo tipo di logica!

Se a questo poi aggiungete tutta la logica antipopolare che vi ha mosso in questi anni, possiamo forse far finta di niente? Si è sferrato un attacco alla scala mobile, un attacco alla condizione dei lavoratori, un attacco al salario, ma voi fate finta che queste cose non ci sono mai state. Ecco il risultato di un certo modo di governare.

Non avrei voluto partecipare al rito della votazione, avrei voluto assentarmi; invece colgo questa ennesima occasione per dire che il nostro paese ne ha piene le tasche di questo modo di governare, ne ha piene le tasche di una serie di persone che sono dentro e fuori i partiti che compongono l'attuale maggioranza; questo paese non può essere coinvolto nella vostra logica, nel vostro modo di governare, nelle vostre ruberie: questo paese ne ha piene le tasche di continuare a sentire che la colpa è sempre degli altri, di quelli vicini o di quelli che sbagliano. Di sbagli voi ne avete commessi a tonnellate e questi sbagli, quando vengono reiterati, vi coinvolgono come classe dirigente.

Quindi, è ormai tempo di fare un esame di coscienza; la maggior parte di voi è cattolica, quindi cominciate a farvi un serio esame di coscienza, pensate a ciò che avete fatto e il modo con il quale avete governato. La conclusione non può essere quella di sperare che il nuovo Governo risolverà le vostre contraddizioni di sempre.

Come vi ho già detto ieri, vi aspettiamo al varco a partire dalla prossima settimana: non saranno la nuova formula o i nuovi uomini a ribaltare la situazione, perchè ormai avete compromesso una politica, soprattutto una politica economica. Per questo i danni li pagheremo sempre noi!

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, le ragioni per cui il Gruppo della Sinistra indipendente vota contro questa legge finanziaria e contro il bilancio dello Stato le abbiamo già spiegate in varie sedi e non starò qui a ripeterle. Le riassumerò in un solo concetto, quello espresso in quest'Aula nella giornata di ieri dal Ministro del tesoro.

A sei mesi dall'inizio dell'*iter* della legge finanziaria e dei documenti di bilancio ci troviamo nella condizione che il paese manca di una legge finanziaria e di un bilancio adeguati alla situazione economica che abbiamo di fronte: e questo mi pare abbia già detto tutto.

È noto che il nostro Gruppo, rispetto a questa legge finanziaria e a questo bilancio, ritiene prioritaria una cosa: che questo Governo se na vada al più presto. E dunque con questo mi taccio, perchè non vorrei aggiungere ostacolo temporale alcuno al fatto che questo Governo se na vada al più presto.

Soggiungo un solo avvertimento. Mi risulta che l'ultimo atto che questo Governo dovrebbe compiere, prima di dimettersi, sia la spartizione dei soldi del cosiddetto FIO. Ebbene, vorrei sottolineare che il fatto che un Governo si metta al tavolo prima di andarsene non è certamente una lezione di stile apprezzabile. (*Appalusi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni accolte.

È approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè nel corso della odierna seduta si è concluso l'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio dello Stato, la seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo.

Il Senato è pertanto convocato per domani pomeriggio, alle ore 16,30, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'ENEA (n. 898) e quello sulla sanatoria edilizia (n. 906).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 marzo 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 marzo alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 22,30*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 89

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SIGNORI. – «Istituzione delle facoltà di scienze agrarie e veterinaria presso l'Università di Siena, da attuarsi nella sede decentrata di Grosseto» (909);

IANNIELLO, PATRIARCA, DI LEMBO, SARTORI, COVIELLO, NIEDDU, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ e DELL'OSSO. – «Modifiche della disciplina del gioco del lotto» (910);

NIEDDU, PULLI, PINTO, COVIELLO, SARTORI, PERINA, DI LEMBO, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, DELL'OSSO, TOTH e ZECCHINO. – «Test di prevenzione per frenare la diffusione dell'anemia mediterranea» (911);

SARTORI, IANNIELLO, NIEDDU, ZANGARA, BOSCO, PINTO, LAURIA, SALERNO, AZZARÀ, D'AMELIO, DI LEMBO, DELL'OSSO, EMO CAPODILISTA, TOTH, DI STEFANO e MURMURA. – «Agevolazioni per i non vedenti sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico» (912);

PINTO, COVIELLO, AZZARÀ, MICOLINI, SARTORI, SALERNO, NIEDDU, FONTANA Elio, MANZINI, DI LEMBO, LAURIA, D'AMELIO, DELL'OSSO, TOTH e ZECCHINO. – «Misure per la copertura dei posti vacanti nei ruoli organici dei coadiutori dattilografi giudiziari» (913);

DIANA, CALVI, PERRICONE, BUSSETI, VERCESI, ZANGARA, COVELLO, PINTO, COVIELLO, SARTORI, NIEDDU, PERINA, DI LEMBO, LAURIA, SALERNO, AZZARÀ, D'AMELIO, DELL'OSSO, EMO CAPODILISTA, TOTH, DI STEFANO e MURMURA. – «Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914);

MURMURA, IANNIELLO, PATRIARCA, CARIGLIA, FORTE, SARTORI, DELL'OSSO, SALERNO, NIEDDU, COVIELLO e DI STEFANO. – «Disposizioni particolari per i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e categorie collegate» (915);

MANCINO, GOLFARI, FABRIS, BOSCO, DEGAN, MONTRESORI, ZANGARA, SALERNO, ACQUARONE, SARTORI, NIEDDU, PERINA, DI LEMBO, LAURIA, DELL'OSSO, AZZARÀ, GIACOVAZZO, GUZZETTI, AZZARETTI, FONTANA Walter, REZZONICO, VERCESI, CAPPELLI, BONORA e LEONARDI. – «Nuove norme per la tutela della acque dall'inquinamento» (916);

IANNI, CAPPUZZO, GIACOMETTI, POLI, BUTINI, PULLI, DI STEFANO, DONATO, AZZARÀ, GIACOVAZZO e PINTO. – «Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 luglio 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza» (917);

IANNIELLO, PATRIARCA, DI LEMBO, LAURIA, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, GIACOVAZZO e PINTO. – «Modifica degli articoli 84, 85 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» (918);

CAPPUZZO, POLI, BUTINI, GIACOMETTI, PULLI, DI STEFANO, DONATO, IANNI, SARTORI, NIEDDU, DI LEMBO, LAURIA, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, DELL'OSSO, TOTH, ZANGARA e GIACOVAZZO. – «Estensione dei benefici previsti all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, agli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dall'ausiliaria e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni, o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio nonchè norme per la liquidazione delle idennità operative di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 a tutto il personale militare in quiescenza» (919);

ALIVERTI, BERLANDA, VETTORI, BEORCHIA, AMABILE, DE CINQUE, CAPPELLI, CITARISTI, LEONARDI, CUMINETTI, D'AMELIO, FONTANA Elio, FONTANA Walter, PERUGINI, BOGGIO, DI STEFANO, RUFFINO e GRASSI BERTAZZI. – «Modificazioni alle norme concernenti il credito artigiano agevolato» (920);

ALIVERTI, GOLFARI, VETTORI, AMABILE, CAPPELLI, CITARISTI, CUMINETTI, D'AMELIO, FONTANA Elio, FONTANA Walter, PERUGINI, BAUSI. – «Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche – a fini di sicurezza – di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature» (921);

BOMPIANI, MANCINO, CAPPELLI, ALIVERTI, MAZZOLA, BUTINI, RUFFINO, FONTANA Elio, BAUSI, BEORCHIA, COVIELLO, CORTESE, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, MELOTTO, PATRIARCA, NIEDDU, ZANGARA, DI LEMBO, CONDORELLI, DE CINQUE, D'AMELIO, MURMURA, PINTO, ZECCHINO, SARTORI, PERINA, LAURIA, SALERNO, AZZARÀ, DELL'OSSO, EMO CAPODILISTA, TOTH, VENTURI, TRIGLIA, COCO, BOGGIO, DEGAN e GRASSI BERTAZZI. – «Legge-quadro sulla condizione dell'anziano» (922).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

DELL'OSSO ed altri. – «Conferimento al Governo della delega ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di interventi nel Mezzogiorno» (683), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SCIVOLETTO ed altri. – «Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato» (395), previo parere della 9ª Commissione.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Luciano Alderuccio, di Napoli, espone la comune necessità di mantenere il sistema bicamerale (*Petizione* n. 53);

il signor Annibale Sivelli, di Cesano Maderno (Milano), ed altri cittadini chiedono che si provveda ad evitare la chiusura dell'emittente «Radio Radicale» (*Petizione* n. 54);

il signor Pier Davide Beretta, di Barzanò (Como), ed altri cittadini chiedono che il progetto viario denominato Pedemontana sia cancellato dal piano di viabilità regionale (*Petizione* n. 55);

il signor Paolo Eugenio Vigo, di Voltri (Genova), chiede un provvedimento legislativo che salvaguardi la zona della foce del fiume Polcevera (*Petizione* n. 56).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

REZZONICO. – *Al Ministro dei trasporti.* – In relazione all'operazione di ammodernamento delle ferrovie in concessione, cui risultano destinati i 5.000 miliardi stanziati dalla legge finanziaria 1987, l'interrogante chiede di conoscere:

1) l'entità dei progetti presentati dai consorzi e dalle imprese, che, secondo le direttive ministeriali, dovevano essere depositati entro il 29 febbraio 1988;

2) i tempi previsti per l'approvazione definitiva dei progetti e per l'inizio dei lavori.

(3-00319)

VENTRE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che, dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nota più comunemente sotto la denominazione di legge di riforma sanitaria, che tanti guasti, lutti, disvalori, negatività ha introdotto nel sistema sanitario nazionale, vi sono stati notorii sbandamenti tra tutto il personale delle diverse provenienze, confluito nel cosiddetto servizio sanitario nazionale, i cui ruoli, a distanza di 10 anni (!), non sono ancora redatti;

che, per tentare di ridurre disagi a tanti dipendenti dei soppressi enti operanti nel settore della sanità, colpevoli solo di voler mantenere la loro dignità di pubblici dipendenti a mezzo del lavoro, essendo noto che – con la soppressione di molteplici competenze per effetto della citata legge n. 833 del 1978 – molti di questi dipendenti sono privi di un qualsiasi compito o attribuzione da svolgere, fu emanato, nel corpo della legge 20 maggio 1985, n. 207, l'articolo 12 che, ad ogni buon fine, nel fondato sospetto che ne sia difficoltosa la ricerca, si trascrive: «Trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12. Sono abrogate le disposizioni di cui

al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Il personale che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.

Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in base ad obiettive esigenze.

Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.

I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge.»;

considerato:

che all'approvazione di questo articolo si pervenne, ad opera dell'interrogante e di parlamentari di altre parti politiche, non senza ostacoli e ostilità soprattutto dell'INPS (e sarebbe non del tutto fuori luogo rileggere gli atti parlamentari di quelle sedute alla Camera dei deputati);

che, a distanza di ben tre anni, con incredibile disinvoltura e con il più sfrontato disprezzo della volontà suprema del Parlamento, si continua a calpestare una precisa disposizione di legge, quasi che fosse stata, questa, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* solo per mera esercitazione tipografica e non fosse munita della clausola dell'obbligo di rispetto da parte di tutti;

che l'omissione che si compie integra già di per sè palese e, si potrebbe aggiungere, scolastica ipotesi di reato,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per ottemperare senza indugio a quanto una legge dello Stato prescrive;

quali iniziative, inoltre, si intenda intraprendere per accertare i responsabili di una mancata, doverosa informativa ai Ministri e per procedere contro gli stessi nelle sedi opportune, non esclusa quella giudiziaria.

(3-00320)

TRIPODI, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* - Premesso:

che alle braccianti addette alla raccolta delle olive nella provincia di Reggio Calabria e particolarmente nella Piana di Gioia Tauro viene riservato, da parte dei datori di lavoro, un trattamento tipicamente «coloniale» per il sistema di sfruttamento veramente vergognoso della propria forza lavoro, tenendo conto che, per una giornata di lavoro di oltre otto ore, viene corrisposto un salario al massimo di 20.000 lire, inferiore alla metà di quello previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro;

che, oltre al salario di fame, molte raccoglitrici di olive vengono reclutate attraverso il caporalato e trasportate su camioncini non adeguati al trasporto di persone (spesso sgangherati), come testimonia la tragedia di qualche anno fa sull'autostrada, dove persero la vita cinque lavoratrici braccianti;

che, nonostante la misera retribuzione, prevalentemente i datori di lavoro (spesso mafiosi) violano anche le leggi sulla sicurezza sociale, non denunciando tutte le giornate effettuate dai braccianti, per la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, sottraendosi così al pagamento dei contributi unificati;

che tale situazione è stata pubblicamente denunciata attraverso lo sciopero nel comprensorio e la manifestazione svoltasi il 4 marzo 1988 a Polistena,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali provvedimenti si intenda predisporre per cancellare questa vergognosa condizione delle braccianti che offende la dignità delle lavoratrici e calpesta ogni principio di giustizia;

2) se non si intenda intervenire subito nei confronti delle associazioni datoriali e dei singoli datori di lavoro per costringerli a rispettare il contratto di lavoro e le leggi sulla sicurezza sociale;

3) se non si intenda predisporre misure che neghino i benefici statali, regionali e comunitari nonchè la fiscalizzazione degli oneri sociali ai datori di lavoro che non applicano i contratti di lavoro, violano la legge sul collocamento, evadono dal pagamento dei contributi assicurativi e praticano il caporalato;

4) quali misure saranno finalmente prese per eliminare il trasporto delle lavoratrici su automezzi inadeguati al trasporto di persone e pericolosi per l'incolumità fisica delle braccianti.

(3-00321)

MURMURA. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere quali urgenti interventi intenda il Governo adottare nei comuni del circondario di Vibo Valentia (Catanzaro) a seguito dei nubifragi occorsi nei giorni 6, 7 ed 8 marzo 1988, che hanno colpito abitati e viabilità e danneggiato l'agricoltura.

(3-00322)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la legge concernente «Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione delle opere pubbliche», legge 17 febbraio 1987, n. 80, ha introdotto, nell'ambito della legislazione in materia di lavori pubblici, una nuova figura della concessione;

che è stato dichiarato che tale iniziativa del legislatore è stata

determinata dalla esigenza che le amministrazioni per le grandi opere siano svincolate dalle pastoie delle gare d'appalto che, in ossequio alle direttive CEE, si tengono con il sistema del massimo ribasso che (*relata refero*!) ha creato non pochi problemi e lungaggini alle stazioni appaltanti (ribassi superiori al 50 per cento, verifica delle offerte anomale, eccetera);

considerato:

che da una attenta lettura del regolamento di applicazione, ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, si evince che tutti i buoni propositi del legislatore sono venuti meno; infatti detto regolamento garantisce soprattutto le società che hanno centinaia di miliardi di fatturato, creando notevoli sbarramenti per quelle che, pur non avendo fatturati così elevati, sono il tessuto portante dell'imprenditoria privata;

che vi è la diffusa preoccupazione che gli imprenditori del Sud non potranno mai essere interlocutori delle amministrazioni appaltanti in quanto «bloccati» dagli ostacoli posti dal predetto regolamento;

che da più parti si ritiene forse doveroso, certamente opportuno, che la competente Commissione parlamentare operi un esame approfondito del regolamento, inteso a verificare la sua conformità ai dettami ed ai princìpi ispiratori della legge n. 80 del 1987, per far operare, nel caso, una revisione dello stesso al fine di eliminare «privilegi» e conseguenti blocchi;

ritenuto:

che quanto sopra è impellente anche al fine di evitare che l'imprenditoria locale debba, per le grandi opere, essere subordinata e dipendente dai colossi a partecipazione pubblica che, in molte occasioni, poco si preoccupano della remuneratività o meno di un appalto;

che è recente la protesta operata da una impresa pugliese (Nettis Impianti) nei confronti dell'Acquedotto pugliese che ha dato in concessione a società del gruppo IRI grosse commesse (anche oggi la stampa quotidiana riporta di un'altra impresa pugliese, Operè idriche, che con 160 lavoratori, da dicembre senza salario, si è recata alla regione Puglia per protestare per il mancato coinvolgimento dell'azienda negli appalti riguardanti la realizzazione di opere idriche cantierizzate dall'Ente autonomo acquedotto pugliese);

che l'imprenditoria del Sud è qualificata quanto (non si vuole dire di più) quella del Nord (basti pensare che le imprese nordiste poi eseguono i lavori effettivamente utilizzando le strutture delle imprese locali),

l'interrogante chiede di avere spiegazioni dal Governo circa i motivi che hanno condotto alle scelte contenute nel regolamento.

Si chiede di conoscere, inoltre, quali provvedimenti si intenda adottare affinchè ciascun operatore possa trovare idonee occasioni di lavoro nel territorio in cui ha sede la sua attività, avendone la capacità (attrezzature, impianti, manodopera, dirigenti tecnici ed amministrativi) e le qualificazioni (iscrizioni all'ANC per gli importi richiesti).

(3-00323)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che il consorzio di bonifica interprovinciale dell'Arneo ha competenza su diversi comuni delle province di Brindisi, Lecce e Taranto;

che, dei 160.000 ettari su cui il consorzio in questione esercita la sua competenza , circa la metà fa parte della provincia di Brindisi;

che, invece, il territorio brindisino è stato sempre ingiustificatamente ed assurdamente penalizzato negli interventi del consorzio dell'Arneo;

che, ad esempio, la manutenzione dei canali è assolutamente carente ed ha anche contribuito a creare problemi ed inconvenienti ai centri abitati, come avviene per il canale Patri e per alcune zone della città di Brindisi;

rilevato che recentemente l'amministrazione provinciale di Brindisi, alcuni comuni e gli stessi agricoltori hanno riproposto in maniera decisa l'iniziativa di ottenere lo «sganciamento» del territorio brindisino dal consorzio dell'Arneo e di promuovere la creazione di un consorzio provinciale di bonifica,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per facilitare la realizzazione in tempi brevi del consorzio di bonifica della provincia di Brindisi.

(4-01264)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della marina mercantile.* – Premesso:

che sono in corso di esecuzione alcuni lavori preliminari per la costruzione della nuova questura di Brindisi, per la cui ubicazione è stata scelta la cosiddetta «zona-nafta» del Porto;

che il comune di Brindisi, attraverso prese di posizioni della giunta e di tutti i capigruppo, anche nei giorni scorsi ha espresso contrarietà a detta ubicazione ed ha sottolineato l'esigenza che la «zona-nafta» resti invece a disposizione del Porto per ospitare servizi e strutture necessarie per l'importante scalo marittimo;

che sono state anche prospettate alcune soluzioni alternative e ciò anche per l'esigenza, da tutti condivisa, di avere finalmente la nuova questura;

che, inoltre, sembra siano sorte alcune difficoltà per quanto riguarda la volumetria da realizzare in rapporto all'estensione dell'area, con ovvie conseguenze negative sul rilascio della concessione edilizia,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per soddisfare le due esigenze di realizzare subito la nuova questura e di non penalizzare però il Porto di Brindisi, privandolo dell'area della «zona-nafta».

(4-01265)

FABBRI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* – Per conoscere se non si intenda sottoporre a rigoroso controllo la decisione dell'Enel di installare un mastodontico ripetitore per la trasmissione di speciali comunicazioni sulla sommità del Prato Grosso, nel Monte Caio, in provincia di Parma, a monte del centro turistico invernale di Schia.

La costruzione, comprensiva dell'antenna, prevede un'altezza di 25 metri e, tenuto conto che verrà collocata in un'area di rara bellezza naturalistica e per di più già solcata da tralicci per linee elettriche ed impianti di risalita, avrà un impatto ambientale, proprio per il punto dove è situata, di estrema gravità.

In considerazione di quanto precede, si chiede di sapere se non si ritenga necessario ed opportuno:

a) compiere una preventiva, attenta verifica in ordine alla possibilità di collocare l'impianto in un altro punto della montagna, in modo che il danno ambientale possa risultare sensibilmente ridotto;

b) subordinare il consenso della sovrintendenza ad una progettazione che, specie per il basamento, risulti il più possibile ambientata ed interrata, in modo da ridurre il volume della costruzione in pietra e muratura;

c) comunque ed in estremo subordine, disporre l'interramento della linea di alimentazione dell'impianto, per non aggiungere al *vulnus* costituito dal ripetitore il danno ambientale derivante dall'installazione di una ulteriore serie di tralicci.

Si fa presente che è indispensabile intervenire con estrema urgenza poichè sono in via di perfezionamento le procedure di autorizzazione.

(4-01266)

MALAGODI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che il cespite demaniale sito nel monumentale Palazzo Serra di Cassano, in Napoli, costituito dalla porzione denominata «appartamento Messanelli», fino a qualche mese fa occupato materialmente dagli eredi della ND.signora Lipari Messanelli dei Normanni, si è reso disponibile per la morte del suo ultimo occupante e che lo stesso, insieme con l'altra porzione, denominata «appartamento ducale», fu concesso in uso all'Istituto italiano per gli studi filosofici, l'interrogante prega il Ministro in indirizzo di intervenire affinchè l'intendenza di finanza di Napoli si adoperi per la sollecita consegna del precitato cespite all'Istituto suddetto che già occupa ed usa da alcuni anni l'«appartamento ducale» per i suoi corsi e seminari.

È urgente e indispensabile che l'«appartamento Messanelli» sia messo a disposizione dell'Istituto che è proprietario di una biblioteca ricca di oltre 120.000 volumi, collocata attualmente in insufficienti e inidonei locali in Via Calascione, in quanto solo nel suddetto appartamento può essere razionalmente e igienicamente sistemata per essere resa accessibile agli studiosi.

(4-01267)

DONATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile, delle finanze e dei lavori pubblici.* – Per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti:

l'amministrazione comunale di Catanzaro, sin dal 21 febbraio 1986, ha chiesto alla capitaneria di porto di Crotone la concessione di un'area demaniale marittima di 12.400 metri quadrati, sita in Catanzaro Lido, per realizzare e mantenere una strada lungomare anche con un'opera di difesa del centro abitato;

con nota del 4 marzo 1986, la predetta capitaneria di porto ha comunicato che l'istanza non poteva essere esaminata perchè si era in attesa di disposizioni del Ministero della marina mercantile e del Ministero delle finanze circa le procedure da seguirsi e ciò nonostante nessuna norma nuova del codice della navigazione fosse intervenuta in materia di concessione demaniale marittima mentre, nella specie, trattavasi, come si tratta, di una concessione per completare un'opera per la quale in precedenza le concessioni erano state fatte senza nulla obiettare;

con atto successivo del 17 dicembre 1986, l'amministrazione comunale ha interessato del problema anche l'ufficio del genio civile, sezione opere marittime di Reggio Calabria, cui sono stati mandati, in allegato, tutti gli atti che erano stati richiesti *ad abundantiam*;

dalla predetta ultima data ad oggi nulla è stato compiuto dagli uffici competenti (genio civile alle opere marittime e capitaneria di porto) per la concessione richiesta e tale fatto non consente la realizzazione di un'opera di grande importanza, già da lungo tempo finanziata, che serve soprattutto per la difesa del centro abitato.

Si chiede di sapere, inoltre, quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati, ognuno per la propria competenza, intendano assumere, con la massima urgenza, perchè la licenza di concessione demaniale richiesta dall'amministrazione comunale di Catanzaro sia rilasciata con la massima urgenza.

(4-01268)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per conoscere le ragioni del ritardo nella definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Romano Orlando, residente a Corsico (Milano), in Via Curiel 36.

La pratica è presso la direzione generale degli istituti di previdenza e cassa pensioni CPDEL, divisione sesta. Il numero della domanda è 005604, posizione 7686825.

(4-01269)

FLORINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che, con circolare della direzione personale, protocollo n. 28349/87, ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 1 del 18 febbraio 1985, con successive deliberazioni di integrazione e modificazione, tutte riguardanti la concreta attuazione dell'accordo nazionale di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, al fine di una concreta applicazione contenuta nell'articolo 40 del medesimo decreto, l'amministrazione comunale di Napoli ha stabilito di procedere all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche dei dipendenti interessati a ottenere l'inquadramento funzionale per le mansioni prevalenti o diverse ed effettivamente svolte per un periodo continuativo di almeno tre mesi alla data del 31 dicembre 1982;

considerato:

che, nell'ambito dell'azienda comunale, in virtù della legge n. 285, operano centinaia di giovani utilizzati nelle varie direzioni con mansioni e compiti diversi da quelli progettati ed avviati dal collocamento;

che il comune di Napoli, per le varie vacanze in organico, ha fronteggiato le carenze ed i vuoti immettendo e facendo svolgere ai giovani di cui alla legge n. 285 mansioni diverse o superiori;

che l'applicazione dell'articolo 40, con il riconoscimento delle funzioni svolte, può applicarsi solo ai dipendenti comunali che alla data del 31 dicembre 1982 le avessero espletate;

che per i giovani di cui alla legge n. 285 tale norma non è applicabile per l'assorbimento avvenuto in data successiva al 31 dicembre 1982, in tal

modo penalizzando un gruppo di lavoratori che l'amministrazione ha ritenuto per capacità ed attitudini di dover utilizzare in mansioni superiori o diverse,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre un riesame della materia, con particolare riferimento alla data di assorbimento negli enti locali, stabilita nel disegno di legge ed adottata dai comuni;

nella eventuale improponibilità di attuare quanto sopra, se non si reputi opportuno invitare l'amministrazione comunale di Napoli e di altre città a predisporre delibera stralcio per i dipendenti comunali ex legge n. 285, applicando norme e modalità per l'istruttoria e la definizione delle posizioni, con l'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti ed attestanti le funzioni conferite e svolte.

(4-01270)

POLLICE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi di Ancona intende sopprimere 71 posti di sostegno per alunni portatori di *handicap* nelle scuole dell'obbligo in provincia di Ancona, fatto che ha suscitato larga disapprovazione e indignazione nell'opinione pubblica, tra gli insegnanti di sostegno, nelle scuole e nelle associazioni delle famiglie di alunni svantaggiati;

che la normativa vigente, pur prevedendo un rapporto di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*, non impone il rispetto rigido della norma proprio per agevolare il pieno inserimento degli alunni stessi,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo il provveditore di Ancona abbia emesso un atto talmente lesivo del diritto allo studio;

quali provvedimenti si intenda assumere al fine di mantenere i 71 posti di sostegno anche per tutelare la dignità professionale dei docenti interessati e per evitare danni irreparabili a questi bambini, futuri cittadini, appartenenti a categorie già pesantemente colpite in ogni ambito sociale e di lavoro.

(4-01271)

POLLICE. – *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso che l'amministrazione degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma viola in modo sistematico tutte le disposizioni che regolano la vita di un ente pubblico ed in particolare:

a) ha provveduto ad inquadrare in ruolo il dottor Pompei, figlio del vice presidente dell'istituto, ai sensi della legge n. 207 del 1985, pur avendo la qualifica di borsista e pur prestando la sua attività nel periodo preso in considerazione dalla legge a San Paolo del Brasile, in assenza quindi di ogni presupposto per godere dei benefici previsti dalla legge di sanatoria;

b) continua a corrispondere trattamenti economici maggiorati al segretario generale e ai capi ripartizione (cioè trattamenti economici equiparati a quelli del personale medico), in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, dall'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20

maggio 1987, n. 270, con le sentenze del TAR del Lazio, del Consiglio di Stato nonchè con le direttive impartite sia dalla Presidenza del Consiglio che dal Ministero del tesoro;

c) ha conferito incarichi di consulenza da diversi anni, senza soluzione di continuità, in violazione della legge vigente;

d) mantiene in servizio con un rapporto di lavoro a tempo definito il professor Ferdinando Ippolito, con l'incarico di direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano, pur essendo stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e pur avendo la Presidenza del Consiglio, dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 15 febbraio 1988, ritenuto che il rapporto può essere configurato solamente come un rapporto libero-professionale, da assoggettare a regime IVA e a ritenuta d'acconto;

e) consente che il dottor Ernesto Cannistraci venga riconfermato presidente del collegio dei revisori dei conti, pur essendo in quiescenza per raggiunti limiti di età;

f) consente l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo per un numero di ore (di regola 45 mensili) di gran lunga superiore a quello previsto dalla normativa vigente;

g) è stata consentita la reiterata violazione di norme in materia di gestione e contabilità della farmacia esterna;

h) ha inquadrato i collaboratori amministrativi a livelli superiori a quelli stabiliti dalle vigenti norme;

i) è stato promosso sul campo segretario generale il vice segretario generale senza superamento di apposito concorso, con chiara violazione delle norme primarie, che non possono essere superate da eventuali norme regolamentari, che sarebbero illegittime e di favore;

l) è stata ammessa al concorso, con atto deliberativo n. 576 del 21 maggio 1987, per bibliotecario dell'istituto, di cui è risultata vincitrice, la signora Taverniti Liana, moglie del dottor Zotta, dirigente della divisione prima della divisione generale dei servizi di medicina, che esercita il controllo sull'istituto, pur non essendo in possesso del titolo prescritto dal bando;

m) per lo stesso concorso di bibliotecario è stata costituita una commissione giudicatrice, in difformità rispetto alle modalità previste dalle norme regolamentari e con la presenza di funzionari della stessa direzione generale di medicina sociale;

n) varie altre irregolarità e violazioni di legge sono state oggetto di vari esposti e denunce a organi dello Stato (Ministeri del tesoro, della sanità, Presidenza del Consiglio, dipartimento per la funzione pubblica, procura della Repubblica, Corte dei conti) senza l'adozione a tutt'oggi di nessun provvedimento sanzionatorio a carico dei responsabili,

l'interrogante chiede di sapere:

quali concreti interventi si intenda promuovere per eliminare e reprimere tutti gli illeciti, in particolare per quanto attiene ai trattamenti economici non dovuti e per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, per la sistemazione corretta degli inquadramenti in ruolo, per l'annullamento del concorso da bibliotecario, per la repressione di eventuali illeciti fiscali e per l'accertamento di eventuali connivenze a livello di organi centrali dello Stato.

(4-01272)

ORLANDO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere:

quale atteggiamento intenda assumere il Governo italiano per la salvaguardia della democrazia nella Repubblica di Panama;

in particolare, se il Governo intenda associarsi alla solidarietà manifestata da vari paesi al presidente costituzionale Delvalle, vittima di un vero e proprio colpo di Stato, organizzato dalla casta militare;

se e come sia possibile intervenire perchè almeno siano garantiti i più elementari diritti civili, dopo l'espatrio forzato che ha colpito fra gli altri il presidente della DC panamense Arias Calderon.

(4-01273)

SANNA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che lo statuto dell'azienda autonoma di assistenza al volo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 842, prevede che «i dipartimenti territoriali sono istituiti in corrispondenza di non meno di tre e non più di dieci unità aeroportuali sedi di controllo di aerodromo» e che «al limite inferiore si può derogare per le isole, nonchè nei casi di aeroporti o gruppi di aeroporti cui sia riferibile più del cinque per cento del traffico aereo nazionale»;

che, in data 28 luglio 1987, il consiglio di amministrazione dell'azienda ha deliberato la istituzione di tre DAV (Dipartimenti di Assistenza al Volo) per il Nord, il Centro ed il Sud, con sedi rispettivamente a Bologna, Napoli e Brindisi;

rilevato come, con sua nota ufficiale, il ministro dei trasporti Mannino sia intervenuto presso l'azienda chiedendo di estendere la sperimentazione dei DAV «anche nell'ambito territoriale insulare»;

atteso che dai dati relativi al traffico aereo risulta che in Sardegna c'è un movimento annuo di oltre 100.000 aerei civili e di circa 100.000 aerei militari di stanza in Decimomannu, che in Sicilia c'è un movimento di 65.000 aerei civili e pertanto in entrambe le isole esistono i requisiti stabiliti dallo statuto dell'azienda, ma con evidenti dislivelli quantitativi;

appreso che, in data 13 gennaio 1988, il consiglio di amministrazione dell'azienda ha accolto la richiesta del ministro Mannino, attribuendo alla Sicilia l'istituzione del quarto DAV, con sede a Palermo;

ritenuto che la regolarità, l'efficienza e la sicurezza della navigazione aerea in Sardegna, anche per la frequenza ossessiva dei voli della base aerea di Decimomannu, non hanno certo da guadagnare dalla dislocazione in Napoli del DAV, di interesse della Sardegna, vista la distanza della sede;

constatato che appare decisamente provocatorio il fatto che si continui nel processo di accentramento fuori della Sardegna dei centri decisionali in materia di trasporti da e per l'Isola, in un momento in cui la regione autonoma si batte contro la principale diseconomia regionale ed uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico e sociale dell'Isola,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda sollecitamente intervenire per istituire un DAV anche in Sardegna, organizzazione dimensionata al particolare tipo di traffico aereo, al fine di garantire interventi costanti, rapidi e precisi, tali da rendere sempre più armonico e sicuro il volo nei cieli dell'Isola.

(4-01274)

POLLICE. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che un dipendente della Finsider, il signor Giuseppe Briglia, è stato licenziato e querelato dal direttore generale, che ha ritenuto diffamatoria la denuncia, inviata dal Briglia al Presidente della Repubblica e al Ministero delle partecipazioni statali il 12 ottobre 1983 e il 14 gennaio 1984, circa una truffa ai danni dell'INNSE;

che, secondo questa denuncia, la ditta Borghi & Baldo ha truffato l'INNSE incassando dai suoi dirigenti la somma di lire 25.000.000 per prestazioni di lavoro che avrebbe dovuto eseguire, che invece risulta non siano state effettuate;

che il giorno 9 febbraio 1988 la Corte di cassazione ha confermato la sentenza dei giudici del lavoro di Milano che hanno condannato il dipendente Briglia per diffamazione;

che tale sentenza di colpevolezza da parte dei giudici del lavoro precede quella del giudizio in corso presso la pretura penale;

che il giudice istruttore Laera, con decreto n. 5369 del 10 dicembre 1985, non ha escluso il reato di truffa, ma è stato costretto ad archiviare l'esposto per «tardività della denuncia»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro delle partecipazioni statali non intenda intervenire per chiarire l'accusa di truffa ai danni dell'INNSE e con quali provvedimenti;

se il Ministro di grazia e giustizia non intenda intervenire per definire e risolvere la vicenda giudiziaria del signor Briglia.

(4-01275)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il signor Samo Pahov, cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena, rientrato dopo il processo nella propria cella chiusa a chiave nella casa circondariale di Trieste, ha trovato sul proprio letto una lettera anonima minatoria e razzista, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere affinchè un appartenente a una minoranza linguistica costituzionalmente tutelata sia al sicuro da tali contumelie, almeno nel carcere.

(4-01276)

MERAVIGLIA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le imprese operanti presso la centrale nucleare «Alto Lazio» di Montalto di Castro (Viterbo), dopo aver comunicato ai loro dipendenti di non poter garantire l'erogazione dei salari dal 13 al 29 febbraio, hanno deciso con decorrenza dal 1° marzo 1988 di sospendere a zero ore e senza alcuna erogazione economica i lavoratori interessati dai provvedimenti di interruzione dei lavori emanati dagli organi di governo;

che, qualora non ci siano interventi del CIPE o emanazione di provvedimenti legislativi che autorizzino la ripresa lavorativa, le imprese procederanno alla riduzione del personale;

che, così, i lavoratori verrebbero ingiustamente puniti per il ritardo di decisioni politiche, che non possono essere imputate al loro comportamento e delle quali non hanno comunque alcuna responsabilità,

tutto ciò premesso, l'interrogante, raccogliendo anche la voce dei sindaci del comprensorio, che vedono, nel pericolo di un improvviso ed imprevedibile calo del reddito di lavoratori e di famiglie attualmente insediati sul loro territorio, il rischio di un aggravio dei bilanci comunali per interventi di sostegno, nonchè timori per la pubblica tranquillità, chiede di sapere:

quali interventi preveda il Ministro in indirizzo per assicurare ai lavoratori della centrale di Montalto di Castro il loro salario, almeno fino all'adozione di un provvedimento di ripresa dei lavori, chiedendo al contempo l'intervento del CIPE e invitando, inoltre, il Ministro interrogato, anche a nome della popolazione del territorio, che ha chiaramente espresso la sua preferenza per la conversione ad altra energia, a completare nel più breve tempo possibile studi e progettazioni relativi a tale alternativa.

Si sollecita, infine, il Ministro, a portare in Parlamento, per una approfondita discussione, la relazione Spaventa, prima di prendere qualsiasi decisione.

(4-01277)

TRIPODI. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - L'interrogante chiede di sapere:

quali misure urgenti si intenda promuovere per accelerare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del nuovo quartiere di Arghillà di Reggio Calabria, rese più impellenti dalla grave situazione di isolamento in cui si trovano centinaia di famiglie che abitano nel quartiere a causa del maltempo, che ha distrutto le precarie infrastrutture e persino l'unica pista di accesso che esisteva prima del temporale;

quali interventi immediati si metteranno in atto per costringere gli enti competenti a provvedere all'appalto e alla realizzazione dei servizi primari e delle strade di collegamento tra il quartiere e la città di Reggio Calabria.

(4-01278)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per sapere:

se siano informati dettagliatamente degli eventi calamitosi che si sono abbattuti in Calabria nei giorni scorsi e che hanno provocato effetti disastrosi alle opere civili ed all'economia, particolarmente agricola, a causa delle frane, degli straripamenti dei torrenti, degli smottamenti e degli allagamenti;

se siano a conoscenza che particolarmente colpite dalla eccezionalità degli eventi atmosferici sono le province di Reggio Calabria e di Catanzaro, dove la viabilità statale, provinciale e comunale è rimasta sconvolta e spesso interrotta dal crollo di diversi ponti, gli acquedotti e le reti idriche urbane sono saltate, le reti fognarie bloccate, paralizzando l'erogazione dei servizi indispensabili e provocando immensi disagi alle comunità locali;

se siano a conoscenza che, a causa degli eventi calamitosi, molti centri abitati sono rimasti isolati e molte decine di nuclei familiari sono rimaste senza tetto o sistemate negli edifici scolastici;

se siano informati che, oltre alle conseguenze pesanti che hanno subìto le infrastrutture pubbliche e private, di gravità eccezionale sono stati i danni arrecati all'agricoltura;

se siano a conoscenza che i danni provocati, secondo le prime stime degli uffici tecnici, superano l'importo di 100 miliardi di lire;

quali misure legislative straordinarie e urgenti intendano adottare per consentire il ripristino delle opere distrutte o danneggiate, onde permettere il normale funzionamento di tutte le infrastrutture pubbliche, dopo che la regione Calabria ha formulato la richiesta di intervento alla commissione «grandi rischi» della Protezione Civile e provveduto a emanare le prime misure straordinarie di intervento;

se non intendano promuovere la dichiarazione di zone colpite da grave calamità naturale al fine di consentire ai produttori agricoli di beneficiare delle provvidenze della legge sulle stesse calamità naturali.

(4-01279)

DEGAN. – *Al Ministro della sanità.* – Per segnalare come la notizia in base alla quale l'Ospedale civile P.F. Calvi di Noale (Venezia) dell'USL 17 sarebbe destinato a essere chiuso in quanto, nel 1984, il tasso di utilizzazione era del 32,1 per cento, sia basata su un dato non solo superato dai tempi, ma anche errato; infatti i posti letto effettivi in quel nosocomio sono 228 e non 452, come esposti per il 1984.

In base a ciò il tasso di utilizzazione ha questa cadenza: 1985, 64,72 per cento; 1986, 60,64 per cento; 1987, 58,59 per cento. Va anche rilevato che è stata ridotta la degenza media a 9,27 giorni per malato, secondo una linea moderna che privilegia la tutela nel territorio, cioè la linea ambulatoriale ed il *day-hospital* e che tale indirizzo ha influito sulla diminuzione del tasso di utilizzazione nel triennio 1985-87.

Tenendo conto che, nel territorio della stessa USL, è presente l'ospedale di Mirano, si evidenzia che il traguardo, da raggiungere gradualmente, secondo le indicazioni della legge n. 595 del 1985, di programmazione sanitaria, è quello di un coordinamento e di una specializzazione integrata fra i due nosocomi.

Si chiede, pertanto, al Ministro della sanità di voler rendere noti dati aggiornati e – sulla base di questi – stimolare e agevolare la regione Veneto e l'USL 17 perchè possano attivare gli impegni già assunti e avviati per dotare i cittadini tutelati di un servizio moderno ed efficiente, utilizzando i due nosocomi, secondo le linee di riorganizzazione integrata programmate dalla USL stessa.

(4-01280)

DEGAN, CORTESE. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Per segnalare come la presenza della Finsider a Porto Marghera (Venezia) abbia subìto, negli anni, una profonda trasformazione, riduttiva dei livelli occupazionali; tale processo si è inserito nel contesto di una serie di analoghe iniziative di altri gruppi industriali che hanno determinato, complessivamente, la perdita di circa 10.000 posti di lavoro.

Da questo solo dato si comprende la gravità del problema sociale nell'area, che anche altri parametri (disoccupazione, specie giovanile, e reddito) dolorosamente confermano.

Il programma di ristrutturazione, recentemente presentato dalla Finsider, penalizza ulteriormente Porto Marghera, con il fondato rischio di aggravare pesantemente la già delicata condizione sociale.

Pertanto, gli interroganti chiedono di voler disporre affinchè l'IRI prenda sollecitamente in prioritario esame la proposta di un gruppo di industriali veneti, facenti capo a Gammasider, volta a rilevare in parte significativa l'attività attuale della Deltasider a Porto Marghera, con il che si realizzerebbe anche un importante raccordo fra il sistema produttivo di Porto Marghera e quello veneto.

Si chiede, altresì, di sollecitare l'IRI a predisporre, in parallelo al programma di ristrutturazione, un progetto di reindustrializzazione nell'area veneziana, con particolare privilegio nei settori della ricerca e dei servizi tecnologici, in collegamento, soprattutto, con le esigenze del sistema produttivo veneto.

(4-01281)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00323, del senatore Visibelli, sui problemi connessi al regolamento di attuazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale);

3-00320, del senatore Ventre, sulla mancata istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.